



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 21 marzo 2016

INDICE

IFEL - ANCI

21/03/2016 La Repubblica - Nazionale L'orgoglio dei borghi	8
21/03/2016 ItaliaOggi Sette Comuni fai-da-te su regole e limitazioni da applicare	10
21/03/2016 ItaliaOggi Sette Immobili inutilizzati soggetti alla tassa	12
21/03/2016 ItaliaOggi Sette Tari, per i b&b tariffa ad hoc	13
21/03/2016 Il Gazzettino - Venezia «Piccoli Comuni, no alla fusione obbligatoria»	15
21/03/2016 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Nazionale L'educazione ambientale parte dai banchi di scuola	16
21/03/2016 Edilizia e Territorio Incompiute, ultima chiamata Lista finale entro il 31 marzo	17
21/03/2016 Repubblica.it Borghi italiani in lotta per la loro esistenza	18

FINANZA LOCALE

21/03/2016 Corriere della Sera - Roma È Roma la città italiana più tartassata dalle imposte	21
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Servizi dei musei, lo Stato si rimette in gioco	22
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Vincoli idrogeologici: no al silenzio-assenso	24
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Rettifiche catastali sempre da motivare	26
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Prima del progetto viene la formazione	28

21/03/2016 Il Sole 24 Ore	29
Dal 2016 l'atto è soggetto a reclamo	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	30
Correzioni oltre i 12 mesi solamente con atti ad hoc	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	31
La cartella Tarsu «inciampa» sulla trasparenza dei conteggi	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	32
La casa abitata al rogito non è tassabile come area	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	33
Ai privati l'iniziativa sul danno ambientale	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	34
Partecipate, l'ostacolo paradossale alle fusioni	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	35
Incarichi illegittimi, paga il sindaco	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	36
I Comuni non utilizzano le multe per «fare cassa»	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	37
Inventario da riclassificare con la nuova contabilità	
21/03/2016 La Stampa - Nazionale	38
"Città intelligenti", Italia maglia nera in Europa*	
21/03/2016 La Stampa - Nazionale	40
Tasse locali, in tre anni 7 miliardi di euro in più	
21/03/2016 Il Messaggero - Nazionale	41
La tassa sui romani è una super Irpef del 4,2%	
21/03/2016 Il Messaggero - Roma	42
Roma, primato triste: «La città più tartassata dalle imposte locali»	
21/03/2016 ItaliaOggi Sette	43
Debiti fiscali pagati in natura	
21/03/2016 ItaliaOggi Sette	45
Il Mef apre a un tavolo di confronto	
21/03/2016 ItaliaOggi Sette	46
Prima casa, leasing batte mutui	

21/03/2016 ItaliaOggi Sette Le agevolazioni sulla prima casa / 1	48
21/03/2016 Il Giornale - Nazionale Con Renzi volano le tasse locali	57
21/03/2016 Il Tempo - Nazionale Assalto straniero al mattone italiano	58
21/03/2016 Il Tempo - Nazionale Ecco i pezzi del Paese in vendita	60

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

21/03/2016 Corriere Economia Contro il cash semplicità e incentivi fiscali	63
21/03/2016 Corriere Economia Fisco Dichiarazione dei redditi: ultimi chiarimenti prima del via	64
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Pronti i primi bandi per i Fondi europei ai professionisti	66
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Società, la nuova mappa dei «paradisi»	69
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Se l'aliquota conta di più della trasparenza	73
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Un database (da solo) non trova gli evasori	74
21/03/2016 Il Sole 24 Ore In arrivo i dati su conti e investimenti	75
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Case, auto e spese di lusso per rafforzare le indagini	77
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Rimborsi sospesi, serve la notifica	78
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Crediti compensati con Equitalia	79
21/03/2016 Il Sole 24 Ore Le ragioni per anticipare la tutela contro il rifiuto	81

21/03/2016 Il Sole 24 Ore	82
Interpello, contribuenti al bivio	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	84
Studi inapplicabili nel periodo di maternità	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	85
Lo scudo copre anche la società	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	87
Contributi aggiuntivi e tetto di tre mesi per la cassa in deroga	
21/03/2016 Il Sole 24 Ore	89
Dal Patto ai mutui 2015, sette scadenze per i conti	
21/03/2016 La Repubblica - Affari Finanza	90
Terna prende il treno delle rinnovabili con la rete Fs	
21/03/2016 La Repubblica - Affari Finanza	92
Incentivi più risorse ma le imprese faticano a trovarle	
21/03/2016 La Repubblica - Affari Finanza	94
La liberalizzazione a metà notai, avvocati e farmacisti tanti progetti in parcheggio	
21/03/2016 La Stampa - Nazionale	96
La Bce spinge il credito al consumo ma sui prestiti i tassi sono ancora alti	
21/03/2016 La Stampa - Nazionale	98
Il flop della Garanzia giovani Solo 30 mila i contratti firmati	
21/03/2016 La Stampa - Nazionale	100
Telecom, oggi Patuano lascia Il governo si chiama fuori	
21/03/2016 La Stampa - Nazionale	101
L'EUROPA USCIRÀ DAL GUADO SOLO FINANZIANDO INVESTIMENTI E INNOVAZIONE	
21/03/2016 ItaliaOggi Sette	102
Iva, la detrazione fa da spartiacque	
21/03/2016 ItaliaOggi Sette	105
Studi di settore della discordia	
21/03/2016 ItaliaOggi Sette	107
Doppio binario per la verifi ca	

La cura per risanare Roma: rigore e dieci miliardi in più

ROMA

IFEL - ANCI

8 articoli

R2/ Da Amatrice a Tonara, sono sempre di più i piccoli centri che si battono per dire no alla proposta di legge sulla fusione dei comuni al di sotto dei 5mila abitanti. Oltre cento sindaci si sono riuniti a Volterra per fare fronte comune: "Non è una lotta di potere. Queste comunità sono un patrimonio di tutti, non si possono cancellare"

L'orgoglio dei borghi

Molti primi cittadini credono che la proposta non tenga conto delle differenze del territorio
LAURA MONTANARI

Si sentono sotto tiro: «Prima le Province, adesso noi», dicono con la brutta sensazione di chi vede avvicinarsi un capolinea. «Vogliono farci passare come gli spreconi, è partita la campagna per cancellarci, ma ci difenderemo», ripetono uno dopo l'altro.

Si sono dati appuntamento una settimana fa a Volterra, fra le colline della Toscana, tanto per cominciare a contarsi: 112 sindaci di piccoli Comuni, di borghi di montagna, di paesi sulle isole, di centri sgranati lungo le pianure. Nomi semiclandestini della geografia come Piteglio (Pistoia), Montieri (Grosseto), Inverno e Monteleone (Pavia), Motta Montecorvino (Foggia), Collettero Giacosa (Torino), Montegabbione (Terni), Ostrense (Ancona) eccetera, eccetera. Da nord a sud, da est a ovest fioccano le adesioni. Foto ricordo con fascia tricolore davanti al palazzo comunale che è fra i più antichi d'Italia: Palazzo Pretorio, posa della prima pietra anno 1208. Anche le immagini di sfondo sono importanti in certe battaglie, diventano simboli nella giornata dell'Orgoglio comunale come è stato un po' pomposamente ribattezzato il raduno. Parte da lì la battaglia per dire no «alle fusioni obbligatorie per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti».

Il nemico è una proposta di legge parcheggiata nella commissione affari costituzionali della Camera, primo firmatario Emanuele Lodolini (Pd). «Qui gli schieramenti non contano», mette le mani avanti Sergio Pirozzi, primo cittadino di Amatrice, comune sui monti in provincia di Rieti: 2.648 anime in un territorio di 174 chilometri quadrati. Pirozzi ha due lavori: fa l'allenatore di calcio «in serie D» e il sindaco. «Per la carica di sindaco ricevo 650 euro netti al mese e non ci vivo. Cosa vogliono tagliare? Cosa pensano di risparmiare? Vengano a vedere cos'è l'Italia vista da qui, dai nostri piccoli comuni ogni volta in lotta perché ci vogliono tagliare il presidio ospedaliero, perché la scuola riduce le classi, la posta chiude uno sportello». Pirozzi è uno dei fondatori dell'Associazione Comuni dimenticati che ha raccolto circa 150 adesioni sparse per la Penisola, non soltanto dei sindaci che si sentono sotto tiro dalla proposta di legge Lodolini, ma anche di quelli più grandi, come Volterra che di abitanti ne fa 11mila: «Dobbiamo creare un fronte comune, dire che non contano soltanto i numeri e l'ottimizzazione delle risorse - spiega il sindaco Marco Buselli a capo di una lista civica - chi vive nei piccoli centri è già svantaggiato sul fronte dei servizi: se non vogliamo che la gente se ne vada via, serve un cambio di rotta. Servono investimenti, non tagli». Quello della fuga dai piccoli centri è un problema che va avanti da anni, un flagello. Flavia Loche lo sa bene, è il sindaco di Tonara, un paesino sardo della Barbagia Mandrolisai: «In dieci anni il mio paese ha perso 700 abitanti - racconta - e in cinque tutta questa parte della Barbagia ha visto chiudere una dopo l'altra cinquemila case».

Cartelli con la scritta «vendesi» o edifici decrepiti abbandonati uno dopo l'altro.

Il sindaco di Montieri, paese di montagna nel grossetano, per frenare il fenomeno che vede popolarsi il borgo di case decadenti ha provato a inventarsi un progetto: Una casa al prezzo di un caffè: «Sto convincendo chi ha lasciato il paese a vendere gli stabili a un prezzo più basso rispetto al mercato - spiega Nicola Verruzzi, sindaco Pd - abbiamo appena concluso una trattativa per un appartamento di 70 metri quadri in centro venduto a 13mila euro. Il nuovo proprietario si impegna a ristrutturarlo entro tre anni».

Verruzzi non si illude di risolvere con questa operazione la fuga dal paese, ma almeno di richiamare nuovi villeggianti: «L'idea di decidere per legge la fusione dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti è sbagliata - riprende - noi facciamo già rete con le amministrazioni vicine, per esempio abbiamo la polizia municipale,

una sola stazione per gli appalti e altri servizi associati. Su cosa possiamo ancora razionalizzare?».

L'onorevole Emanuele Lodolini, firmatario della proposta di legge è consapevole di aver scatenato le proteste: «La mia voleva essere in un certo modo una provocazione, abbiamo progettato la fusione obbligatoria per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per fissare un tetto, ma abbiamo ipotizzato di lasciare due anni di tempo per decidere come e con chi, altrimenti procederanno le Regioni. Conosciamo - prosegue il deputato - l'importanza dei Comuni nella gestione dei territori e vogliamo rafforzarli, dare loro più risorse e metterli in grado di gestirle meglio. Del resto la fusione è premiata con finanziamenti già nella legge di stabilità». In Italia sono circa 200 i Comuni che sono andati volontariamente in quella direzione. «Nella mia zona tre Comuni si sono fusi, Trecastelli, in provincia di Ancona - riprende Lodolini - e insieme hanno più risorse e sono riusciti persino a ridurre le tasse». Il fatto è che diversi sindaci di piccoli borghi vivono l'obbligo delle fusioni come un'imposizione dall'alto che non tiene conto delle differenze che ci sono sul territorio e in cui anche la geografia fa sempre la sua parte: «Guardi che se invece della fusione si decidesse per l'unione a me va bene lo stesso», concilia Lodolini. Proprio in quella direzione sembra muoversi l'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni: «Abbiamo presentato una proposta al governo - spiega il vicepresidente Matteo Ricci - per riorganizzare gli 8mila comuni italiani in 1.500-1.700 Unioni dei Comuni, saranno i sindaci a individuare i bacini omogenei e a mettere insieme almeno tre funzioni. Su quali siano queste funzioni stiamo ancora riflettendo...». La differenza è che con l'unione restano al loro posto i vari consigli comunali e i sindaci, con la fusione no. «Non è un problema di poltrone, ma di poter governare meglio le città - è il pensiero del sindaco Pirozzi - non posso chiedere a chi abita in un piccolo paese come il mio, Amatrice, che già ha una serie di svantaggi per la scuola dei figli, la sanità, la banda larga, di fare chilometri per andare a fare un certificato. Bisogna piuttosto detassare le imprese che investono nei piccoli borghi, mantenere i servizi e soprattutto i presidi ospedalieri».

Essere piccoli a volte significa faticare a far sentire la propria voce: «Io ho aderito alla rete dei Comuni dimenticati proprio per questo, per poterci far ascoltare - interviene ancora Flavia Loche il sindaco di Tonara a capo di una lista civica che è un misto di schieramenti, indipendentisti compresi - lo propongo, come ho spiegato a Volterra, di andare verso una fiscalità di diritto, la gente che abita nei piccoli centri deve pagare per i servizi che riceve e che, dalla sanità ai trasporti sono inferiori a quelle dei centri più importanti». AMATRICE In provincia di Rieti, ha 2648 abitanti e un territorio di 174 km quadrati Famosa per il sugo all'amatriciana, reso celebre poi dalla cucina romana MONTEGABBIONE In provincia di Terni, il borgo ha 1200 abitanti. Nella foto, La Scarzuola, dove si narra abbia dormito San Francesco in uno dei suoi pellegrinaggi BELVEDERE OSTRENSE Comune della provincia di Ancona (2200 abitanti) Le origini del paese risalgono all'XI secolo

COLLERETTO GIACOSA 615 abitanti per questo comune della città metropolitana di Torino La città diede i natali a Giuseppe Giacosa, drammaturgo e librettista INVERNO E MONTELEONE Nella pianura tra i fiumi Olona e Lambro, il comune di Inverno e Monteleone, in provincia di Pavia, conta 1478 abitanti MONTIERI Adagiato sul fronte settentrionale del monte che porta il suo stesso nome, tra boschi di querce e faggi, conta poco più di 1200 abitanti. È in provincia di Grosseto MOTTA MONTECORVINO Situato sulle colline sopra Foggia, il borgo, il cui centro storico conserva ancora l'aspetto medievale, ha appena 798 abitanti PITEGLIO 1800 anime sull'Appennino pistoiese, Piteglio, circondato da folti boschi, si estende appena per 50 km quadrati TONARA Famoso per la produzione e il commercio del torrone, si trova in provincia di Nuoro. Ha circa 2000 abitanti

Comuni fai-da-te su regole e limitazioni da applicare

MATTEO BARBERO

Il baratto amministrativo può riguardare cittadini singoli o associati. È questa l'unica, generica indicazione fornita dall'art. 24 del dl 133. Logico, quindi, che i comuni si siano mossi sulla base di criteri diversi per individuare i potenziali beneficiari. In generale, i regolamenti prevedono delle limitazioni in base all'ISEE, escludendo tutti coloro che superano un valore minimo: ma a Invorio, quest'ultimo è fissato a 8.500 euro, a Oristano a 9.000 euro, mentre a Milano si sale a 21.000 euro. Difficile trovare la logica sottesa a tali valori. Solo alcuni regolamenti, inoltre, prevedono il requisito della morosità incolpevole (ossia, come recita il bando milanese, una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare), mentre quasi nessuno valorizza il requisito della sussidiarietà orizzontale, mettendo sullo stesso piano le persone fisiche e, ad esempio, le associazioni no profit. Quasi ovunque il baratto è limitato ai soli residenti, mentre solo in alcuni casi sono previsti limiti di età (a Carpi niente baratto per gli ultrasessantasettenni) e requisiti di idoneità psicofisica ovvero la fedina penale pulita (è il caso del capoluogo meneghino, che esclude tutti coloro che siano stati condannati o abbiano patteggiato per delitti contro la pa, il patrimonio, l'ordine pubblico o la libertà personale). Imu, Tasi, Tari, ma anche i loro antenati, ossia Ici, Tarsu, Tia, Tares e chi più ne ha più ne metta nella lunga serie di acronimi che ha scandito la travagliata storia del fisco locale degli ultimi anni. Ma il baratto amministrativo può riguardare anche entrate non tributarie, come le sanzioni amministrative (ad esempio, per le violazioni al codice della strada), oppure patrimoniali (canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi, tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi). Anche dal punto di vista oggettivo, i comuni si sono sbizzarriti e, a seconda dei casi, hanno ampliato o ristretto l'ambito di applicazione dell'istituto, talvolta magari forzando un po' la lettera della legge che, come abbiamo visto, parla di esclusivamente di «tributi», prevedendo per di più che siano «specifici» ed «inerenti al tipo di attività posta in essere» da chi ottiene la possibilità di pagarli lavorando. Ovviamente, non mancano le eccezioni: ad esempio, a Venaria Reale il regolamento riguarda solo la tassa rifiuti, ma in generale i comuni hanno preferito porre un limite di tipo quantitativo (e non qualitativo) stabilendo delle soglie di valore ai debiti fiscali al di sotto o al di sopra delle quali il baratto non è ammesso. Ma anche qui senza alcuna uniformità: se a Milano è previsto un minimo di 1500 euro, in generale i comuni prevedono un tetto massimo sia per il singolo contribuente che come somma massima autorizzata. Un altro fattore di differenziazione è rappresentato dalla scelta di includere o meno nel baratto anche i debiti pregressi dei contribuenti, oltre che quelli che matureranno dopo l'introduzione dell'istituto. Sul punto, del resto, si registrano punti di vista diversi anche all'interno delle associazioni rappresentative dei sindaci, con l'Ifel che la ammette (nota del 22 ottobre 2015), mentre l'Anci Emilia-Romagna propende per il no alla luce del principio di indisponibilità e di irrinunciabilità al credito tributario cui soggiacciono tutte le entrate tributarie comunali (nota del 16/10/2015), con tutti i correlati rischi di danno erariale. Maggiore uniformità si registra, invece, sull'individuazione delle prestazioni che chi aderisce al baratto può svolgere in luogo del pagamento monetario. In genere, i comuni si attengono al dettato normativo, che, come detto, menziona la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero gli interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. Di rado, però, si predilige la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Molto diversi, al contrario, i parametri per quantificare il valore di tale prestazioni: a Milano, a ciascuna ora di lavoro ai fini del baratto viene riconosciuto il valore di 10 euro, a Barzana (Bg) ogni 8 ore si scalano 60 euro di debito, a Oristano bisogna lavorare 10 ore per vedersi abbuonare 70 euro. Un buco nero, infine, le modalità di contabilizzazione del baratto nei bilanci comunali: nell'epoca dell'armonizzazione contabile, sarebbe quindi

auspicabile che almeno in questo campo venissero definite regole uguali per tutti.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Immobili inutilizzati soggetti alla tassa

Sergio Trovato

Anche gli immobili vuoti, al di là che siano adibiti a utenza domestica o a attività commerciali e industriali, sono soggetti alla Tari. Sempre l'Ifel, con una nota del 1° settembre 2015, ha sostenuto che il mancato utilizzo di un locale o di un'area non esonerano il contribuente dal pagamento della tassa rifiuti. Nella nota Ifel, correttamente, viene precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall'uso degli immobili, purché siano potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. Quindi, a prescindere dal fatto che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico. La Tari si paga se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti urbani. Sono soggetti gli immobili non utilizzati, anche se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. I principi fissati dalla Cassazione per la Tarsu, con un orientamento più che consolidato, vanno osservati anche per la Tari. Stesso discorso vale per la Tares relativamente al 2013. I comuni, infatti, avrebbero dovuto tenerne conto anche negli anni precedenti per i vecchi regimi di prelievo sui rifiuti urbani. Mentre in passato, in linea di massima, le amministrazioni locali hanno escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili. Per i giudici di legittimità (ordinanza 1802/2013), il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti urbani.

Le indicazioni Ifel in una nota del 15 marzo. I comuni devono colmare il gap normativo

Tari, per i b&b tariffa ad hoc

L'attività non è parifi cabile ad alberghi o abitazioni
Sergio Trovato

I comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari per i bed & breakfast, poiché questa attività non può essere parifi cata né agli alberghi né alle civili abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parifi cati agli alberghi per il pagamento della tassa rifi uti, perché la potenzialità di produzione dei rifi uti è minore. Allo stesso modo non è possibile applicale la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifi uti è senz'altro superiore. Lo ha precisato l'Ifel, l'istituto di fi nanza degli enti locali dell'Anci, con la nota del 15 marzo scorso. Secondo l'Ifel, i b&b esercitano «un'attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifi uti differenti e superiori rispetto all'utenza residenziale. Deve pertanto ritenersi legittimo da parte del comune istituire, pur nell'ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per il particolare uso che si fa dell'immobile, considerando e potendo verifi care in concreto la fornitura da parte del proprietario di servizi come cambio biancheria, pulizia dei locali, fornitura di materiale di consumo, che sono riferibili non solo al proprietario ma anche ad altri ospiti». Tuttavia, è pacifi co che i bed & breakfast producano più rifi uti rispetto alle abitazioni. Quindi, è opportuno che i comuni fi ssino una tariffa ad hoc per il pagamento della tassa rifi uti, prevedendo una sottocategoria con l'applicazione di coeffi cienti di quantità e qualità intermedi, considerato che si tratta di un'attività promiscua destinata ad abitazione e a ricezione. In mancanza di un'apposita tariffa deliberata dal comune, va applicata la tariffa dell'utenza domestica. La regola vale per Tarsu, Tares e Tari. Per suffragare questa interpretazione la nota richiama una recente pronuncia della Cassazione (16972/2015). La fondazione Anci fa riferimento alla citata sentenza della Suprema corte emanata nel mese di agosto del 2015, secondo la quale l'attività di bed & breakfast è un'attività ricettiva, di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con una produzione di rifiuti certamente differente e superiore rispetto a un'utenza domestica, anche se minore rispetto a un'attività alberghiera. Pertanto, essendo l'imposta correlata alla capacità produttiva di rifi uti (in base al principio «chi inquina paga»), «deve ritenersi legittima la determinazione del comune di prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione e alberghi che tenga conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi». L'Ifel chiarisce, però, che «in assenza di un'apposita tariffa deliberata dal comune in relazione a tali specifi che attività ricettive», occorre fare riferimento alla «tariffa dell'utenza domestica». Quindi, fermo restando che è inopportuno equiparare il b&b a un albergo, si legUtenze domestiche e non domestiche. Anche con la sentenza 12679/2015 i giudici di legittimità hanno confermato l'orientamento ge nella nota, va deliberata un'apposita tariffa che «tenga conto della potenzialità di produzione dei rifi uti da parte di tale tipologia di struttura, sicuramente maggiore di una civile abitazione». Del resto, proprio la Cassazione ha stabilito che va differenziata che la tariffa per l'attività di b&b svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria. Allo stesso modo ha precisato che i b&b non sono assimilabili agli alberghi, atteso che svolgono attività ricettiva in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale. consolidato che impone di differenziare sempre le tariffe per utenze domestiche e non domestiche, e quindi quelle degli alberghi da quelle delle abitazioni. Le pronunce dei giudici di legittimità emanate in regime di Tarsu hanno sempre affermato il principio che i comuni hanno il potere-dovere di fi ssare le tariffe più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni. Secondo la Cassazione (sentenza 302/2010) la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, nonostante la legge preveda che in linea di massima dovrebbero rientrare nella stessa categoria. In effetti, l'articolo 68 del decreto legislativo 507/1993 non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti ad attività alberghiere nella stessa categoria di quelli

utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione di rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari. Tesi ribadita con l'ordinanza 540/2015, anche se non sempre si sono allineate le commissioni tributarie, che in alcuni casi hanno continuato a ritenere illegittima la diversificazione delle tariffe tra alberghi e abitazioni. In realtà, l'articolo 68 dettava i criteri ai quali i comuni si dovevano attenere. Il compito degli enti è la determinazione delle tariffe e l'indicazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti. L'amministrazione comunale può differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti delle varie attività soggette al prelievo. Quindi, ha anche il potere di stabilire una tariffa più elevata per le attività alberghiere rispetto alle civili abitazioni. In effetti, il comma 2 dell'articolo 68 dispone che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, «in via di massima», dei gruppi di attività e dell'utilizzazione degli immobili. L'orientamento della Cassazione sulla questione è univoco (sentenza 5722/2007; ordinanza 4797/2014). Peraltro anche il consiglio di stato (decisione 750/2009) ha stabilito che la legge non esclude la possibilità che il comune, nell'ambito della propria discrezionalità, possa operare differenziazioni tariffarie ove ciò risulti necessario al fine di conseguire l'obiettivo di coprire il costo del servizio.

ENTI LOCALI

«Piccoli Comuni, no alla fusione obbligatoria»

VENEZIA - «Le municipalità con meno di 5mila abitanti non possono più sostenere la politica di smantellamento che da tempo stanno subendo». L'Anci Veneto si schiera a difesa dei Piccoli Comuni, contro la fusione obbligatoria e la proposta di legge Lodolini presentata nei mesi scorsi da 20 deputati del Pd.

«Quello che il Governo centrale sta attuando è una lenta ma progressiva soppressione dei servizi essenziali dei territori, attraverso un insieme di politiche silenziose» spiega Giada Scuccato, presidente della consulta Comuni di minore dimensione demografica di Ancì Veneto, nonché sindaca di Pozzoleone.

Il processo di riordino delle autonomie locali, aggiunge Scuccato, va favorito e non imposto. Dalla Conferenza nazionale di Cagliari dello scorso luglio è nato un Manifesto di proposte diventato, per tutta l'Anci, una base di confronto con il Governo. Ha sortito diversi effetti concreti: tra i più importanti, il rinvio al 31 dicembre 2016 del termine per le gestioni associate contenuto nel Milleproroghe. «Al tavolo della consulta nazionale Piccoli Comuni di Ancì - spiega la sindaca - si sta già lavorando ad un progetto volto a superare l'obbligatorietà della gestione associata delle 10 funzioni fondamentali e per ragionare sulle nostre proposte, il tutto basato sulle scelte dei sindaci e dei cittadini».

Sul tema - che coinvolge 309 Comuni veneti - è stato chiesto un incontro con il presidente della regione, Zaia.

IN FUNZIONE UNA RETE DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE, ANCI, SERVECO E ISTITUTI
COMPRESIVI DEL TERRITORIO GROTTAGLIE

L'educazione ambientale parte dai banchi di scuola

Ai nastri di partenza il progetto Raee, giunto alla sua quarta edizione

RAFFAELLA CAPRIGLIA I GROTTAGLIE . L'educazione e la formazione sulla raccolta dei rifiuti iniziano dai banchi di scuola. E' stato avviato a Grottaglie il progetto Raee@scuola, alla sua quarta edizione. Il Comune è stato selezionato insieme ad altri 50 comuni su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un'iniziativa di comunicazione ed educazione ambientale, che punta ad insegnare agli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole primarie, il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. All'interno delle scuole - queste le modalità del progetto presentato in una conferenza - si raccolgono le apparecchiature, con l'ausilio della Serveco (l'impresa che gestisce sul territorio comunale la raccolta differenziata). L'adesione è frutto di una rete di collaborazione tra l'amministrazione comunale di Grottaglie (assessorati all'ambiente e alla pubblica istruzione, retti da Maurizio Stefani e Maria Pia Ettore), Anci (Francesco Donatelli), Serveco (Federico Villani) e degli istituti comprensivi del territorio. « L'ambizioso obiettivo è quello di rendere le scuole non solo luoghi della corretta gestione dei rifiuti, ma veri e propri centri permanenti di raccolta » è stato spiegato. Alla conferenza erano presenti il sindaco, **Ciro Alabrese**, l'assessore alla pubblica istruzione, **Ettore**, l'assessore all'ambiente, **Stefani**, l'assessore **Donatelli**, componente del direttivo Anci regionale, **Villani**, tecnico ambientale della **Serveco**, i dirigenti scolastici dei tre istituti scolastici coinvolti, **Marilena Annicchiarico**, responsabile del settore gestioni dirette, e **Concetta Blasi**, responsabile del servizio pubblica istruzione. « Significativa - è scritto nella nota di presentazione dell'iniziativa - la presenza delle scolaresche accompagnate dai rispettivi docenti che, con interesse, hanno partecipato alla manifestazione. E' stata evidenziata l'importanza delle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti, finalizzate al rispetto dell'ambiente ed al recupero di materiali nobili. Il sindaco ha sottolineato la « preziosa collaborazione delle scuole che, da sempre, si sono mostrate sensibili all'argomento, contribuendo a formare i cittadini di domani ». I dirigenti scolastici, « nel sottolineare la profonda valenza del progetto, hanno assicurato ampia collaborazione ». **Villani** ha commentato il contenuto di un video, il cui protagonista è il personaggio televisivo « **Baz** ». Sono state illustrate le modalità di smaltimento dei rifiuti. « Disfarsi dei Raee in maniera non conforme alle norme, significa rinunciare al recupero di materie prime importanti, riutilizzabili nei cicli produttivi, ma sopportare anche un costo per il Comune e per la società di gestione del ciclo dei rifiuti - ha dichiarato il sindaco **Alabrese** - oltre ad arrecare un danno alla salute, considerate le sostanze altamente nocive contenute nelle apparecchiature » .

INFRASTRUTTURE

Incompiute, ultima chiamata Lista finale entro il 31 marzo

Il ministro delle Infrastrutture ha fatto partire all'indirizzo delle amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado (ministeri, regioni, province autonome, Anci, Upi «e gli altri enti ed istituti nazionali, regionali e locali») una lettera in cui si invita «ad assicurare l'aggiornamento, il più possibile completo ed esaustivo, degli elenchi anagrafici delle opere incompiute entro il 31 marzo 2016». L'obiettivo finale è selezionare, sulla base della lista aggiornata, le opere da completare.

Foto: Graziano Delrio, incompiute, lettera, Calatrava

Politica

Borghi italiani in lotta per la loro esistenza

Si sentono sotto tiro: "Prima le Province, adesso noi", dicono con la brutta sensazione di chi vede avvicinarsi un capolinea. "Vogliono farci passare come gli spreconi, è partita la campagna per cancellarci, ma ci difenderemo", ripetono uno dopo l'altro. Si sono dati appuntamento una settimana fa a Volterra, fra le colline della Toscana, tanto per cominciare a contarsi: 112 sindaci di piccoli Comuni, di borghi di montagna, di paesi sulle isole, di centri sgranati lungo le pianure. Nomi semiclandestini della geografia come Piteglio (Pistoia), Montieri (Grosseto), Inverno e Monteleone (Pavia), Motta Montecorvino (Foggia), Colletterto Giacosa (Torino), Montegabbione (Terni), Ostrense (Ancona) eccetera, eccetera. Da nord a sud, da est a ovest fioccano le adesioni. Foto ricordo con fascia tricolore davanti al palazzo comunale che è fra i più antichi d'Italia: Palazzo Pretorio, posa della prima pietra anno 1208. Anche le immagini di sfondo sono importanti in certe battaglie, diventano simboli nella giornata dell'Orgoglio comunale come è stato un po' pomposamente ribattezzato il raduno. Parte da lì la battaglia per dire no "alle fusioni obbligatorie per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti". Il nemico è una proposta di legge parcheggiata nella commissione affari costituzionali della Camera, primo firmatario Emanuele Lodolini (Pd). "Qui gli schieramenti non contano", mette le mani avanti Sergio Pirozzi, primo cittadino di Amatrice, comune sui monti in provincia di Rieti: 2.648 anime in un territorio di 174 chilometri quadrati. Pirozzi ha due lavori: fa l'allenatore di calcio "in serie D" e il sindaco. "Per la carica di sindaco ricevo 650 euro netti al mese e non ci vivo. Cosa vogliono tagliare? Cosa pensano di risparmiare? Vengano a vedere cos'è l'Italia vista da qui, dai nostri piccoli comuni ogni volta in lotta perché ci vogliono tagliare il presidio ospedaliero, perché la scuola riduce le classi, la posta chiude uno sportello". Pirozzi è uno dei fondatori dell'Associazione Comuni dimenticati che ha raccolto circa 150 adesioni sparse per la Penisola, non soltanto dei sindaci che si sentono sotto tiro dalla proposta di legge Lodolini, ma anche di quelli più grandi, come Volterra che di abitanti ne fa 11mila: "Dobbiamo creare un fronte comune, dire che non contano soltanto i numeri e l'ottimizzazione delle risorse - spiega il sindaco Marco Buselli a capo di una lista civica - chi vive nei piccoli centri è già svantaggiato sul fronte dei servizi: se non vogliamo che la gente se ne vada via, serve un cambio di rotta. Servono investimenti, non tagli". Quello della fuga dai piccoli centri è un problema che va avanti da anni, un flagello. Flavia Loche lo sa bene, è il sindaco di Tonara, un paesino sardo della Barbagia Mandrolisai: "In dieci anni il mio paese ha perso 700 abitanti - racconta - e in cinque tutta questa parte della Barbagia ha visto chiudere una dopo l'altra cinquemila case". Cartelli con la scritta "vendesi" o edifici decrepiti abbandonati uno dopo l'altro. Il sindaco di Montieri, paese di montagna nel grossetano, per frenare il fenomeno che vede popolarsi il borgo di case decadenti ha provato a inventarsi un progetto: Una casa al prezzo di un caffè: "Sto convincendo chi ha lasciato il paese a vendere gli stabili a un prezzo più basso rispetto al mercato - spiega Nicola Verruzzi, sindaco Pd - abbiamo appena concluso una trattativa per un appartamento di 70 metri quadri in centro venduto a 13mila euro. Il nuovo proprietario si impegna a ristrutturarlo entro tre anni". Verruzzi non si illude di risolvere con questa operazione la fuga dal paese, ma almeno di richiamare nuovi villeggianti: "L'idea di decidere per legge la fusione dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti è sbagliata - riprende - noi facciamo già rete con le amministrazioni vicine, per esempio abbiamo la polizia municipale, una sola stazione per gli appalti e altri servizi associati. Su cosa possiamo ancora razionalizzare?". L'onorevole Emanuele Lodolini, firmatario della proposta di legge è consapevole di aver scatenato le proteste: "La mia voleva essere in un certo modo una provocazione, abbiamo progettato la fusione obbligatoria per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per fissare un tetto, ma abbiamo ipotizzato di lasciare due anni di tempo per decidere come e con chi, altrimenti procederanno le Regioni". "Conosciamo - prosegue il deputato - l'importanza dei Comuni nella gestione dei territori e vogliamo rafforzarli, dare loro più risorse e metterli in grado di gestirle meglio. Del resto la fusione è premiata con finanziamenti già nella

legge di stabilità". In Italia sono circa 200 i Comuni che sono andati volontariamente in quella direzione. "Nella mia zona tre Comuni si sono fusi, Trecastelli, in provincia di Ancona - riprende Lodolini - e insieme hanno più risorse e sono riusciti persino a ridurre le tasse". Il fatto è che diversi sindaci di piccoli borghi vivono l'obbligo delle fusioni come un'imposizione dall'alto che non tiene conto delle differenze che ci sono sul territorio e in cui anche la geografia fa sempre la sua parte: "Guardi che se invece della fusione si decidesse per l'unione a me va bene lo stesso", concilia Lodolini. Proprio in quella direzione sembra muoversi l'Anici, l'Associazione nazionale dei Comuni: "Abbiamo presentato una proposta al governo - spiega il vicepresidente Matteo Ricci - per riorganizzare gli 8mila comuni italiani in 1.500-1.700 Unioni dei Comuni, saranno i sindaci a individuare i bacini omogenei e a mettere insieme almeno tre funzioni. Su quali siano queste funzioni stiamo ancora riflettendo... ". La differenza è che con l'unione restano al loro posto i vari consigli comunali e i sindaci, con la fusione no. "Non è un problema di poltrone, ma di poter governare meglio le città - è il pensiero del sindaco Pirozzi - non posso chiedere a chi abita in un piccolo paese come il mio, Amatrice, che già ha una serie di svantaggi per la scuola dei figli, la sanità, la banda larga, di fare chilometri per andare a fare un certificato. Bisogna piuttosto detassare le imprese che investono nei piccoli borghi, mantenere i servizi e soprattutto i presidi ospedalieri". Essere piccoli a volte significa faticare a far sentire la propria voce: "Io ho aderito alla rete dei Comuni dimenticati proprio per questo, per poterci far ascoltare - interviene ancora Flavia Loche, il sindaco di Tonara a capo di una lista civica che è un misto di schieramenti, indipendentisti compresi - Io propongo, come ho spiegato a Volterra, di andare verso una fiscalità di diritto, la gente che abita nei piccoli centri deve pagare per i servizi che riceve e che, dalla sanità ai trasporti sono inferiori a quelle dei centri più importanti ".

FINANZA LOCALE

25 articoli

cittadini & balzelli

È Roma la città italiana più tartassata dalle imposte

Flavia Fiorentino

È Roma la città italiana dove il peso delle tasse locali è più alto. Tra addizionali regionali e comunali, Imu, Tasi e Tari lo scorso anno i romani hanno pagato 757 euro in più rispetto alla media nazionale. Secondo la Uil, alla Capitale seguono Napoli, Torino e Milano.

I romani sono i più tartassati d'Italia da tasse e balzelli locali. E il fenomeno sembra destinato a crescere. Secondo uno studio della Uil, infatti, i dati relativi alle singole città vedono la capitale in testa dove tra Imu, Tasi, Irpef (regionale e comunale) e Tari, l'esborso medio nel 2015 è stato di 2.726 euro pro capite mentre a Napoli di 2.576, Torino 2.458 euro, Milano 2.422.

Tra il 2013 e il 2015 una famiglia «campione» con un solo reddito da 24 mila euro, una casa di 80 metri quadrati e una piccola seconda casa ereditata, ha pagato 308 euro in più dell'anno precedente. Nel dettaglio, a Roma si è pagato in media 391 euro per le tasse relative alla prima casa, 1.386 euro per altri immobili, 415 euro di addizionale regionale e 216 per quella comunale e 318 euro di Tari.

A livello nazionale, invece, le imposte e le tasse locali, regionali e comunali, pagate dai cittadini tra il 2013 e il 2015, sono aumentate di 7 miliardi di euro (il 16,7% in più). Paragonando invece 2014 e 2015, l'aumento è stato di 2,5 miliardi (il 5,5% in più). In valori assoluti, tra addizionali regionali e comunali Irpef, Imu, Tasi e tariffa Rifiuti, nel 2015, l'introito per le casse di Regioni e Comuni è di oltre 49 miliardi di euro a fronte dei 42 pagati nel 2013, passando per i 46,5 miliardi di euro pagati nel 2014. «In definitiva - spiega Guglielmo Loy - segretario Confederale Uil - se tra il 2013 e il 2015 per 10 milioni di contribuenti la pressione fiscale è diminuita grazie agli 80 euro, la stessa cosa non si può dire per gli altri 30 milioni di italiani, tra cui 10 milioni di lavoratori dipendenti e 15 milioni di pensionati. Infatti, per quest'ultimi, la pressione fiscale dovuta all'incremento del fisco locale, è aumentata del 18,5% erodendo ulteriormente buste paga e cedolini di pensione. Certamente - ha aggiunto Loy - per il 2016 ci saranno alcuni benefici dovuti, soprattutto, all'eliminazione delle tasse sulla prima casa, ma il blocco degli aumenti delle tasse regionali e locali decisi con l'ultima legge di stabilità, non autorizza a stare tranquilli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Balzelli I romani sono i cittadini italiani più «spremuti»

BENI CULTURALI

Servizi dei musei, lo Stato si rimette in gioco

Antonello Cherchi

Da oggi la nuova Spa pubblica dei Beni culturali, nata dalla fusione di Arcus e Ales, diventa operativa. La neonata società che continuerà a chiamarsi Ales - avrà oltre 600 dipendenti, in gran parte provenienti dalla vecchia Ales. Dal canto suo, Arcus porterà circa 130 milioni di progetti da portare a termine. Ma soprattutto, continuerà ad occuparsi di art-bonus. La vera partita, però, si giocherà sulla gestione dei servizi aggiuntivi dei musei, finora appannaggio dei privati. Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, intende allargare il ventaglio dei concorrenti facendo partecipare anche la nuova Ales. «Niente contro i privati - afferma il ministro - mai direttori dei musei devono essere liberi di poter scegliere come concessionario anche una Spa pubblica». Servizi pagina 9 Oggi muove i primi passi la superSpa dei beni culturali. Voluta dall'ultima legge di Stabilità, che ha previsto la fusione per incorporazione di Arcus con Ales, la nuova società in house del ministero di via del Collegio Romano continuerà a fare ciò che le due Spa già facevano. In più, però, si occuperà di gestire i servizi dei musei - dai ristoranti, alle caffetterie, dai bookshop alle strutture di accoglienza e alle biglietterie - finora appannaggio esclusivo dei privati. Un giro d'affari che sfiora i 200 milioni di euro: più di 40 generati dai servizi veri e propri e quasi 140 dai biglietti. «Sia ben chiaro - afferma il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini - non ho niente contro i privati, che continueranno a essere della partita. Semplicemente, in campo ci sarà un nuovo soggetto. Il direttore del museo potrà scegliere se affidare alcuni servizi, o anche tutti, ai privati mediante gara oppure riservarli alla nuova Ales attraverso l'affidamento diretto, visto che si tratta di una società in house del ministero». Per far questo, la nuova Spa si dovrà riorganizzare. Nel frattempo, Arcus continuerà a gestire i progetti in cantiere e per i quali risultano già impegnati 130 milioni di euro, che fino a gennaio provenivano dalla quota del 3% delle risorse aggiuntive per le infrastrutture e che invece ora la legge di Stabilità ha voluto dirottare direttamente ai Beni culturali nella misura di 30 milioni l'anno per il periodo 2016-2019. Soprattutto Arcus si dedicherà a gestire l'art-bonus, la detrazione per chi investe nella salvaguardia del patrimonio, e le sponsorizzazioni. Dal canto suo, Ales continuerà a occuparsi, su incarico del ministero, di gestione del personale da impegnare in progetti culturali. In prospettiva, però, a questi due compiti se ne affiancherà un terzo. «Dovrà essere creata una divisione - spiega Franceschini che si occupi della gestione dei servizi aggiuntivi. Non si potrà farlo dall'oggi al domani, ma è comunque un'operazione che va portata a termine in tempi stretti». Se ne dovrà occupare il nuovo consiglio di amministrazione, che è stato nominato lo scorso mercoledì e che vede Mario De Simoni (fino all'altro ieri direttore generale di Palaexpo a Roma) come amministratore delegato, al quale si affiancano Debora Rossi, consigliere indicato dai Beni culturali, e Marco Macchia, in rappresentanza del ministero dell'Economia. Entro tre mesi il nuovo Cda dovrà adottare un piano di riorganizzazione aziendale e del personale. Si inizierà a lavorarci da oggi, perché secondo la legge - comma 324 della Stabilità (legge 208/2015) - la nuova società diventa operativa 15 giorni dopo l'iscrizione del nuovo statuto nel registro delle imprese, avvenuta il 4 marzo. I 15 giorni sono, dunque, caduti sabato scorso e, considerato il fine settimana, il debutto della nuova Ales avviene di fatto oggi. Arcus, pertanto, sparisce per sempre dalla scena. Già in passato si era tentato di sopprimerla: lo aveva fatto il Governo Monti, inserendola nel piano di spending review. La cancellazione, però, aveva usufruito di alcune deroghe, fino ad arrivare al Governo Letta, che con il decreto del Fare (DI 69/2013) aveva salvato Arcus. Da oggi, gli 11 dipendenti dell'ex società - non ci saranno l'amministratore Ludovico Ortona e il direttore generale Ettore Pietrabissa, che sono cessati dalla carica vengono, dunque, inglobati in Ales, che conta oltre 600 addetti. Un passo compiuto - recita la legge di Stabilità - per «assicurare risparmi della spesa pubblica» e per «razionalizzare» le società in house dei Beni culturali. Ma, soprattutto, per entrare nella partita dei servizi aggiuntivi.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Prossimo passo. Entro tre mesi il nuovo Cda dovrà presentare il piano di riorganizzazione aziendale e del personale La decisione. L'idea di accorpate Arcuse Alesè del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini (nella foto),e si inserisce nel quadro di riforme di razionalizzazione del dicastero di via del Collegio Romano

NON SOLO ARTE n Servizi aggiuntivi Sono quelli - ristoranti, caffetterie, punti vendita di libri e altri oggetti di merchandising, gestione delle biglietterie e delle altre strutture di accoglienza - ricavati all'interno dei musei e che hanno debuttato circa vent'anni fa, grazie alla legge Ronchey. I servizi aggiuntivi sono cresciuti pian piano, ma ancora non hanno dimostrato tutte le loro potenzialità. Sono stati assegnati tramite gare a concessionari privati, spesso riuniti in raggruppamenti temporanei di impresa per far fronte alle tante esigenze legate alla gestione di servizi così diversi. Da anni le concessioni sono in regime di prorogatio
Foto: L'arte del cappuccino. In alcuni musei si può entrare anche solo per bere o mangiare qualcosa

EDILIZIA NORME& TRIBUTI

Vincoli idrogeologici: no al silenzio-assenso

I lavori edilizi su immobili in aree con vincolo idrogeologico non possono beneficiare del silenzio assenso, né di altre procedure semplificate. A chiarire i limiti delle autorizzazioni nelle zone a rischio di frane e alluvioni (l'88% del nostro territorio) è il collegato ambientale, in vigore dal 2 febbraio. La legge richiede il nulla osta dell'Autorità preposta al vincolo prima di avviare i lavori. pagina 25 Il Collegato ambientale (legge n. 221 del 28 dicembre 2015) introduce nuove procedure, più complesse, per mitigare il rischio idrogeologico, aspetto che interessa gran parte del territorio nazionale. In edilizia questo ha un impatto immediato perché nelle numerose zone soggette a questo vincolo le semplificazioni introdotte di recente sono applicabili in misura limitata. Secondo un recente studio di Ispra (Dissesto idrogeologico in Italia-dicembre 2015), oltre l'88% dei Comuni è a rischio idrogeologico e questa problematica interessa quasi sette milioni di persone. A fronte di ripetuti tragici eventi accaduti negli ultimi decenni (frane e alluvioni), il legislatore è intervenuto a più riprese, rendendo obbligatoria per i Comuni la redazione dei Piani di assetto idrogeologico (legge n. 183/89), prevedendo l'obbligo per i Comuni ad alto rischio di predisporre un piano emergenziale (legge n. 267/98), fino al più recente Dlgs n. 49/2010, che ha dato attuazione alla direttiva 2007/60/ Ce per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico a livello europeo. Grazie, poi, all'assoggettamento di piani e programmi alle procedure di Vas (valutazione ambientale strategica), il rischio idrogeologico ha assunto sempre più rilevanza a livello di pianificazione urbanistica. La necessità di tutelare il territorio, però, si scontra con l'altra faccia della medaglia, ovvero la necessità di semplificare le procedure amministrative, incluse quelle in materia edilizia. Ci si riferisce in particolare alle modifiche introdotte dalla legge n. 134/2012 rispetto allo sportello unico per l'edilizia, che, attraverso la conferenza di servizi, è competente ad acquisire tutti gli atti preliminari di assenso necessaria a completare l'istruttoria, inclusi quelli delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio del patrimonio storico-artistico e, oggi, anche dell'assetto idrogeologico. Ancor più rilevante la semplificazione introdotta dal Dl n. 69/2013 che ha esteso il silenzio assenso alle domande di permesso di costruire che non vengono concluse con provvedimento espresso motivato entro 30 giorni dal completamento della relativa istruttoria. Per non parlare poi dell'introduzione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e Cia (comunicazione inizio lavori) anche in edilizia. A seguito delle modifiche introdotte dal Collegato ambientale, tuttavia, le semplificazioni edilizie - così come quelle più generali introdotte al procedimento amministrativo (legge n. 241/90) - incontrano un ulteriore limite applicativo oltre a quelli già preesistenti relativi ad aspetti essenziali primari, tra cui la tutela dell'ambiente, del paesaggio, nonché la salute e sicurezza delle persone. Dal 2 febbraio scorso - data di entrata in vigore del Collegato ambientale, a tali aspetti essenziali si aggiunge anche il rischio idrogeologico, con conseguente maggiore attenzione agli interventi su immobili interessati da vincolo idrogeologico (di fatto gran parte del patrimonio edilizio esistente). L'attività edilizia libera (ossia senza titolo edilizio), ad esempio, deve comunque considerare e rispettare anche le previsioni normative e regolamentari comunali poste a tutela del rischio idrogeologico. Gli interventi sottoposti a Dia, Scia o Cia (secondo le specifiche discipline regionali) devono ottenere preventivamente atti pareri relativi all'assetto idrogeologico laddove previsto dalla normativa applicabile. Ed è escluso il ricorso alle autocertificazioni o a attestazioni e asseverazioni da parte di tecnici abilitati. Il permesso di costruire non si forma per silenzio assenso nel caso in cui, rispetto all'intervento in progettazione sussista un vincolo idrogeologico e non sia ottenuto il relativo parere favorevole (momento da cui iniziano a decorrere i 30 giorni per il silenzio assenso). Anzi, qualora venga rilasciato un parere negativo, la mancata formale conclusione del procedimento principale, comporta il rigetto della domanda di permesso di costruire. L'equilibrio tra tutela del territorio e semplificazione edilizia, dunque, si fa sempre più precario, considerato che il rischio idrogeologico interessa una parte rilevante del nostro patrimonio immobiliare. Da un lato, non possono

essere sicuramente trascurati aspetti sempre più importanti per la tutela della collettività, dall'altro, le amministrazioni dovranno strutturarsi e operare in modo da non ostacolare o ritardare lo sviluppo sostenibile evadendo le richieste dei privati nei tempi di legge.

Procedure a confronto

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA IMMOBILE SENZA VINCOLO IDROGEOLOGICO

Non necessita di titolo abilitativo, ma deve rispettare la normativa urbanistica comunale, la normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) **IMMOBILE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO** Deve rispettare la normativa urbanistica comunale, la normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitaria, di efficienza energetica, e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). In più deve rispettare la disciplina sul rischio idrogeologico (ad esempio: piano di assetto idrogeologico) Le autorizzazioni ai lavori necessarie con e senza vincolo idrogeologico

PERMESSO DI COSTRUIRE

L'istruttoria è completata entro sessanta giorni (con (acquisizione pareri tramite sportello unico e conferenza di servizi). La conclusione del procedimento avviene entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si ha silenzio assenso I trenta giorni per la conclusione del procedimento decorrono dal rilascio dell'atto di assenso per gli aspetti idrogeologici. Altrimenti , decorsi trenta giorni, la domanda di permesso di costruire si intende respinta

DIA, SCIA E CIA

In caso di attività edilizia regolata da Dia (denuncia di inizio attività) Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e Cia (comunicazione inizio lavori) La conformità dell'intervento è dichiarata e asseverata nel titolo edilizio e i pareri possono essere sostituiti da autocertificazione, attestazioni e asseverazioni Deve essere acquisito preventivamente il parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela dell'assetto idrogeologico (così come per aspetti di tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale)

ACCERTAMENTO NORME& TRIBUTI

Rettifiche catastali sempre da motivare

Antonio Iorio

Gli accertamenti catastali sono a rischio di nullità se non vengono adeguatamente motivati: è questo il principio ormai costante che emerge dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, chiamata spesso, negli ultimi tempi, ad affrontare cause legate alle rettifiche operate dalla ex agenzia del Territorio. In più occasioni è stata ribadita dai giudici la necessità di esposizioni non schematiche. pagina 21 Accertamenti catastali a rischio di nullità se non adeguatamente motivati: è il principio ormai costante che emerge dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, chiamata spesso, negli ultimi tempi, ad affrontare cause legate alle rettifiche operate dalla ex agenzia del Territorio. Il classamento di un immobile è necessario per l'attribuzione della rendita catastale, che di fatto, esprime il valore di ogni unità. A questo fine, occorre considerare sia le singole caratteristiche dell'immobile (come ad esempio la dimensione, l'epoca di costruzione, la struttura e la dotazione impiantistica, la qualità e lo stato edilizio, la presenza di pertinenze comuni o esclusive, il livello di piano), sia il contesto in cui è ubicato (riscontrando il grado di urbanizzazione dell'area circostante, la presenza di infrastrutture o la vicinanza alle principali vie di comunicazione). In sintesi dunque, ogni unità immobiliare è qualificata con una determinata categoria e, in relazione alla "qualità" dell'immobile, con una specifica classe. Per ogni Comune è stabilita una tariffa per ogni classe che, moltiplicata per la dimensione del fabbricato (vano, metro quadrato o metro cubo) dà la rendita catastale. Gli uffici, per "aggiornare" questo valore possono rettificare la rendita sia di un singolo immobile, sia di tutte le unità presenti in un determinato quartiere o zona. Le cause che rendono necessario un riclassamento sono riconducibili a due categorie: e la variazione subita dalla microzona comunale in cui è ubicato l'immobile, come ad esempio il miglioramento della viabilità, la realizzazione di scuole, ospedali; r l'esecuzione di opere a cura del possessore, volte alla ristrutturazione del fabbricato. Per la Cassazione (sentenza 6593/2015), a prescindere dall'impulso che ha dato avvio alla procedura di classamento, questa attività è (e resta) una procedura «individuale», che va effettuata considerando i fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliare. Si tratta così di un unico criterio che consente di identificare il «parametro globale di apprezzamento» del fabbricato stesso. Gli atti di accertamento catastali, sebbene possano dipendere da vari fattori, spesso riportano una motivazione sintetica e schematica che difficilmente risponde ai requisiti minimi per la validità dell'atto. La Suprema corte ha da tempo dichiarato la nullità degli atti privi di motivazione poiché questa ha carattere sostanziale e non solo formale: non si tratta infatti di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuente, ma circoscrive l'eventuale successivo giudizio (sentenza 20251/2015). La Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia (sentenza 1043/67/2016), in virtù di questo principio, ha affermato che la motivazione "integrata" nella costituzione dell'ufficio, quindi dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, non consente al contribuente di difendersi e pertanto l'atto è nullo (in questo senso anche Ctp Milano, sentenza 1419/12/2016). Per la Ctr di Roma (sentenza 1075/21/16), non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento che faccia riferimento a un generico scostamento del valore dell'immobile ovvero a non precisate opere edilizie eseguite. Occorre così che il provvedimento, per garantire il diritto di difesa, contenga: e la menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune; r l'indicazione delle trasformazioni edilizie; t l'indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all'unità oggetto di riclassamento, quando l'atto sia conseguente a un aggiornamento o a un'incongruità rispetto ad altri immobili (sentenza 23247/2014). Il contribuente quindi, dovrà comprendere i motivi della variazione eseguita dall'ufficio, per riscontrarne la correttezza ed eventualmente decidere di ricorrere al giudice tributario.

In sintesi

IL CLASSAMENTO DELL'IMMOBILE 8 L'ufficio potrebbe anche attribuire una rendita dopo aver eseguito una perizia-sopralluogo

8 La rendita catastale esprime il valore del fabbricato, considerando sia le caratteristiche proprie dello stesso, sia il contesto nel quale è ubicato, usando anche criteri comparativi. Ogni Comune è suddiviso in zone censuarie, a ciascuna delle quali sono attribuite una o più tariffe delle diverse classi che possono essere attribuite agli immobili presenti

LA MOTIVAZIONE

8 Dall'atto si devono evincere gli elementi sui quali l'ufficio ha fondato la rettifica 8 Se è stata eseguita anche una valutazione comparativa occorre che siano individuati gli immobili-paragone e ove sia fatto riferimento a un altro atto, questo dovrebbe essere allegato 8 Il contribuente deve poter «agevolmente» riscontrare la correttezza dei dati e dell'iter seguito. Il provvedimento che non sia adeguatamente motivato è nullo

IL RICORSO

8 Gli accertamenti catastali dal 1° gennaio 2016 sono divenuti atti reclamabili e pertanto, per i ricorsi presentati oltre questa data, occorrerà attendere i 90 giorni previsti per la fase di mediazione, prima della costituzione in giudizio

LA DIFESA

8 Innanzitutto occorre verificare se è stato assolto l'obbligo di motivazione poiché l'eventuale vizio va rilevato nel ricorso introduttivo e l'ufficio non può integrare o sanarlo in sede di costituzione in giudizio. 8 Se i dati sono sufficientemente chiari, occorre verificarne la correttezza e nel caso difendersi sull'incongruità degli stessi rispetto alle caratteristiche del fabbricato

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

8 Trattandosi di un ricorso ordinario, il contribuente potrebbe richiedere - una volta costituito in giudizio - che sia disposta la sospensione degli effetti dell'atto. 8 A questo fine, occorre che possa subire un danno nelle more del giudizio. È necessario così documentare tutte le maggiori spese cui è soggetto in conseguenza della nuova rendita attribuita e dimostrare che il sostenimento delle stesse può risultare eccessivamente gravoso

Alberto Oliveti Presidente Adepp INTERVISTA

Prima del progetto viene la formazione

«Non basta avere un buon business plan per ottenere un finanziamento»

Aiutare i professionisti a elaborare progetti meritevoli di finanziamento e spingere le Regioni a procedere con i bandi, spiegando loro le peculiarità del mondo professionale. Sono le due priorità dell'Adepp, l'associazione degli enti previdenziali privati, che stanno puntando sul rafforzamento delle prestazioni di welfare e sul sostegno al lavoro per i giovani. Presidente Oliveti, in un contesto che vede oltre l'80% dei professionisti italiani lavorare in studi singoli, quali possibilità può effettivamente aprire l'accesso ai fondi europei? Moltissime. I fondi europei, nazionali e regionali possono essere la risposta a una serie di problematiche che un mercato del lavoro sempre più globalizzato sta ponendo soprattutto ai liberi professionisti. La crisi che ha investito tutte le categorie ha prodotto non solo un calo dei redditi drammatico ma una chiara impossibilità ad avviarsi verso l'innovazione che l'evoluzione delle tecnologie impone. La formazione, l'innovazione ma anche l'ampliamento degli studi sono tutti aspetti contenuti nei bandi europei e regionali. Può essere facilitato anche l'accesso al credito, che spesso rappresenta un problema anche per i liberi professionisti. Quanto alla complessità dei bandi e delle procedure, l'Adepp, così come molte casse di previdenza, stanno avviando percorsi per erogare ai propri iscritti servizi in questo campo. Qual è, secondo lei, la criticità maggiore per l'accesso dei professionisti ai fondi Ue? La necessità di formazione e di informazione. Su questi due aspetti, infatti, si concentra l'attività dell'Adepp. Non basta avere un buon progetto per ottenere il finanziamento: è indispensabile prima conoscere gli ambiti previsti dai bandi e poi, certo, essere in grado di elaborare un buon business plan. Inoltre, l'inserimento dei professionisti nell'accesso ai bandi europei è ancora nella fase sperimentale e quindi bisogna continuare a fare un lavoro di lobby nel senso buono del termine per spiegare un mondo che è evidentemente complesso, che racchiude categorie molto diverse tra loro.

Foto: www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Foto: La versione integrale dell'intervista

Le modalità dei ricorsi. Le modifiche introdotte dal Dlgs 156/2015 hanno creato un doppio binario in base alla data di notifica

Dal 2016 l'atto è soggetto a reclamo

LA POSSIBILITÀ Anche in sede catastale il contribuente può invocare la sospensione cautelare degli effetti
Laura Ambrosi

L'accertamento catastale va impugnato davanti alla commissione tributaria secondo le regole ordinarie. Recentemente, peraltro, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 2950/2016) hanno confermato che, se il contribuente contesta le risultanze dei pubblici registri e richiede una variazione dei dati negli stessi contenuti, la giurisdizione è, appunto, del giudice tributario. Il ricorso deve essere notificato all'ufficio che ha emesso il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso. In seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs 156/2015, l'accertamento catastale è un atto reclamabile e pertanto occorre attendere 90 giorni prima della costituzione in giudizio. In questo arco temporale, l'ufficio valuta le motivazioni del contribuente e, nel caso, rettifica o annulla il provvedimento. L'istituto del reclamo anche per gli atti catastali trova applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a partire dal 1° gennaio 2016. Poiché in passato questi provvedimenti non erano soggetti a mediazione, i ricorsi presentati entro il 31 dicembre 2015 dovevano seguire le regole ordinarie. Si pensi a un accertamento catastale notificato il 16 dicembre 2015: il contribuente che ha notificato il ricorso entro la fine del 2015, doveva costituirsi in giudizio entro il 14 gennaio 2016. Il contribuente che ha notificato il ricorso dopo il 1° gennaio, invece, poiché questo ha anche gli effetti del reclamo, dovrà attendere i 90 giorni previsti prima della costituzione in giudizio. La difesa del contribuente dovrà essere indirizzata innanzitutto a contestare eventuali elementi errati considerati dall'ufficio che possano influire sul valore del fabbricato. Eventuali fotografie potrebbero meglio rappresentare lo stato conservativo e documentare così che la nuova rendita attribuita non ne rappresenta il reale valore. Preliminarmente, però, ove i dati in base ai quali l'ufficio ha rettificato il classamento non siano chiaramente identificabili, occorrerà rilevare anche il vizio di motivazione (si veda l'altro articolo in pagina). Sebbene poi possa apparire singolare, davanti a un accertamento catastale, il contribuente potrebbe chiedere alla commissione che siano sospesi gli effetti dell'atto nelle more del giudizio. Come infatti avviene nei ricorsi contro gli avvisi di accertamento, è sempre possibile la richiesta cautelare. Poiché però nella maggior parte dei casi non sono pretese somme, occorrerà che il contribuente documenti in che misura la nuova rendita può arrecargli un danno grave e irreparabile. Tutte le imposte la cui base imponibile dipende da questo valore, infatti (Imu, imposta di registro, ipotecaria o catastale, e così via) dovranno essere calcolate secondo la nuova rendita accertata, a prescindere dal fatto che il provvedimento risulti pendente.

I termini. Dopo i lavori

Correzioni oltre i 12 mesi solamente con atti ad hoc

A.I.

I proprietari di immobili sono obbligati a comunicare le modifiche usando procedure automatizzate, il cosiddetto software Docfa (Dm 701 del 19 aprile 1994). Il dichiarante deve proporre la rendita catastale, fornendo nel caso anche documentazione a supporto. Entro 12 mesi dalla data di presentazione della variazione, l'ufficio può rettificare la rendita proposta dal contribuente (articolo 1, comma 3 del Dm 701/1994). Con la circolare 189/1996, l'ex agenzia del Territorio precisava che la decorrenza di questi termini, senza che ci siano state modifiche della rendita catastale da parte dell'ufficio, configura un silenzio assenso che rende definitiva la rendita. La circolare 7/2005, sempre dell'ex agenzia del Territorio, ha precisato che, entro gli stessi 12 mesi, deve essere notificato al contribuente il provvedimento di rettifica della rendita. Non di rado, però, gli uffici rettificano anche oltre tale data la rendita proposta. La norma però prevede che in questa ipotesi serva un provvedimento specifico e motivato. In base al documento di prassi dell'ex agenzia del Territorio, l'attività accertativa dell'amministrazione può svolgersi in due fasi: e la verifica del classamento e della rendita proposta entro 12 mesi dalla loro attribuzione; e oltre questo termine, poiché la rendita diventa definitiva, l'Agenzia può procedere solo con un provvedimento in autotutela adeguatamente motivato.

Tributi locali. La Ctp di Milano annulla il documento non preceduto dall'avviso di accertamento

La cartella Tarsu «inciampa» sulla trasparenza dei conteggi

Luigi Lovecchio

La cartella di pagamento della Tarsu emessa senza la precedente notifica di un avviso di accertamento è nulla, poiché è solo con l'avviso di accertamento che viene portata a conoscenza del contribuente l'obbligazione tributaria, in tutti i suoi elementi. La cartella di pagamento rappresenta invece un mero strumento di pagamento delle somme pretese con l'atto di accertamento. La Ctp di Milano, con la sentenza 1067/1/2016 depositata il 4 febbraio (presidente Roggero, relatore Chiametti), ha pertanto annullato la cartella della Tarsu 2012. Il contribuente aveva ricevuto la cartella di pagamento della Tarsu, con l'addebito del tributo dovuto in via ordinaria per l'annualità 2012. Contro questa cartella è stato proposto ricorso, deducendo tra l'altro la poca chiarezza del documento, contenente la mera indicazione di metrature e tariffe che non consentivano, di per sé, di comprendere pienamente la portata della richiesta. Il giudice ha condiviso l'eccezione di scarsa intelligibilità dell'atto e lo ha annullato, in base alle motivazioni citate. La conclusione dei giudici non appare sorretta dalla disciplina di legge, anche se è espressione di una esigenza comprensibile. La Tarsu, esattamente come la Tares e la Tari, è un tributo che normalmente si versa sulla base della liquidazione d'ufficio. Questo significa che, a differenza che nell'Imu o nell'Irpef, nelle quali il contribuente effettua i conteggi a propria cura, il calcolo del tributo dovuto avviene da parte del Comune, in base, da un lato, alla denuncia presentata, dall'altro, alle tariffe deliberate. L'esito di questo conteggio è comunicato al contribuente, prima, con un avviso bonario, poi, in caso di mancato pagamento, con la cartella di pagamento che, si badi, non addebita somme aggiuntive, a parte il costo della notifica. La disciplina di legge, al contrario di quanto osservato dal collegio, non prevede l'emissione di un avviso di accertamento. Questo atto è invece eventuale e consegue a infedeltà od omissioni commesse dal contribuente. Sotto un profilo più generale, nel diritto vivente l'avviso di accertamento non si configura più come un provvedimento necessario per l'attuazione dell'obbligazione d'imposta, qualificandosi come atto della procedura di controllo che manifesta all'esterno le contestazioni dell'ente impositore. Questo significa che laddove l'ente si limiti a liquidare gli importi dovuti in base ai dati dichiarati, non si ricorre all'atto di accertamento. Sotto un altro profilo, vale ricordare la distinzione tra il ruolo volontario e il ruolo coattivo. Il primo rappresenta lo strumento ordinario di pagamento del tributo, mentre il secondo deriva da un inadempimento del contribuente. Nel caso specifico, si era in presenza di un ruolo volontario. È indubbio comunque che l'applicazione del prelievo sui rifiuti ponga un problema di comprensibilità dei conteggi eseguiti. E a questo fine lo spazio riservato alla motivazione della cartella di pagamento potrebbe rivelarsi insufficiente. Sarebbe quindi opportuno che i Comuni trasmettessero annualmente ai cittadini, unitamente ai bollettini di pagamento, un prospetto esplicativo dell'importo richiesto.

Compravendite. Irrilevante la richiesta di un permesso di costruire previa demolizione

La casa abitata al rogito non è tassabile come area

Giorgio Gavelli

La cessione di un fabbricato ancora abitato dai cedenti non può essere «riqualificata» ai fini dell'imposizione diretta in una cessione di area edificabile, neppure se tempo prima la parte venditrice aveva richiesto un permesso di costruire previa demolizione, poi effettivamente realizzata dall'immobiliare acquirente: così ha deciso la Ctp di Forlì con la sentenza 260/01/2015 (presidente Urizio, relatore Paradisi). L'articolo 67 del Tuir non assoggetta a Irpef le plusvalenze da cessione di fabbricati se posseduti per almeno cinque anni, se ricevuti per successione ovvero se, per la maggior parte del periodo di possesso, hanno costituito l'abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Le plusvalenze realizzate su aree edificabili, invece, sono sempre plusvalenti. Per questo, da anni (si veda la risoluzione 395/E/2008) gli uffici "trasformano" in sede di accertamento plusvalenze derivanti da atti di cessione di fabbricati in plusvalori «da vendita di aree», in base a una serie di «elementi indiziari» quali la natura dell'acquirente (generalmente una società immobiliare), la intervenuta demolizione del fabbricato successiva alla vendita (con iter amministrativo talvolta iniziato a nome dei cedenti) e la consistenza del corrispettivo (anche se non si comprende perché un fabbricato che insiste su questa area dovrebbe essere ceduto a prezzi inferiori). Nel caso specifico, i cedenti hanno dimostrato che, al momento della vendita, risiedevano ancora nell'unità immobiliare, che era in buono stato di conservazione come da documentazione fotografica. Sul tema, la giurisprudenza di merito si è spesso divisa, ma il problema sembrava risolto dopo che due sentenze della Cassazione (la 4150/2014 e la 15629/2014) hanno fissato alcuni principi fatti propri anche dalla Ctp: la tassazione del cedente non può mai dipendere da scelte discrezionali e future dell'acquirente (che cosa accade se questi, cambiando idea, si limita a ristrutturare o se rivende l'immobile così com'è?). Inoltre, l'esame dei documenti accompagnatori della legge 413/1991 (che ha introdotto l'imposizione della plusvalenze derivanti dalle aree) consente di concludere che un'area edificata - avendo già ottenuto a suo tempo una destinazione edificatoria che ne ha incrementato il valore - non può essere riqualificata in un'area edificabile. Queste sentenze hanno orientato decisamente la giurisprudenza di merito (per tutte: Ctr Roma 2751/22/2015, Ctp Varese 617/5/2015, Ctp Bergamo 680/2/2015, Ctr Liguria 91/1/2015, Ctr Emilia-Romagna 189/20/2015). Va però segnalato che altre due recenti pronunce di Cassazione, riguardanti lo stesso contribuente (12294/2015 e 16983/2015), sembrano aprire una diversa interpretazione, basata sulla (presunta) «causa concreta» del negozio giuridico e sugli (altrettanto presunti) «interessi effettivi» che le parti avrebbero inteso realizzare. Si tratta di concetti che richiamano l'abuso del diritto (attualmente disciplinato dall'articolo 10-bis della legge 212/2000), e che sembrano fuori luogo per chi non fa altro che cedere la propria abitazione principale.

Siti di interesse nazionale. Le decisioni passano da Palazzo Chigi al ministero

Ai privati l'iniziativa sul danno ambientale

Oltre all'intervento sulle procedure edilizi, il Collegato ambientale (legge n. 221/2015) riscrive le procedure e i criteri per la definizione transattiva del danno ambientale rispetto ai siti di interesse nazionale. L'articolo 31, infatti, abroga la precedente disciplina (articolo 2 del DL n. 208/2008) - salvi i procedimenti per i quali sia già stato comunicato lo schema di contratto - e introduce un nuovo articolo (306 bis) al Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006). La nuova procedura - ad una prima lettura - parrebbe più semplice e snella di quella previgente, in quanto non è più prevista l'approvazione dello schema di transazione da parte della Presidenza del consiglio, bensì è il ministero dell'Ambiente a gestire la transazione, ottenendo il preventivo parere di Regione, Comuni e Ispra mediante conferenza di servizi, nonché il successivo parere di avvocatura dello Stato e Corte dei conti. L'iniziativa, però, è sempre in mano al privato che avvia la procedura presentando una propria proposta che: 1 individui gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa; 1 in caso di riparazione compensativa, tenga conto dei tempi della riparazione primaria e della riparazione complementare; 1 se non è possibile risarcire risorsa con risorsa e servizio con servizio, contenga una liquidazione del danno per equivalente economico; 1 preveda un piano di monitoraggio in caso di inquinamento residuo; 1 tenga conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati; 1 in caso di concorso di più soggetti, sia formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri; 1 contenga idonee garanzie finanziarie. Alcuni dei criteri transattivi destano qualche perplessità. In particolare, rimane la possibilità di quantificare il danno residuo per equivalente economico, possibilità che è stata messa in discussione in passato anche a livello europeo e che aveva portato problemi applicativi, tanto che questa possibilità, residuale, era stata limitata ai costi del mancato ripristino in forma specifica (legge n. 97/2013). Ulteriori dubbi desta altresì la necessità di prevedere una proposta che consideri il danno ambientale cagionato anche da altri soggetti, con sostanziale ribaltamento del diritto di rivalsa dal ministero agli stessi privati proponenti la transazione. La procedura, peraltro, deve sempre presupporre la pendenza di un giudizio e trova applicazione solo rispetto ai siti di interesse nazionale. Cosa succede per gli altri siti non di interesse nazionale? Può il ministero definire transazioni anche rispetto a questi siti? E come? La risposta non è scontata. La recente novella, tuttavia, offre uno spunto di riflessione in più. Il nuovo articolo 306 bis (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale) è stato inserito subito dopo l'articolo 306 (Determinazione delle misure per il ripristino ambientale), il quale prevede la possibilità per il ministero di valutare l'opportunità di un accordo con l'operatore interessato attraverso accordi sostitutivi di provvedimento (articolo 11 della legge n. 241/1990). La consequenzialità logica delle due norme e l'assonanza dei relativi titoli potrebbe portare a ritenere che anche per i siti non di interesse nazionale sia possibile definire accordi transattivi con il ministero attraverso accordi sostitutivi di provvedimento e, quindi, attraverso una procedura più elastica, salvo voler applicare analogicamente i principi stabiliti dall'articolo 306bis. In tal caso, però, il rischio è che tali transazioni difficilmente possano andare a buon fine, soprattutto rispetto ad operatori e situazioni minori.

L'ANALISI

Partecipate, l'ostacolo paradossale alle fusioni

Stefano Pozzoli

Il nuovo Testo unico sulle partecipate riprende due idee di fondo che Cottarelli aveva sostenuto con forza nel suo programma di razionalizzazione. La prima era la necessità di ridurre il numero delle aziende pubbliche locali, perché anche solo dal numero nasceva un costo della complessità a suo vedere superfluo. La seconda era che per contenere il fenomeno occorresse anzitutto limitare al massimo la possibilità di costituire nuove partecipate. È vero infatti che negli ultimi anni, come testimonia l'ultimo rapporto dell'Economia, il fenomeno è andato gradualmente ridimensionandosi (quasi 500 nuovi organismi nel 2002, contro i meno di 200 del 2013, ultimo dato disponibile) ma resta comunque rilevante. Il Testo unico cerca dunque giustamente di arginarlo, agendo sulla procedura di costituzione delle nuove società, sia nel caso di partecipazione diretta sia indiretta. Il Comune dovrà adempiere agli oneri di motivazione analitica previsti dall'articolo 5, cioè dimostrare la compatibilità dell'intervento finanziario e di convenienza economica oltre che di economicità dell'azione amministrativa e perfino «in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate». Elementi, in particolare quest'ultimo, non banali da documentare razionalmente. Prima dell'adozione, l'atto andrà inviato alla Corte dei Conti che dovrà esprimersi entro 30 giorni. Dopo l'approvazione del consiglio comunale, la delibera dovrà essere inviata all'Antitrust: un doppio "controllo" che suscita delle perplessità, in ragione dei possibili orientamenti difformi tra le due istituzioni, che non potranno non creare complicazioni. Al di là di questo rischio, se lo spirito è di ridurre la proliferazione di nuove società la norma pare condivisibile per le partecipazioni dirette. Non sembra utile, invece, applicare la stessa procedura anche alle partecipazioni indirette, e non solo per le nuove costituzioni ma anche per le acquisizioni e, a quanto pare, anche per le quotate (articolo 8, comma 3). Questo può provocare l'effetto opposto a quello voluto, perché si impedisce di fatto alle società pubbliche di partecipare alle gare per l'acquisto di altre aziende in dismissione, visti i tempi prevedibili per arrivare a essere autorizzati dagli enti soci. Per quanto riguarda le società quotate, poi, si tratterebbe di una limitazione a operare sul mercato davvero difficile da comprendere. È possibile immaginare una società attiva sui mercati finanziari che, per concorrere all'acquisto di una partecipazione, debba attendere le deliberazioni delle decine di enti suoi soci e sia perfino costretta a esplicitare il prezzo della offerta? Sembra, in realtà, che il tutto nasca da un problema di coordinamento tra gli articoli del testo unico: l'articolo 8 (acquisto di partecipazioni) rinvia alla procedura sulla costituzione di società (articolo 7), e pare non focalizzare la questione, che è invece definita all'articolo 5, dove viene estesa appunto sia alla costituzione sia alla acquisizione di società. Scelta opportuna per le partecipate dirette, ma contraria all'interesse generale per quelle di secondo livello, almeno nel caso delle acquisizioni.

Corte dei conti. Allo staff non possono essere assegnati compiti di supporto amministrativo

Incarichi illegittimi, paga il sindaco

NIENTE DEROGA Non scatta l'esimente della buona fede perché le norme violate sono «principi fondamentali» di facile interpretazione

Arturo Bianco

Matura responsabilità amministrativa in capo al sindaco che assegna ai collaboratori dell'ufficio di staff compiti di supporto agli uffici e, in questo caso, si deve dare per presupposto il danno. La responsabilità non si estende né al dirigente che ha dato il parere di regolarità tecnica, né ai dirigenti e segretari che sono intervenuti in una fase limitata, e il sindaco non può invocare la carenza di specifica competenza professionale in quanto si è in presenza di violazioni macroscopiche. A riduzione del danno non possono essere invocati i vantaggi comunque conseguiti dall'ente con l'attività dei collaboratori. Possono essere così sintetizzate le dure conclusioni della sezione di appello della Corte dei Conti della Sicilia, con la sentenza 27/2016. La Corte ha condannato il sindaco di un Comune che ha assegnato incarichi di collaborazione ex articolo 90 del Tuela risarcire all'ente tutti i compensi erogati. La sentenza deve essere segnalata soprattutto per la rigidità con cui considera fonte di responsabilità amministrativa lo svolgimento di compiti di supporto alle strutture amministrative da parte dei collaboratori dell'ufficio di staff, per la lettura assai riduttiva dell'esimente della buona fede per gli amministratori e per la limitazione degli ambiti di maturazione di responsabilità in capo ai dirigenti che esprimono pareri contabili o intervengono in misura limitata nel conferimento dell'incarico. L'ufficio di staff è uno strumento di supporto dell'organo politico e non può essere destinato a compiti analoghi nei confronti delle strutture amministrative, perché in questo caso sarebbe violato il principio di distinzione delle competenze tra organi di governo e dirigenti. Da sottolineare che la sentenza si riferisce a scelte compiute prima dell'estate del 2014, cioè dell'entrata in vigore del DL 90/2014 che vietano espressamente agli uffici di staff di adottare atti di gestione, rafforzando quindi il principio. Il conferimento di incarichi con queste finalità deve seguire le procedure ordinarie e rispettare i principi dettati per le collaborazioni: il riferimento è all'articolo 7 del DLgs 165/2001. Nel caso specifico, invece, gli incarichi conferiti violavano questi principi in quanto non erano di «alta specializzazione»; non era stata compiuta la preventiva verifica dell'assenza di analoghe professionalità all'interno dell'ente; non vi era l'individuazione in modo chiaro dei compiti assegnati, con la connessa verifica che non dovesse trattarsi di attività ordinarie, e non erano stati individuati i criteri per la definizione dei compensi. La sentenza aggiunge che, in questi casi, «i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l'erario». Altrettanto rigida è la considerazione sull'impossibilità di ridurre la sanzione in ragione del vantaggio conseguito dall'ente in quanto si deve escludere che «una qualche utilità possa attribuirsi ad una prestazione conseguente a un incarico conferito contra legem». La sentenza prende invece una posizione "garantista" sulla maturazione di responsabilità amministrativa in capo al dirigente che ha dato il parere di regolarità contabile in quanto questa attività è limitata agli aspetti contabili «con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine all'intrinseca legittimità del procedimento». Analoga posizione viene assunta per il coinvolgimento del dirigente del settore personale e del segretario, in quanto il loro intervento si era limitato alla fase iniziale. Infine, non costituisce esimente l'assenza di una specifica competenza professionale in capo al sindaco che deve «acquisire le necessarie cognizioni», soprattutto perché sono stati «violati i principi fondamentali che presiedono all'attività amministrativa, nonché disposizioni di facile interpretazione».

QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Appalti, cambia l'esame dell'offerta anomala Nell'edizione online oggi: 8 Codice appalti, come cambia la valutazione di anomalia dell'offerta 8 Fondo crediti, le direttive per la gestione www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

INTERVENTO

I Comuni non utilizzano le multe per «fare cassa»

IL PROBLEMA VERO Norme cervelotiche che impongono utilizzi impossibili costringono gli enti all'accantonamento

Veronica Nicotra

Occorre fare chiarezza sull'accesa polemica che riguarda l'utilizzo dei proventi delle multe stradali da parte dei Comuni. I Comuni non usano le multe «per fare cassa», come spesso viene loro attribuito. I Comuni, semplicemente, si attengono alla legge. E la legge, purtroppo, al momento non consente il pieno ed effettivo utilizzo degli introiti provenienti dalle sanzioni per interventi sulla sicurezza stradale. Argomenterò nel dettaglio questa mia affermazione. Ma mi preme anche sottolineare che, a monte di ogni ragionamento a riguardo, non si può non tener presente che le multe vengono elevate nei confronti dei cittadini che non rispettano le norme del Codice della strada. Dimenticare l'esigenza, il dovere di far rispettare le regole a beneficio dell'intera comunità, per tuffarsi in polemiche a volte pretestuose, non rende giustizia ad un tema così delicato. Torniamo dunque al tema dell'utilizzo dei proventi delle multe da parte dei Comuni. Come dicevamo, i Comuni rispettano le norme. E non è un caso se da tempo, come Anci, ne chiediamo una modifica. Parliamo, in particolare, degli articoli 208 e 142 del Codice della strada. Riguardo l'articolo 208, il comma 4 impone al Comune di destinare il 50% dei proventi di ogni multa per specifiche finalità, e secondo una rigida ripartizione. Sarebbe semplice, se su questo principio non si innestassero le complicazioni di una norma farraginosa, modificata per ben sei volte negli ultimi 12 anni, che ad oggi non delinea un quadro uniforme entro il quale muoversi non facilita l'utilizzo dei proventi in favore dei cittadini e del territorio. Basti un solo esempio: all'interno della rigida ripartizione a cui abbiamo accennato, la norma prevede che il 12,5% della quota di proventi destinata a interventi per la sicurezza stradale sia utilizzata per la segnaletica. Se il Comune è però già provvisto di cartellonistica adeguata e non ha necessità di aggiornarla, il vincolo non permette di destinare queste risorse a favore di altri interventi di sicurezza stradale, costringendo il Comune ad accantonare quelle somme per gli anni successivi. Lo stesso meccanismo si verifica per le ulteriori ripartizioni previste nell'utilizzo dei proventi da multe. È anche così che si alimenta la percezione del mancato utilizzo di quelle risorse per i fini previsti dalla legge. Ma è proprio la legge che costringe i Comuni, in casi come questi, ad accantonare e non spendere gli introiti delle multe. A tutto questo si aggiunge un'ulteriore stortura che riguarda l'articolo 142, nel quale sono contenute disposizioni relative ai proventi delle sanzioni con autovelox. Abbiamo già fatto notare più volte che si tratta di norme non applicabili: viene prevista la decurtazione del 90% degli introiti provenienti dalle sanzioni se il Comune non invia entro il 31 maggio di ogni anno una relazione in cui viene indicato l'ammontare complessivo dei proventi da multe. Trattandosi di entrate proprie dei Comuni, e non di trasferimenti, non si comprende però in che modo sarebbe mai possibile la decurtazione di risorse già iscritte nei bilanci comunali. Cambiamo finalmente le norme di riferimento. Rendiamole applicabili, flessibili univoche. Questo, al di là di ogni polemica, dovrebbe essere l'anelito principale di chiunque abbia davvero a cuore gli investimenti sulla sicurezza delle nostre strade.

Foto: Segretario generale Anci

Armonizzazione. Possibile rinvio su opzione solo per gli enti fino a 5mila abitanti

Inventario da riclassificare con la nuova contabilità

L'OBIETTIVO La riforma impone la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale
An.Gu. P.Ruf.

L'obbligo di adozione della contabilità economico-patrimoniale impone a tutti gli enti locali non sperimentatori, alle loro istituzioni e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria, la redazione del primo stato patrimoniale armonizzato alla data del 1° gennaio 2016, avvalendosi della ricodifica dell'inventario e applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale. Le voci patrimoniali devono essere riclassificate dopo aver approvato nel rendiconto 2015 i documenti di fine periodo, cioè il conto economico, il conto del patrimonio e il prospetto di conciliazione redatti secondo gli schemi previgenti (non devono invece essere redatti gli schemi armonizzati di conto economico e stato patrimoniale). In base all'articolo 1, comma 164, della legge 266/2005, i Comuni con meno di 3mila abitanti nel 2015 non redigono il conto economico. L'obbligo di adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale dal 2016 impone a tutti gli enti (eccetto quelli con meno di 5mila abitanti che hanno scelto di rinviare l'avvio della contabilità al 2017) la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale. Per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale devono essere utilizzati il piano dei conti integrato e soprattutto la matrice di correlazione, che evidenzia le relazioni tra le voci del piano finanziario e quelle del piano economico e di quello patrimoniale e consente quindi di passare dai fatti gestionali registrati in contabilità finanziaria a quelli registrati in economico-patrimoniale, con il metodo della "partita doppia". Le registrazioni sono effettuate nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e del principio applicato della contabilità economico patrimoniale allegato 4/3 al Dlgs 118/2011. Una volta approvati, con il rendiconto 2015, i valori di fine periodo, i responsabili finanziarie del patrimonio degli enti dovranno dunque dedicarsi all'elaborazione dello «stato patrimoniale di apertura», riferito contabilmente al 1° gennaio 2016. Occorre cioè partire dalle poste del conto del patrimonio al 31 dicembre 2015, riclassificarle secondo il nuovo schema obbligatorio di stato patrimoniale (allegato n. 10 al Dlgs 118/2011) e assegnare alle poste i valori che scaturiscono applicando i criteri di valutazione dettati dal principio della contabilità economico patrimoniale (n. 9.3). Questo stato patrimoniale iniziale deve essere allegato al rendiconto 2016 (articolo 11, comma 13 del Dlgs 118/2011); considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, è infatti necessaria l'approvazione da parte del consiglio. Inoltre, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dovrà darsi rappresentazione delle principali differenze tra il primo stato patrimoniale di apertura e l'ultimo, delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finale e delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia. Prima di elaborare i documenti di fine periodo sarà poi necessario effettuare le scritture di assestamento economicopatrimoniale di fine anno (di rettifica, integrazione e ammortamento), in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria. A partire dal rendiconto 2016 tutti gli enti territoriali (esclusi quelli che hanno deciso il rinvio al 2017) dovranno redigere il conto economico lo stato patrimoniale e la nota integrativa.

TECNOLOGIA E SVILUPPO IL RAPPORTO "ITALIA DIGITALE"

"Città intelligenti", Italia maglia nera in Europa*

Solo 4 tra le prime cento fino a 500 mila abitanti: Trento al 45° posto
GIUSEPPE SALVAGGIULO

Qualche giorno fa nel centro di Milano, causa un banale incidente automobilistico, la linea del tram 16 è rimasta bloccata per un'ora. I passeggeri sono stati scaricati improvvisamente. Nessuno li ha informati che l'azienda del trasporto pubblico stava muovendo i bus sostitutivi. Li hanno visti passare mentre proseguivano a piedi. Quando l'auto tamponata è stata rimossa, l'ultimo bus ha scaricato gli stessi passeggeri a metà tragitto. Increduli, sono stati rassicurati dall'autista: «La circolazione è ripresa, aspettate il tram». Che è arrivato mezz'ora dopo. Nel frattempo le informazioni sugli schermi delle fermate erano assenti, generiche o superate. Chi vive nelle città italiane conosce questi disagi. E vede ancora spuntare nelle strade i cosiddetti totem. Maxi computer con informazioni per turisti e residenti. Ormai oggetti di modernariato, in un Paese in cui 11,2 milioni di persone accedono a internet solo con smartphone. Molti parlano di innovazione, big data, smart city. Ma i più non capiscono. Eppure sono cose concrete. Helsinki ha dotato gli spazzaneve di trasmettitori che ne indicano la posizione su una mappa digitale. Così tutti possono sapere se la strada è libera o se si sta sgomberando la pista ciclabile. Questo fa la differenza e rende una città smart, un Paese intelligente. Nella classifica europea delle prime 100 smart city tra quelle fino a 500 mila abitanti, ci sono solo 4 italiane. Trento - la migliore, è 45a, seguita da Trieste (49a), Ancona (51a) e Perugia (52a).. Il nuovo rapporto dell'associazione Italiadecide intitolato «Italiadigitale» pubblicato dal Mulino spiega perché e come si può recuperare un ritardo che abbraccia le infrastrutture, i servizi pubblici, la burocrazia. Non basta più digitalizzare le informazioni della pubblica amministrazione trasmesse agli utenti. Questo approccio è superato. La digitalizzazione deve coinvolgere l'industria, la scuola, la società intera. La strada sbagliata L'errore strategico è stato seguire un «approccio settoriale» anziché pensare a un sistema aperto (governo, pubblica amministrazione in tutte le articolazioni, società civile). Dal 2000 i governi hanno lanciato piani per l'e-government, limitandosi all'uso delle tecnologie nella pubblica amministrazione. Questo «vizio culturale d'origine» ha prodotto «un effetto di chiusura» e non ha funzionato: i piani sono rimasti largamente inattuati. Nel tempo in cui una pubblica amministrazione ingessata e con l'età media più alta d'Europa recepisce processi di innovazione, la tecnologia li rende desueti. I totem nelle strade sono un esempio. E poi non tutto è ugual e. Scuola e università compaiono in quei piani come comparti della pubblica amministrazione, al pari dell'ufficio catasto. Nel capitolo dedicato alla scuola, il rapporto reclama «un approccio olistico del sapere». Chi deve promuovere questo choc? In Italia le imprese in grado di farlo sono poche. Gli investimenti pubblici sono pochi (1,2% del Pil, quasi metà della media europea e un terzo degli Usa) e frammentati. Mancano grandi progetti. Quello fondamentale è la banda ultralarga. L'Italia è in ritardo. Nel 2015 il governo ha varato un nuovo piano, per attirare investimenti privati da sommare a quelli pubblici. Dopo l'iniziale entusiasmo, è seguito l'ennesimo stallo. I privati attendono certezze: quanti soldi pubblici? quanti incentivi fiscali? distribuiti come?). Il governo tarda a darle. «Si rischia l'ennesima occasione mancata». La pubblica amministrazione non è in grado di governare lo choc. Nel 2012 è nata L'Agenzia per l'Italia digitale. Due anni dopo Graziano Del Rio, allora sottosegretario a Palazzo Chigi, dichiarava: «La governance dell'Agenzia è manicomiale e barocca». Solo un anno fa è nata una commissione di coordinamento con le Regioni. Senza un forte soggetto nazionale, si rischia uno spezzettamento di competenze esiziale. Solo nella gestione dei dati anagrafici, per 8 mila Comuni sono stati censiti 200 diversi software. Anche la produzione di leggi, abbondante negli ultimi anni, non è risolutiva. Molte norme sono inattuate o applicate in modo frammentario. Inoltre il mondo digitale impone norme sovranazionali, come risulta evidente in materia fiscale. L'Unione Europea è in ritardo. Il rapporto fa alcune proposte concrete. Cose da fare subito. Dal punto di vista istituzionale, creare un

ministero ad hoc con forti collegamenti sociali e una commissione parlamentare per monitorare costantemente l'attuazione dei piani. Dal punto di vista normativo, rafforzare il Garante della privacy. Dal punto di vista infrastrutturale, incentivare le imprese semplificando le procedure urbanistiche e ambientali e coinvolgere attori (gestori di servizi elettrici, concessionari autostradali) diversi da quelli delle telecomunicazioni. Dal punto di vista amministrativo, utilizzare i big data nella revisione della spesa pubblica e formare una nuova generazione di dipendenti pubblici. Dal punto di vista produttivo, sbloccare le procedure per le smart city e accelerare l'uso dei fondi europei per le imprese innovative. Dal punto di vista formativo, virare sul digitale il meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro e cambiare la natura degli istituti scolastici trasformandoli in piccoli laboratori produttivi. Dal punto di vista della sicurezza, utilizzare la biometria per l'autenticazione ai servizi online e ridurre i «data center», nazionalizzando tutte le infrastrutture digitali pubbliche. Vasto programma. «Un banco di prova per l'Italia». c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I ritardi da colmare Banda larga Il piano del governo per attirare investimenti privati non spiega nemmeno quali siano gli incentivi fiscali Comuni Per la sola gestione dei dati anagrafici gli ottomila comuni italiani utilizzano duecento diversi software La sicurezza Per autenticare i servizi online bisogna usare la biometria (identificazione tramite una o più caratteristiche biologiche e/o comportamentali)

Foto: GETTY

LE STANGATE PIÙ FORTI SUI CITTADINI DI ROMA E DI NAPOLI **Tasse locali, in tre anni 7 miliardi di euro in più**

La Uil: nel 2016 rischi per la Tari e le addizionali di sette Regioni
LUIGI GRASSIA

Il governo ha abolito la Tasi sulla prima casa nel 2016, ma intanto fra il 2013 e il 2015 il cari co fiscale imposto da Letta e da Renzi sulle tasse locali è aumentato del 16,7%. Lo rivela un rapporto elaborato dall'ufficio studi della Uil sommando il peso di Imu, Tasi, addizionale comunale Irpef, addizionale regionale Irpef e Tari. In cifre assolute per queste tasse gli italiani avevano pagato 42 miliardi di euro nel 2013 e sono saliti a 49 miliardi nel 2015. La stangata peggiore si deve alla seconda casa. Se una famiglia è proprietaria di un modesto appartamento di 80 metri quadrati ma in più possiede un altro immobile ha dovuto pagare l'anno scorso una media di 1969 euro per tributi dovuti al Comune e alla propria Regione. Rispetto a due anni prima, l'incremento in termini assoluti è stato di 308 euro. In particolare, per l'Imu/ Tasi pagata sul secondo immobile l'esborso medio è stato di 937 euro (+72 euro in 2 anni) con punte di 1386 euro a Roma, 1220 a Milano e 1154 a Bologna. Per la Tasi sulla prima casa l'esborso medio è stato di 191 euro medi pro capite. Roma è la città in cui il totale delle tasse locali è in assoluto il più alto, e questa è una doppia beffa per i cittadini, visto in che condizioni si trovano molti servizi. Rispetto ai circa 1970 euro della media nazionale, i romani hanno versato nel 2015 oltre 2700 euro, seguiti dai napoletani (e anche per loro il rapporto costi/benefici è intollerabile), dai torinesi e dai milanesi. «In definitiva - commenta il segretario confederale della Uil Guglielmo Loy - se fra il 2013 e il 2015 a livello nazionale per 10 milioni di contribuenti la pressione fiscale è diminuita grazie agli 80 euro, la stessa cosa non si può dire degli altri 30 milioni di contribuenti, fra cui 10 milioni di lavoratori dipendenti e 15 milioni di pensionati. Per loro la pressione del fisco locale è aumentata del 18,5% erodendo paga e cedolini di pensione». La Uil riconosce i benefici in arrivo dall'eliminazione della Tasi sulla prima casa, ma dice che il blocco degli aumenti delle tasse regionali e locali deciso dalla legge di stabilità «non autorizza a "stare sereni"» (allusione a un modo di dire di Renzi) «perché dal blocco sono esclusi gli aumenti della Tari e delle tariffe locali (asili nido, mense scolastiche, rette di ricovero) e perché sette Regioni, alle prese coi piani di rientro dai deficit sanitari, potrebbero aumentare le aliquote dell'Irpef regionale». c

IL CASO

La tassa sui romani è una super Irpef del 4,2%

ALL'EFFETTO DELL'ALiquOTA COMUNALE SI AGGIUNGE QUELLO DEL PRELIEVO REGIONALE AI MASSIMI

Luca Cifoni

Capitale anche della tassazione locale: i contribuenti romani sono quelli che in Italia pagano le addizionali Irpef più alte, perché a quella comunale che è la più elevata di tutte si somma un'imposta regionale ai livelli massimi. Questo poco invidiabile status è emerso in tutta la sua evidenza dal gennaio di quest'anno, quando per il particolare meccanismo delle trattenute sui cedolini di lavoratori dipendenti e pensionati è stato applicato il prelievo relativo al 2015. CONTEGGI FACILI I conti non sono difficili. L'aliquota di Roma Capitale è unica e per le esigenze di rientro del debito è fissata allo 0,9 per cento, ovvero un decimale al di sopra di quella massima per gli altri Comuni. A livello regionale invece si applica uno schema a scaglioni sulla falsariga di quello nazionale, se non che di fatto le aliquote sono solo due. Nominalmente, si paga l'1,73 sui primi 15 mila euro di reddito e il 3,33, ovvero l'aliquota massima di legge, oltre questo livello. In realtà viene applicata una deroga per cui coloro il cui imponibile non supera i 35 mila euro hanno comunque un prelievo complessivo dell'1,73 per cento. Per chi invece si trova al di sopra, l'aliquota marginale cumulata arriva al 4,23 per cento, (appunto la somma tra 0,9 e 3,33). Ma anche l'aliquota media effettiva, che tiene conto del prelievo più contenuto sul primo scaglione di reddito, si avvicina a questa percentuale. Ad esempio un cittadino con un imponibile di 50 mila euro ne lascia in tutto a Regione e Comune ben 1.875 e dunque paga il 3,8 per cento. Se guadagna 75 mila euro, l'ammontare dell'imposta locale complessiva sale 2.933 euro, ossia il 3,9 per cento. Con 100 mila euro e un prelievo di 3.990 euro si sfiora l'aliquota del 4 per cento che viene superata per i livelli superiori di reddito. Che speranze ci sono di un alleggerimento nei prossimi anni? Non molte in verità. A livello regionale, il prelievo è salito ai livelli massimi nel 2015, come abbiamo visto con applicazione effettiva ritardata di un anno. All'esigenza di ripianare il disavanzo sanitario, che già da alcuni anni aveva fatto schizzare verso l'alto l'aliquota, si è aggiunto un altro vincolo per le finanze regionali: la necessità di restituire i prestiti ricevuti dallo Stato e a loro volta finalizzati all'operazione di pagamento dei debiti arretrati nei confronti dei fornitori dell'amministrazione regionale. E per il 2016, dunque con effetto sul prossimo anno, è già confermato il medesimo schema. POCHE SPERANZE Per quanto riguarda il Comune è difficile che possa cambiare qualcosa finché resterà la necessità di alimentare la gestione speciale del debito. Certo c'è anche la possibilità che l'amministrazione possa essere in grado di sostituire la quota ordinaria di entrate legata all'addizionale Irpef con altre risorse, ma nemmeno questa sembra un'ipotesi troppo verosimile nel prossimo futuro.

Foto: Per i romani addizionali Irpef ai livelli massimi

Roma, primato triste: «La città più tartassata dalle imposte locali»

Il rapporto dell'Uil: ogni famiglia paga 2.726 euro l'anno PESANO MOLTISSIMO IRPEF, TASI E IMU: IL RECORD DOVUTO AL DEBITO PREGRESSO DELLA CAPITALE DI 13 MILIARDI DI EURO
Fabio Rossi

I DATI È Roma la città italiana dove il peso delle tasse locali è più alto, con una media di 2.726 euro annui a famiglia: 757 euro in più della media nazionale. Secondo lo studio della Uil, i romani sono quelli che spendono di più tra addizionali Irpef (comunale e regionale), Tasi sulla prima casa, Imu sugli altri immobili e tariffa rifiuti. I dati si riferiscono a una famiglia monoreddito (24 mila euro annui), con una casa di proprietà di 80 metri quadrati e una piccola seconda casa ereditata (o un magazzino). La Capitale guida questa poco invidiabile graduatoria con 150 euro annui medi di vantaggio su Napoli, la seconda città più tartassata, e circa 300 su Torino e Milano. Peraltro le cifre non comprendono le tariffe locali per i servizi, anch'esse in forte crescita, a partire dalle rette degli asili nido. LE VOCI Indiscusso il "primato" di Roma per quanto riguarda l'addizionale Irpef comunale: nella Città eterna, a causa dei 13 miliardi e rotti di debito pregresso ancora da colmare, si paga un'aliquota del 9 per mille, superiore al tetto massimo (l'8 per mille) previsto dalla legge per tutti gli altri Comuni d'Italia. La famiglia media romana, quindi, paga 216 euro per questa voce, contro i 156 della media nazionale. Un po' meglio sul fronte dell'addizionale regionale: anche qui siamo sopra la media italiana, (415 euro contro 389), ma Roma è superata in questa voce da quasi tutte le città più tassate d'Italia, con il capoluogo piemontese che arriva a quota 487. Primo posto assoluto, invece, per l'Imu e la Tasi che riguardano gli altri immobili (diversi dalla prima casa), con 1.386 euro annui contro i 937 della media italiana e i 1.220 di Milano, seconda in classifica. Poco meglio per la Tasi sulla prima casa (che comunque da quest'anno non dovrà più essere pagata) dove Roma, con 391 euro di media, è superata ancora da Torino (403), che si conferma la città più cara per quanto riguarda le tasse sulla casa. I RIFIUTI La situazione meno negativa, infine, si registra per la tariffa rifiuti, con i 318 euro annui pagati a Roma che superano di "appena" 22 euro la media nazionale, superati dalle città campane con il record di 462 euro a Benevento - da Milano (331) e persino da una città toscana, Grosseto, che arriva a quota 450.

0,9 %

L'addizionale comunale all'Irpef pagata a Roma, la più alta d'Italia

Foto: Il Marco Aurelio in piazza del Campidoglio

Dalla pulizia alla manutenzione: gli interventi sul territorio fanno risparmiare in tasse

Debiti fiscali pagati in natura

In diverse città si può ricorrere al baratto amministrativo
MATTEO BARBERO

Comuni in ordine sparso sul baratto amministrativo. Sono in costante aumento gli enti che decidono di introdurre la possibilità per i contribuenti di saldare «in natura» i propri debiti col fisco locale. Dopo anni di federalismo fiscale impazzito e complice anche il blocco dei tributi imposto dall'ultima legge di stabilità, la fantasia dei sindaci sembra avere trovato un nuovo canale per sfogarsi. Ma non mancano i dubbi interpretativi e i rischi. Il baratto è stato introdotto dall'art. 24 del dl 133/2014 (c.d. decreto «sblocca Italia»), rubricato «Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio». In base a tale norma, i comuni possono definire «i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare». Tali interventi, che possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, danno diritto a riduzioni o esenzioni relativi ai tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. Le agevolazioni fiscali, precisa ancora la norma, possono essere concesse per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario di funzioni pubblicistiche. Fin qui il dettato legislativo, che, come detto, i sindaci (dopo un iniziale disinteresse nei confronti dell'istituto) si stanno esercitando a riempire di contenuti. Ad aprire la strada, come noto, è stato un piccolo comune della provincia di Novara, Invorio, che la scorsa estate ha varato un regolamento per consentire ai «compaesani» di pagare Imu, Tasi, Tari attraverso prestazioni di pubblica utilità. Negli scorsi mesi diverse altre realtà si sono accodate, comprese alcune grandi città, come Milano, Torino, Bologna, Bergamo, Bari, Genova. È questa, in effetti, la nuova frontiera del federalismo fiscale: uno slogan che sembra aver perso molto dell'appeal di un tempo, dopo che, colpo su colpo, è stato in buona parte smantellato l'arsenale di balzelli in precedenza a disposizione degli amministratori locali. L'ultimo tassello del vecchio mosaico federale è stato tolto dalla legge 208/2015, che ha cancellato la Tasi sulla prima casa e ha bloccato per tutto il 2016 la possibilità per i sindaci di aumentare il prelievo. Il tutto in attesa di un ennesimo restyling di cui, al momento, non si scorge neppure il profilo. Parallelamente (e un po' in sordina), si sta sviluppando una sorta di federalismo al contrario, da un certo punto di vista più virtuoso, perché a differenza del suo «fratello maggiore» non comporta un incremento della pressione fiscale, ma punta a offrire un modo alternativo e sostenibile per pagare le tasse. Ma l'elemento che accomuna i due federalismi sta nell'incertezza delle regole, che rischia di generare confusione, disparità di trattamento e magari anche contenziosi. Diversi sono, infatti, gli aspetti poco chiari della disciplina sul baratto, a partire dal soggetto cui spetta definirne le modalità applicative: nella maggior parte dei casi è il consiglio comunale, ma non mancano esempi di deliberazioni di giunta. I dubbi maggiori riguardano, però, altri aspetti più di sostanza, come l'individuazione dei potenziali beneficiari e dei tributi «barattabili», i criteri per verificare l'adeguatezza della controprestazione in natura, l'impatto dello scambio sui bilanci comunali. Su tali aspetti, sarebbero necessari maggiori punti fermi, pur senza imbrigliare eccessivamente la normativa locale. Ma l'esperienza insegna che devolution dovrebbe significare poche regole ma certe e non totale assenza di regole.

Cos'è e come funziona

Che cos'è?

Chi sono i beneficiari?

Quali entrate comunali può riguardare?

Vale anche per i debiti pregressi?

È un meccanismo che consente ai comuni di concedere sconti ai contribuenti in cambio di prestazioni in natura

In genere, si tratta di persone fisiche con un Isee inferiore a una determinata soglia (molto variabile da comune a comune). Spesso viene richiesta anche una situazione di morosità incolpevole

In teoria, il baratto si applica solo a tributi specifici collegati all'attività svolta per pagarli. Ad esempio, in cambio di uno sconto sulla Tari, si potrebbe chiedere di dare una mano a spazzare le strade. In realtà, i comuni stanno agendo anche su altre entrate, senza precisi vincoli di inerenza con le prestazioni richieste e fornite

Molti comuni consentono di pagare mediante il baratto tributi già scaduti, ma la questione è dubbia alla luce del principio di indisponibilità e di irrinunciabilità ai crediti tributari

Il Mef apre a un tavolo di confronto

Silvana Saturno

Un monitoraggio sull'abnorme differenza esistente, tra comune e comune, nella determinazione della tassa rifiuti e un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti. Sono le due richieste avanzate al Mef in un'interrogazione a risposta immediata del 2 marzo scorso a firma Filippo Busin. Interrogazione alla quale il viceministro dell'economia, Enrico Morando, ha così risposto: «Sulla possibilità di attivare un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti, il dipartimento (delle finanze, ndr) ha avviato gli approfondimenti necessari per individuare più specifici catamene i settori in cui indirizzare l'analisi e la metodologia da seguire all'esito delle quali potrebbe essere attivato detto tavolo». Nella medesima risposta scritta, pubblicata giovedì 3 marzo, il viceministro ha ricordato che «l'operatività dell'obbligo da parte dei comuni di tenere conto, nella determinazione della tariffa della Tari, delle risultanze dei "fabbisogni standard" (art. 1, comma 653, legge 147/13) è stata differita al 2018» e che tale obbligo «potrebbe costituire un valido parametro di riferimento per la valutazione dell'operato dei comuni in ordine alla determinazione dei costi». Sulla risposta di Morando giovedì scorso è arrivato il commento della Confedilizia, nelle parole del presidente del Centro studi Corrado Sforza Fogliani: «Siamo soddisfatti. Le dichiarazioni del viceministro e le intenzioni del governo aprono a soluzioni che potrebbero finalmente portare a un rivoluzionamento del sistema Tari nel senso auspicato. In particolare, l'apertura, anche del dipartimento Finanze, alla possibilità di costituire un tavolo con la rappresentanza dei contribuenti, è un'innovazione che ha una portata storica, sempre finora tentata dalla Confedilizia ma mai riuscita, neanche in punto di impegno programmatico. Speriamo, ora, che anche i ministri interessati (ambiente e sviluppo economico) siano sensibili al tema e si attivino».

Il test di convenienza tra i due strumenti in una guida di Mef, Assilea e Notariato

Prima casa, leasing batte mutui

Ristretta la platea di chi accede all'agevolazione fi scale

Al via il c.d. leasing prima casa, incentivato economicamente e fiscalmente da una serie di misure introdotte dalla legge di Stabilità 2016 con decorrenza dallo scorso 1° gennaio e che, a conti fatti, appare più conveniente del mutuo. Per illustrare queste novità e chiare i dubbi più frequenti è stata realizzata una guida in collaborazione tra Assilea (Associazione italiana leasing) e Consiglio nazionale del notariato, con il contributo del Ministero dell'economia e delle finanze e con l'adesione di 11 tra le principali associazioni dei consumatori. La guida viene distribuita gratuitamente dai partner dell'iniziativa ed è inoltre scaricabile gratuitamente dai rispettivi siti web. Il leasing immobiliare in generale. Si tratta di un'operazione di finanziamento che consente a un soggetto di ottenere l'utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista dal contratto, la proprietà, grazie alla somma di denaro messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito, a fronte del pagamento di canoni periodici e del prezzo finale di riscatto. Mentre con il mutuo viene messa a disposizione del richiedente una somma di denaro per l'acquisto dell'immobile, con il leasing quest'ultimo può essere direttamente utilizzato e, un domani, riscattato, con il conseguente acquisto della proprietà. Ancora, mentre con la locazione l'immobile utilizzato rimane pur sempre di proprietà del locatore, nel leasing è invece prevista fin dall'inizio la predetta facoltà di riscatto a un prezzo prestabilito. Il leasing per l'acquisto della prima casa. La legge di Stabilità 2016 ha quindi introdotto una serie di facilitazioni economiche e fiscali per il leasing immobiliare finalizzato all'acquisto della prima casa. La platea dei soggetti che possono fruire di questo strumento è però ristretta a quanti dichiarino un reddito complessivo non superiore a 55 mila euro. Questi ultimi, relativamente ai contratti stipulati a decorrere dallo scorso 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, potranno quindi portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del leasing in misura più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni concesse per i mutui ipotecari. In particolare, per i giovani sotto i 35 anni, è prevista la detraibilità pari al 19% per i canoni (fino a un importo massimo di otto mila euro annui) e pari al 19% per il prezzo del riscatto (fino a un importo massimo di 20 mila euro). Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni, invece, è possibile la detraibilità pari al 19% per i canoni (fino a un importo massimo di quattro mila euro annui) e pari al 19% del prezzo del riscatto (fino a un importo massimo di 10 mila euro). Per entrambe le categorie di soggetti l'imposta di registro sull'acquisto dell'abitazione prima casa è comunque ridotta all'1,5% e questo rende più conveniente per i privati il ricorso al leasing rispetto al mutuo ipotecario. Nel caso di un leasing cointestato a soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra (ciascuno con un reddito complessivo non superiore a 55 mila euro e un'età inferiore a 35 anni), le agevolazioni in questione spettano a ciascuno di essi in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale di intestazione del contratto. Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell'immobile. Le detrazioni spettano infatti per qualsiasi abitazione, anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime restano però escluse dalle agevolazioni prima casa per quanto riguarda l'imposta di registro). Volta per volta potrà quindi trattarsi di un edificio cioè a uso abitativo già realizzato e dichiarato agibile, oppure di un fabbricato da costruire su uno specifico terreno o in corso di costruzione, oppure ancora di un'unità immobiliare da ristrutturare. Qualora la società di leasing acquisti l'abitazione dal costruttore, si applicherà l'aliquota Iva ridotta del 4%. L'Iva, così come le imposte d'atto e le spese notarili e peritali sull'immobile, può anche essere finanziata dalla società di leasing consumatore. La normativa sul c.d. leasing prima casa prevede, con una disposizione davvero unica nel suo genere, che l'utilizzatore dell'immobile possa richiedere la sospensione del contratto in caso di perdita del lavoro, sia nel caso di rapporto subordinato sia nel caso di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e di collaborazione (purché rientranti fra le ipotesi previste dall'art. 409, comma 3, c.p.c.). La sospensione del

contratto non è però prevista nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa. La sospensione, in ogni caso, non determina l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e deve avvenire senza richiesta di garanzie aggiuntive da parte della società di leasing. Nel caso in cui il cliente si renda inadempiente al pagamento dei canoni dovuti, alla società di leasing è consentito, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto. La legge di Stabilità 2016 ha quindi previsto che nella successiva attività di vendita e ricollocazione del bene la società di leasing debba attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore inadempiente, adottando procedure che garantiscano il miglior risultato possibile nell'interesse anche dell'utilizzatore inadempiente. In ogni caso, una volta venduto e/o ricollocato il bene, la società di leasing deve restituire all'utilizzatore inadempiente quanto ricavato dalla vendita e/o ricollocazione, al netto dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione del contratto, dei canoni successivi alla risoluzione attualizzati, delle spese condominiali eventualmente sostenute (così come anche per le eventuali spese assicurative, tecnico/legali ecc.), nonché del prezzo pattuito per l'esercizio del riscatto finale. Circa le spese di manutenzione del bene occorre però evidenziare come si ritenga che, diversamente da quanto accade nel rapporto di locazione, sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie debbano essere poste a carico dell'utilizzatore, così come le spese condominiali, anche in questo caso senza distinzione tra interventi ordinari e straordinari.

Le agevolazioni sulla prima casa / 1

FRANCO RICCA

Agevolazione «prima casa» più facile e ampia dopo la legge di Stabilità 2016. L'accesso al regime fi scale di favore è ora possibile anche in caso di «pre-possidenza», cioè quando l'acquisto della nuova abitazione avviene anteriormente alla vendita di quella vecchia. L'agevolazione è inoltre applicabile, per lo meno riguardo all'imposta di registro, alle vendite di immobili abitativi destinati alla locazione fi nanziaria, se l'utilizzatore è in possesso dei requisiti soggettivi. Ecco la guida all'agevolazione, aggiornata con le novità introdotte dalla legge n. 208/2015. 1. Il trattamento agevolato Il regime fi scale di favore per l'acquisto della «prima casa» prevede: nel caso di atti soggetti all'Iva, l'applicazione • dell'aliquota minima del 4%, in base alla disposizione del n. 21 della tabella A, parte II, allegata al dpr 26/10/72, n. 633; sono inoltre dovuti le imposte di registro, ipotecaria e catastale fi sse di 200 euro ciascuna, nonché l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nel caso di atti soggetti all'imposta proporzionale • di registro, l'applicazione dell'aliquota del 2% (anziché del 9%), in base all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86, come modifi cato dal 1° gennaio 2014, nonché le imposte ipotecaria e catastale fi sse ridotte a 50 euro ciascuna; non sono dovuti l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. L'Iva e l'imposta proporzionale di registro sono tra loro alternative: si applica la prima quando il venditore è l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile, mentre se a vendere è un altro soggetto si applica la seconda. I requisiti soggettivi richiesti per l'agevolazione sono, in entrambi i casi, quelli previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86, descritti nel successivo paragrafo 3. L'agevolazione spetta anche per l'acquisto o la costituzione dei diritti di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, come pure per l'acquisto di una casa non ancora ultimata (purché l'ultimazione non alteri le caratteristiche dell'immobile); in questo caso, anzi, anche ai lavori di completamento si applicherà l'Iva del 4% in base al principio generale dell'art. 1 della legge n. 659/1961. Successione e donazione L'agevolazione «prima casa» può essere fruita anche dagli eredi o donatari di abitazioni in dipendenza di successione o donazione, relativamente alle imposte ipotecaria e catastale dovute in tale sede. L'art. 69, comma 3, della legge n. 342/2000, infatti, stabilisce che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fi ssa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al benefi ciario ovvero, in caso di pluralità di benefi ciari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. A tal fi ne, l'interessato, nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione, deve dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per benefi ciare dell'agevolazione. Nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 21/2/2014 è stato confermato che l'agevolazione è applicabile anche nel nuovo quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2014. È stato inoltre precisato che le imposte ipotecaria e catastale, da tale data, sono dovute nella misura di 200 euro ciascuna e che restano dovuti l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Usucapione Con risoluzione n. 25 del 20/3/2012, l'Agenzia ha ritenuto che l'agevolazione prima casa possa applicarsi anche alle sentenze dichiarative dell'acquisto per usucapione dell'immobile destinato a prima casa di abitazione, subordinatamente alla presenza delle condizioni stabilite dalla norma, la cui sussistenza dovrà essere attestata dagli interessati nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione d'intervenuta usucapione. La risoluzione precisa che, nonostante si tratti di un acquisto a titolo originario, con effetto sin dall'inizio del possesso ventennale, la verifi ca della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione andrà effettuata con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici. In merito alle modalità per fruire dell'agevolazione, con risoluzione n. 90 del 17 ottobre 2014 l'Agenzia, retti fando la precedente

posizione, ha precisato che qualora le dichiarazioni del possesso dei requisiti dell'agevolazione non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento, i contribuenti interessati potranno comunque beneficiare dell'agevolazione integrando l'atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle forme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione. Acquisito di terreni Non sono previste agevolazioni per l'acquisto di aree da utilizzare per l'edificazione della prima abitazione.

1.1 Cessioni finalizzate alla locazione finanziaria La legge n. 208/2015, nel quadro della nuova disciplina dei contratti di locazione finanziaria di fabbricati abitativi, ha introdotto un regime fiscale agevolato per le cessioni abitazioni, eccettuate quelle di categoria A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari ai fini della concessione in locazione finanziaria a utilizzatori in possesso dei requisiti soggettivi «prima casa» illustrati nel successivo paragrafo 3. Per gli atti relativi alle cessioni in esame, l'imposta di registro è dovuta nella misura dell'1,5%, anziché del 9%, ai sensi dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86, come modificata dal comma 83 dell'art. 1 della citata legge. Ai fini della verifica dei presupposti dell'agevolazione «prima casa», i requisiti prescritti nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, devono intendersi riferiti, secondo la nota II-sexies aggiunta allo stesso articolo 1: anziché all'acquirente, all'utilizzatore; • anziché all'atto d'acquisto, al contratto di locazione finanziaria. La stessa aliquota dell'1,5%, in base al comma 1-bis inserito nell'art. 8-bis della tariffa, parte prima, si applica altresì alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis e II-sexies. Le suddette disposizioni, ancorché inserite nel testo unico dell'imposta di registro, hanno natura temporanea: sono infatti applicabili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 84, legge n. 208/2015). Esse rendono necessari chiarimenti, soprattutto in merito alla possibilità di applicare il trattamento agevolato anche agli atti di cessione soggetti a Iva, che potrebbe configurare un'estensione dell'aliquota ridotta non consentita dalla normativa Ue, nonché alla disciplina della decadenza dall'agevolazione.

2. Il primo requisito: casa non di lusso Il primo presupposto dell'agevolazione riguarda le caratteristiche dell'abitazione. Fino al 31 dicembre 2013, sia ai fini dell'imposta di registro che dell'Iva, era richiesto che l'abitazione non avesse le caratteristiche per essere classificata «di lusso» in base alle disposizioni del dm 2/8/69. Dal 1° gennaio 2014, il riferimento alle caratteristiche costruttive di cui al dm del 1969, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di registro, è stato sostituito con il criterio della classificazione catastale. A seguito delle modifiche apportate dal dlgs n. 23/2011, infatti, sono state escluse dalla tassazione agevolata del 2% le abitazioni classificate nelle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili) • A8 (ville) • A9 (castelli e palazzi di pregio). • In ambito Iva, invece, era rimasto il criterio delle caratteristiche costruttive di cui al dm del 1969, sicché dal 1° gennaio 2014 si era venuta a creare una inopportuna asimmetria nella disciplina dei presupposti dell'agevolazione «prima casa» nei due settori tributari. L'incongruenza è stata corretta dall'art. 33 del dlgs n. 175/2014, con il quale il criterio della classificazione catastale è stato adottato anche ai fini Iva a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato dlgs. In proposito, si deve evidenziare che nonostante la modifica apportata dall'art. 33 citato abbia toccato solo la disposizione della tabella A, n. 21), del dpr n. 633/72, l'Agenzia delle entrate, in via interpretativa, con circolare n. 31/2014, ha ritenuto che, per ragioni sistematiche, il predetto riferimento alla categoria catastale in luogo delle caratteristiche costruttive del dm del 1969, ai fini dell'individuazione delle abitazioni di lusso, debba estendersi a tutte le disposizioni in materia di Iva e valga, quindi, anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10%, nonché per l'individuazione dei fabbricati economici a prevalente destinazione abitativa (c.d. Tupini). Casa in costruzione L'agevolazione, secondo quanto chiarito dall'Agenzia nella circolare n. 38/2005, spetta anche nell'ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure potenzialmente, le caratteristiche dell'abitazione non di lusso. Tale possibilità, peraltro, ai fini dell'Iva è espressamente prevista dalla legge, che agevola infatti la cessione di «prima casa» anche non ultimata. Casa rurale Nella circolare n. 38/2005 l'Agenzia ha

osservato che ai sensi dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4, del dl 30/12/1993, n. 557, un determinato immobile potrà qualificarsi come «immobile rurale» qualora ricorrano i requisiti di natura soggettiva e oggettiva espressamente indicati dalla norma. È irrilevante il dato catastale, per cui non assume rilievo la circostanza che l'immobile non sia censito nel catasto edilizio urbano. Ciò premesso, l'Agenzia ha ritenuto che l'agevolazione «prima casa» trovi applicazione anche nell'ipotesi di trasferimento di un «fabbricato rurale» o di una porzione dello stesso, purché idoneo all'utilizzo residenziale e non costituente una pertinenza di terreno agricolo. È da osservare che l'adozione del parametro catastale, in sostituzione di quello delle caratteristiche costruttive, rende problematico il riconoscimento dell'agevolazione alle compravendite di abitazioni rurali.

Lavori extracapitolato Con la risoluzione n. 22 del 22/2/2011, rispondendo al quesito del socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che realizza alloggi abitativi non di lusso appaltando a terzi i lavori, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che l'aliquota agevolata possa essere applicata anche ai lavori extra-capitolato fatturati dall'impresa costruttrice direttamente al socio richiedente anziché alla cooperativa. L'Agenzia ha osservato anzitutto che il n. 39 3. I requisiti soggettivi L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla ricorrenza dei requisiti soggettivi previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86, descritti nelle successive lettere a), b) e c), la cui sussistenza deve essere dichiarata nell'atto notarile. La circolare n. 38/2005 ha però ritenuto che, con atto successivo, il richiedente possa rendere le dichiarazioni erroneamente omesse nell'atto di acquisto; ciò che conta è che la dichiarazione di sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi al momento della stipula dell'atto di trasferimento sia resa in un atto integrativo redatto dalla tab. A/II allegata al dpr 633/72 prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati non di lusso, rese nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni «prima casa». Nella fattispecie, i lavori di costruzione sono stati commissionati all'impresa dalla cooperativa edilizia, mentre le opere extracapitolato sono state commissionate da un soggetto in possesso dei requisiti prima casa. Posto che non vi è dubbio circa l'applicabilità dell'aliquota del 4% alle prestazioni rese dall'appaltatore alla cooperativa, aventi per oggetto la realizzazione del fabbricato, per quanto riguarda le prestazioni extracapitolato rese direttamente nei confronti del singolo socio, ha osservato l'Agenzia, non si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia, dato che l'alloggio non è ancora completato, ma piuttosto di prestazioni che, sebbene rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, «si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell'immobile, e hanno a oggetto l'inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell'alloggio.» Pertanto, poiché il socio richiedente le migliorie è in possesso dei requisiti «prima casa», l'Agenzia ha espresso l'avviso che sia comunque applicabile l'aliquota del 4%, atteso che la ratio delle disposizioni è di agevolare interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzo della prima casa. L'applicazione dell'agevolazione è tuttavia subordinata alla condizione che l'abitazione, anche dopo l'esecuzione delle migliorie in questione, conservi le caratteristiche non di lusso sulla base dei parametri previsti dal dm del 1969 (requisito ora sostituito dalla classificazione catastale), nonché alla condizione che il richiedente abbia reso le prescritte dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti prima casa. La favorevole posizione dell'Agenzia, pur riguardando una fattispecie precisa, sembra estensibile, in base alle stesse argomentazioni, alle ipotesi in cui il promissario acquirente dell'abitazione costituente prima casa commissioni l'esecuzione di migliorie sul costruendo alloggio, anziché al promittente venditore, a imprese terze. to con le medesime formalità giuridiche. Anche l'atto con il quale si acquista una nuova abitazione dopo l'alienazione della «prima casa» precedentemente acquistata con i benefici può essere integrato degli elementi richiesti per ottenere l'agevolazione e della relativa documentazione. Pertanto, in tal caso non è preclusa la spettanza del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 (successivo paragrafo 12). Verifica temporale dei requisiti I requisiti di legge devono sussistere nel momento in cui si

realizza l'effetto traslativo, ovvero sia al momento della stipulazione dell'atto (salvo che per il requisito della residenza, che, come si dirà, può essere acquisito entro diciotto mesi dal rogito). Non è rilevante, dunque, la situazione esistente precedentemente, per esempio al momento della firma del contratto preliminare. Luogo di ubicazione dell'immobile L'immobile da acquistare deve essere situato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza, oppure, se diverso, in quello in cui egli svolge la propria attività. Se l'acquirente è trasferito all'estero per ragioni di lavoro, l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro. Se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, deve trattarsi della prima casa nel territorio nazionale, per cui si prescinde, in questo caso, dalla residenza. Nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il compratore non risiede ancora nel comune in cui si trova l'immobile, egli può ugualmente beneficiare dell'agevolazione purché vi si trasferisca entro diciotto mesi dalla data dell'atto notarile. L'impegno a trasferire la residenza deve essere dichiarato, a pena di decadenza, nell'atto stesso. Con la circolare n. 19/2001 è stato precisato che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato, espressa nell'atto di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo dell'acquirente, la cui inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni. Da tale dichiarazione consegue l'onere per l'acquirente di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui è situato l'immobile acquistato e di darne prova all'ufficio spontaneamente o a richiesta. Fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al comune, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del dpr 30/5/1989, n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente), sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe. In varie occasioni (es. sentenza n. 13085 del 8/9/2003), la Cassazione ha affermato che il requisito della residenza deve essere valutato in relazione alla famiglia, per cui l'assenza del requisito in capo al coniuge acquirente per effetto del regime di comunione legale, formalmente residente altrove per motivi di lavoro, non pregiudica la fruizione dell'agevolazione. Ciò che conta, in altre parole, è la «residenza familiare». Questo orientamento è stato ribadito dalla Corte nella recente ordinanza n. 26653 del 17 dicembre 2014. Mancato trasferimento della residenza per «forza maggiore» Con risoluzione n. 140 del 10/4/2008, l'Agenzia, anche sulla base della giurisprudenza della Cassazione, ha dichiarato che il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione «prima casa» non comporta decadenza dall'agevolazione qualora sia dovuto a una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile. Ricorre il caso della forza maggiore, come già precisato nella risoluzione n. 35/2002, quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento. L'Agenzia ha pertanto riconosciuto la causa di forza maggiore nel caso di un contribuente che, dopo avere acquistato l'abitazione impegnandosi a trasferire la residenza nel termine di legge, non aveva potuto adempiere l'impegno in quanto l'immobile, successivamente all'acquisto, era stato dichiarato inagibile e inabitabile per effetto di abbondanti infiltrazioni d'acqua. Sulla questione si deve però registrare un mutamento di pensiero della Corte di cassazione. Nella sentenza n. 2616 del 10 febbraio 2016, infatti, la Corte suprema ha statuito che «qualora sia riconosciuta all'acquirente l'agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del comune dove si trova l'immobile acquistato nei diciotto mesi successivi all'acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta a impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all'acquirente». Personale delle forze dell'ordine Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge n. 342/2000, il requisito della residenza non è richiesto nei confronti del personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, nonché di quello dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile. Lavoratore autonomo trasferito all'estero La legge accorda l'agevolazione «prima casa»

alla persona trasferita all'estero per ragioni di lavoro che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende. Con circolare n. 19/2001, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'ipotesi è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato (con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto), che può essere instaurato anche con un soggetto che non rivesta la qualifica di imprenditore. Cittadino emigrato all'estero Il cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobile, ovunque ubicato sul territorio nazionale, purché sussistano gli altri requisiti, in particolare che l'immobile sia acquistato come «prima casa». In sostanza, ferme le altre condizioni di cui appresso, non è richiesto il requisito della residenza. Con la circolare n. 38/2005, l'Agenzia ha precisato che la condizione di emigrato all'estero può essere documentata con certificato di iscrizione all'Aire (anagrafe italiana residenti all'estero); in alternativa, può essere autocertificata dall'interessato mediante dichiarazione resa nell'atto di acquisto ai sensi dell'articolo 46, dpr n. 445/2000. Non titolarità di altra abitazione L'acquirente non deve essere titolare esclusivo, oppure in comunione con il coniuge, di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso o abitazione relativi ad altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che intende acquistare. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione (ex multis, ordinanza n. 100 dell'8 gennaio 2010), il requisito della non titolarità di altra abitazione si riferisce alla disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, di modo che non preclude l'accesso all'agevolazione il possesso di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche, ai bisogni abitativi del cittadino e della sua famiglia. Questo orientamento non è stato fatto proprio dall'amministrazione finanziaria. Tuttavia, nel rispondere all'interpello di un contribuente che, richiamando la citata ordinanza, riteneva che non dovesse considerarsi ostacolo all'accesso al beneficio la disponibilità di un alloggio di due vani e accessori, in quanto inadatto a soddisfare le esigenze abitative della propria famiglia, composta di tre persone, l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 86 del 20/8/2010, ha mostrato una cauta apertura, rilevando che l'oggetto dell'ordinanza riguarda «una fattispecie particolare, nella quale il contribuente risultava già titolare di un locale assolutamente inadatto a fungere da abitazione (peraltro, l'immobile era di soli 22 mq).» I principi interpretativi espressi nell'ordinanza, prosegue la risoluzione, non sono estensibili alla situazione prospettata dall'interpellante, la quale non concretizza «un'ipotesi di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l'inagibilità) dell'immobile a uso abitativo». Sotto altro profilo, nella valutazione del requisito in esame si tiene conto esclusivamente della classificazione catastale dell'immobile, per cui non è di ostacolo all'applicazione del beneficio, per esempio, la proprietà di un fabbricato di categoria A/10 (ufficio) anche se utilizzato come abitazione; viceversa, la proprietà di un immobile classificato come abitativo, anche se utilizzato come ufficio, impedisce l'accesso all'agevolazione. Poiché la legge parla di titolarità esclusiva oppure in comunione con il coniuge, il possesso di un alloggio in comproprietà con soggetti diversi dal coniuge non è rilevante, fermo restando, ovviamente, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c). Acquisto di ulteriori quote di proprietà Con circolare n. 38/2005 è stato chiarito che, nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso immobile, l'agevolazione tributaria si applica purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. In particolare, ricorrendo le altre condizioni, con riferimento alla medesima casa di abitazione l'agevolazione spetta anche nelle seguenti ipotesi: acquisto di ulteriori quote di proprietà; • acquisto della nuda proprietà da parte del titolare • del diritto di usufrutto, uso o abitazione; acquisto, da parte del nudo proprietario, del diritto di usufrutto, uso o abitazione. Acquisto (anche successivo) di alloggi adiacenti Conformandosi alla giurisprudenza della Cassazione, con risoluzione n. 25 del 25/2/2005 l'Agenzia ha riconosciuto agevolabile l'acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso. Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore si estende all'acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici di «prima casa», ad esempio in caso di acquisto di una stanza attigua. Resta fermo che, in entrambe le ipotesi, l'agevolazione spetta se ricorrono tutte le altre

condizioni previste dalla norma, ossia l'ubicazione dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune. Per quanto concerne il requisito della «novità» dell'agevolazione (descritto appresso, sub c), in via eccezionale, nelle ipotesi in commento l'acquirente non dovrà rendere la dichiarazione circa la novità nel godimento dell'agevolazione «prima casa». Con risoluzione n. 142 del 4 giugno 2009, l'Agenzia ha precisato che il trattamento di favore all'atto dell'acquisto dell'alloggio contiguo, finalizzato all'ampliamento di quello già posseduto, può essere riconosciuto anche se quest'ultimo non era stato acquistato con l'agevolazione «prima casa» in quanto all'epoca non contemplata. Inoltre, con la circolare n. 31 del 7 giugno 2010, modificando il precedente orientamento, l'Agenzia ha ritenuto che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche in sede di acquisto di un alloggio da accorpare a un'abitazione acquistata senza fruire dell'agevolazione perché all'epoca l'acquirente non possedeva i requisiti prescritti; è comunque necessario, puntualizza la circolare, che sussistano i requisiti di legge e che l'immobile unico risultante dall'accorpamento dei due alloggi rientri nella tipologia delle abitazioni non di lusso.

Acquisto della nuda proprietà Come chiarito dalla circolare n. 19/2001, qualora oggetto del contratto sia l'acquisto della nuda proprietà, è previsto espressamente che l'agevolazione tributaria possa applicarsi, purché sussistano gli altri requisiti.

Acquisto di quota di proprietà Con la stessa circolare n. 19/2001 è stato chiarito che si può beneficiare dell'agevolazione, purché sussistano tutti i requisiti previsti, anche per l'acquisto di una quota di proprietà.

Immobile in comproprietà acquistato prima del matrimonio Sempre nella circolare n. 19/2001, l'amministrazione ha esaminato il caso di due coniugi, in regime di separazione legale dei beni, comproprietari di un appartamento acquistato senza fruire di agevolazioni fiscali prima del matrimonio, in relazione alla richiesta di poter beneficiare dell'agevolazione in caso di acquisto, da parte di uno dei due coniugi, di un alloggio nello stesso comune. Al riguardo, è stato osservato che ai sensi della lettera b) della nota II-bis, è circostanza ostativa la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. Di conseguenza, la titolarità esclusiva dei diritti sull'immobile a uso abitativo nell'ambito del territorio comunale è equiparata alla titolarità in comunione con il coniuge nello stesso ambito territoriale, escludendo l'applicazione dell'agevolazione in entrambi i casi.

Possidenza di quote di proprietà con soggetti diversi dal coniuge Il cittadino che possiede un alloggio in comproprietà con una persona diversa dal coniuge (fratelli, genitori ecc.), può accedere all'agevolazione «prima casa» in fase di acquisto del nuovo alloggio, a condizione che la precedente quota di proprietà non sia stata acquisita fruendo dell'agevolazione.

Intervento dei coniugi nell'atto notarile Con circolare n. 38/2005 è stato osservato che, ai fini civili, non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano nell'atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne la comproprietà, in quanto il co-acquisto si realizza automaticamente in forza di legge. Ai fini fiscali, però, per ottenere l'agevolazione «prima casa» sull'intero immobile trasferito, è espressamente previsto che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) della nota II-bis (ovverosia: assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune e novità nel godimento dell'agevolazione); si veda, però, l'orientamento della Cassazione in merito all'acquisto in regime di comunione legale, appresso riportato. Quanto alla dichiarazione prevista dalla lettera a) della predetta nota (relativa all'ubicazione dell'immobile nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività), è da ritenere che l'agevolazione competa, nei limiti del 50%, anche se uno solo dei coniugi abbia reso la predetta dichiarazione.

Scioglimento della comunione legale Con circolare n. 19/2001 è stato chiarito che nel caso in cui, a seguito dello scioglimento della comunione legale, uno dei coniugi acquisti la titolarità esclusiva della casa di abitazione già facente parte della comunione, può usufruire per detto acquisto delle agevolazioni, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni. La circolare puntualizza però che tale precisazione non riguarda le attribuzioni di beni patrimoniali conseguenti allo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando in merito alla circolare n. 49/E del 16/3/2000.

Requisiti posseduti da uno solo dei coniugi Secondo la circolare n. 38/2005, nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi (in regime di comunione di beni) possedeva i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione «prima casa» (in quanto, ad esempio, l'altro, prima del matrimonio, aveva acquistato un'abitazione avvalendosi dell'agevolazione), il beneficiario fiscale è applicabile nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. In definitiva, l'acquisto di un appartamento da adibire ad abitazione principale da parte di un coniuge che si trovi in regime di comunione legale comporta l'applicazione dell'agevolazione nella misura del 50% qualora l'altro coniuge non sia in possesso dei requisiti. Nello stesso senso la risoluzione n. 86 del 20/8/2010. Si deve però ricordare che, per consolidato orientamento della Corte di cassazione (es. ordinanza n. 15426 del 1° luglio 2009), il mancato possesso dei requisiti da parte del coniuge che diventa proprietario per effetto del regime di comunione legale non pregiudica il diritto del coniuge acquirente, in possesso dei requisiti, di fruire dell'agevolazione; l'acquisto della comproprietà del bene in forza dell'art. 177 c.c., osserva la Cassazione, si differenzia ontologicamente dall'acquisto in comune, giacché colui che diviene proprietario di metà del bene per effetto della comunione legale non si rende acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge. Non cumulabilità delle agevolazioni Il terzo requisito richiesto è che l'acquirente non abbia la titolarità, neppure pro-quota, anche per effetto della comunione legale, di diritti di proprietà (anche nuda), usufrutto, uso, abitazione su altra casa, ovunque situata nel territorio nazionale, acquistata da egli stesso o dal coniuge beneficiario di una delle disposizioni agevolative in materia di «prima casa» emanate dal 1982 in poi. Da notare che questa condizione, stabilita allo scopo di evitare che il cittadino cumuli il possesso di più abitazioni acquistate con il trattamento agevolato, diversamente da quella della precedente lettera b): prende in considerazione anche la titolarità di • una semplice quota; prende in considerazione anche la nuda proprietà; si riferisce all'intero territorio nazionale. • In sostanza, il cittadino che possiede una quota di proprietà di un'abitazione acquistata con l'agevolazione «prima casa», ovunque situata nel territorio italiano, non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione stessa (salvo quanto si dirà nel paragrafo 3.1); ciò neppure nel caso in cui, nel frattempo, sia intervenuto un cambio di destinazione dell'immobile. È invece possibile fruire del trattamento agevolato, come già detto, nel caso in cui si acquisti una ulteriore quota dello stesso immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione.

3.1 Estensione dell'agevolazione e cumulo temporaneo di più alloggi L'art. 1, comma 55, della legge 208/2015 ha integrato la nota II-bis aggiungendovi il comma 4-bis, il quale stabilisce che l'agevolazione si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato precedentemente con l'agevolazione, a condizione che quest'ultimo sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. Se questa condizione non si realizza, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d'imposta. In altre parole, la nuova disposizione, allo scopo di favorire l'accesso all'agevolazione ai contribuenti che intendono cambiare l'abitazione, stabilisce che, ai fini della verifica dei requisiti di accesso previsti dalla nota II-bis, non si tiene conto della «prima casa» già posseduta dal contribuente al momento dell'atto, a condizione che questa venga rivenduta entro un anno dalla data dell'atto stesso.

4. L'utilizzazione dell'immobile L'attuale disciplina dell'agevolazione non contempla alcun vincolo in merito all'utilizzazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni tributarie (in tal senso, espressamente, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 86 del 20 agosto 2010). Le normative anteriori, invece, richiedevano che l'immobile venisse destinato dall'acquirente a propria abitazione (attenzione: il vincolo di destinazione è tuttora richiesto ai fini delle agevolazioni previste in materia di imposte dirette e tributi locali, che si basano su presupposti differenti). Ai fini della riduzione delle imposte sui trasferimenti, è dunque influente l'uso che si fa del fabbricato, essendo sufficiente a prevenire abusi il requisito illustrato alla lettera c), che impedisce al cittadino di cumulare più proprietà acquisite con l'agevolazione fiscale. Ne discende che l'acquirente può utilizzare come meglio crede (anche concedendolo in locazione, per esempio) l'immobile legittimamente acquistato con

l'agevolazione. L'unico vincolo di destinazione è dettato nell'ambito della disciplina della decadenza dall'agevolazione per l'ipotesi di rivendita infra-quinquennale, della quale si dirà più avanti. Si deve avvertire che queste conclusioni, pacificamente ritraibili dalla normativa e confermate dalla prassi dell'amministrazione, sono state più volte disattese dalla Corte di cassazione, che ha sostenuto la necessità per l'acquirente di adibire a propria abitazione l'alloggio acquistato con l'agevolazione tributaria.

5. Costruzione e ampliamento Nell'ambito delle operazioni soggette a Iva, l'aliquota del 4% spetta anche per la costruzione della «prima casa» sul proprio terreno. La norma di riferimento è il n. 39 della tabella A, parte II, allegata al dpr n. 633/72, che accorda l'aliquota ridotta alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relative alla costruzione della «prima casa». In questo caso si pone il problema di individuare il momento in cui devono sussistere i requisiti esaminati sopra, non essendo possibile fare riferimento al «momento in cui si realizza l'effetto traslativo», del quale parla la legge, negli stessi termini già visti per l'ipotesi di acquisto (data del rogito notarile). In proposito, la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 ha individuato la «consegna del bene realizzato» da parte dell'appaltatore quale momento per la verifica in questione. In base alla stessa disposizione sopra richiamata, l'aliquota ridotta può essere applicata anche ai lavori di ampliamento della prima casa, facendo leva sul principio generale stabilito dalla citata legge n. 659/61, secondo cui le agevolazioni fiscali previste per la costruzione di abitazioni non di lusso si applicano anche per il completamento e l'ampliamento, nonché sulla previsione normativa che consente di fruire dell'agevolazione per l'acquisto, anche con atto successivo, delle pertinenze. In questo senso si è espresso anche il ministero delle finanze nella circolare n. 219 del 30 novembre 2000, avvertendo però che l'agevolazione non compete qualora l'ampliamento conduca alla realizzazione, anche in prospettiva, di una nuova e autonoma unità immobiliare, oppure la casa «ampliata» acquisisca caratteristiche tali da risultare classificabile nella categoria «lusso» ai sensi del riportato dm 2/8/69 (requisito sostituito ora con la classificazione catastale).

Ristrutturazione della «prima casa» Non esistono speciali disposizioni agevolative in materia di ristrutturazione della «prima casa». A tali lavori non può quindi applicarsi l'aliquota Iva del 4%, che è prevista solo per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento. Una conferma in tal senso si evince dal punto 3.1 della circolare n. 11 del 16 febbraio 2007.

6. Il pagamento di acconti Riguardo al trattamento applicabile al pagamento di acconti, che viene in rilievo, essenzialmente, nel caso in cui l'operazione è soggetta a Iva, occorre distinguere l'acquisto dalla costruzione.

Acquisto Se all'impresa venditrice vengono corrisposti acconti prima della stipula dell'atto, è possibile ottenere già in tale sede l'applicazione dell'Iva agevolata. La legge consente, infatti, di inserire la dichiarazione sul possesso dei requisiti anche nel contratto preliminare, proprio allo scopo di pagare l'Iva del 4% sugli anticipi. Poiché la legge stabilisce che i requisiti devono esistere nel (successivo) momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà, il promittente acquirente potrà chiedere la fatturazione degli acconti al 4% anche nel caso in cui non sia ancora in possesso dei requisiti stessi (perché, per esempio, possiede un'abitazione nello stesso comune), attestando nel preliminare l'impegno a possedere i requisiti alla data del rogito.

Costruzione La situazione è diversa nel caso in cui si proceda alla costruzione su un proprio terreno. In questo caso, la fatturazione dei pagamenti corrisposti all'impresa appaltatrice anteriormente alla consegna dell'opera potrà avvenire ad aliquota ridotta soltanto se il committente possiede, al momento di effettuazione di ciascuna operazione (ossia all'atto di ciascun pagamento o fatturazione), i requisiti di legge. Diversamente dovrà applicarsi l'aliquota del 10%, ferma restando, come si dirà subito, la possibilità di rettifiche successive.

Sopravvenienza dei requisiti Sia nel caso di acquisto che di costruzione, nell'eventualità in cui, essendo momentaneamente carenti i presupposti dell'agevolazione, gli acconti siano stati fatturati ad aliquota non agevolata, è consentita la rettifica delle fatture se al momento del rogito (compravendita) o della consegna dell'opera (costruzione in appalto) l'acquirente o committente sia venuto in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, pertanto, il fornitore potrà restituire, mediante emissione di nota di accredito ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del dpr n. 633/72, la differenza d'imposta, indipendentemente dal tempo trascorso dal

momento di emissione delle fatture originarie (cfr. la risoluzione n. 187 del 7 dicembre 2000). 7. Acquisto di beni finiti Chi costruisce in proprio la «prima casa», anche in economia, può acquistare con l'aliquota ridotta del 4% tutti i beni finiti occorrenti alla realizzazione dell'abitazione. Lo prevede la disposizione del n. 24 della tabella A, parte II, allegata al dpr n. 633/72. Tale disposizione, anzi, è formulata in modo da ammettere il beneficiario anche se non sussistono i requisiti «prima casa», essendo richiesta la sola condizione che i beni siano destinati alla costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della legge n. 408/49, ossia edifici di non di lusso a prevalente destinazione abitativa; una conferma in tal senso si rinviene nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 54 del 16 maggio 2002. Per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta bisogna farne richiesta scritta al fornitore, specificando lo scopo dell'acquisto e richiamando gli estremi della concessione edilizia. L'agevolazione, come detto, riguarda i beni finiti e non può, pertanto, essere applicata all'acquisto delle materie prime e semilavorate (quali cemento, calce, mattoni ecc.), anche se tali materie, per chi le vende, costituiscono prodotti finiti. Secondo la prassi, ai fini in esame costituiscono «beni finiti» quelli che, anche dopo il loro impiego nella costruzione, mantengono la loro individualità: ascensori, sanitari, porte, infissi e serramenti, caldaie, termosifoni, tubazioni, contatori, ecc. 8. Le pertinenze agevolate Sussistendo i presupposti per l'acquisto agevolato della casa, il beneficio spetta anche per l'acquisto, anche con atto separato (e pertanto, pure in un momento successivo), delle unità immobiliari costituenti pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (cantine, autorimesse ecc.), che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto di acquisto agevolato. È necessario non soltanto che il vincolo pertinenziale si concretizzi nell'effettiva destinazione della cosa accessoria al servizio di quella principale, ma che nell'atto di acquisto risulti una manifestazione di volontà in tal senso (cfr. risoluzione n. 149 dell'11 aprile 2008). L'agevolazione spetta anche se l'unità immobiliare pertinenziale è situata in edifici diversi, purché in prossimità dell'abitazione principale, in modo da risultare concretamente al servizio della stessa. In via di principio, non è possibile acquistare con l'agevolazione l'immobile pertinenziale se l'abitazione è stata acquistata con l'imposizione ordinaria, salvo il caso in cui all'acquisto dell'abitazione, avvenuto prima del 22 maggio 1993, sia stata applicata oggettivamente l'Iva ridotta in base alla normativa dell'epoca e sussistessero, comunque, i requisiti per l'agevolazione «prima casa» successivamente introdotti (circolare n. 19 del 1° marzo 2001). Tuttavia, con la circolare n. 31 del 7 giugno 2010, l'Agenzia ha ritenuto che l'agevolazione possa trovare applicazione anche in relazione all'acquisto del bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dell'agevolazione perché questa non era ancora prevista all'epoca dell'acquisto; analoga soluzione è stata affermata in relazione all'acquisto della pertinenza da asservire all'abitazione acquistata «allo stato rustico» senza fruire dell'agevolazione in quanto all'epoca ritenuta non applicabile agli immobili non ultimati. Aree scoperte Riguardo alla possibilità di applicare l'aliquota agevolata all'atto d'acquisto di aree scoperte pertinenti alla «prima casa», che non siano però tecnicamente «graffate» all'immobile, né autonomamente accatastate nel catasto terreni ma censite alla «partita 1» (aree di enti urbani e promiscui), l'Agenzia, nella risoluzione n. 32 del 16 febbraio 2006, ha ribadito che l'agevolazione è applicabile anche alle aree scoperte pertinenti, così classificabili ai sensi dell'art. 817 c.c., a condizione che siano «graffate» al bene principale, vale a dire censite al catasto urbano unitamente a esso. In mancanza di tale condizione, pertanto, dette aree non possono considerarsi pertinenza ai fini dell'agevolazione. Iva Imposta di bollo Imposta catastale Imposta di registro Imposta ipotecaria 4% 230 200 euro 200 euro Atti soggetti a Iva (*) 50 euro 50 euro Atti non soggetti a Iva 2% con minimo di 1.000 euro (**)

(*) Sugli atti soggetti a Iva sono inoltre dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie (**)

Nel quinquennio 2016-2020 è inoltre prevista l'aliquota dell'1,5% per le cessioni di abitazioni oggetto di contratti di leasing.

Imposte sulla compravendita della «prima casa»

I GUAI DI PALAZZO CHIGI La morsa del fisco

Con Renzi volano le tasse locali

Negli ultimi due anni gli italiani hanno pagato 7 miliardi in più, con rincari da 308 euro pro capite. Un salasso che ha frenato i consumi ALLARME UIL Il taglio dell'imposta sulla casa vanificato dai nuovi aumenti

Giuseppe Marino

Roma Il governo che si vanta di riforme lampo, quando è ora di tagliare le tasse svuota il mare col cucchiaino. L'ultima conferma arriva dallo studio della Uil sulla fiscalità locale. I pochi tagli non sono sufficienti a far ripartire il motore dell'economia locale. E soprattutto sono spesso pagati dagli enti locali che poi si rifanno sugli italiani. Che nel 2015 hanno pagato 49 miliardi di tasse locali, ben sette in più di quanto versavano nel 2013. Fa un 16,7% in più, negli anni dei governi Letta e Renzi, anni in cui la crescita del Pil è stata praticamente nulla. Si munge, senza lungimiranza, una mucca all'asciutto. Il sindacato si è poi esercitato su una famiglia tipo per far capire l'impatto concreto dei rincari. Un nucleo familiare che ha 24mila euro di reddito, una prima casa da 80 metri quadri e una piccola seconda casa ereditata o un magazzino, ha sborsato tra addizionali, Imu, Tasi e tassa sui rifiuti 1.969 euro nel 2015. Prima della cura Renzi, nel 2013, la stessa famiglia pagava 308 euro in meno, modulati a seconda delle città: la classifica del fisco esoso vede in testa Roma, seguita da Napoli, Torino e Milano. Nel dettaglio, nel 2015 la famiglia tipo ha versato 937 euro per Imu e Tasi (+72 rispetto al 2013), 389 euro di addizionali regionali (+27 euro), quelle comunali per 156 euro (+28 euro), e infine la tariffa sui rifiuti per altri 296 euro di media (+23 euro). Merita un cenno a parte la questione dei balzelli sulla casa. Il governo Monti l'ha usata come una vera, durissima, patrimoniale. Una botta che ha frenato i consumi. Secondo uno studio del 2015 pubblicato da lavoce.info e firmato da Paolo Surico, consulente della Banca d'Inghilterra, e Riccardo Trezzi, docente di economia a Cambridge, le imposte sulla casa hanno provocato un calo della propensione all'acquisto di beni non durevoli pari a 5 centesimi per ogni euro sborsato e di 43 centesimo per euro per i beni durevoli. I governi successivi a Monti si sono impegnati in un valzer di modifiche alla forma di queste imposte, ma la sostanza è rimasta la stessa: una mazzata. In più il balletto di Tasi, Imu, mini Imu, ha generato ancora più confusione e dubbi tra i contribuenti che invece avrebbero bisogno di essere assicurati sul futuro per poter tornare a spendere. Di recente il Pd si è perfino vantato con dei manifesti di aver abolito la Tasi sulla prima casa, dimenticando che era stata introdotta dallo stesso governo Renzi. Misura oltretutto che, spiega il segretario della Uil Guglielmo Loy, darà qualche beneficio nel 2016, ma rischia di essere vanificata da altri rincari, visto che «il blocco degli aumenti delle tasse locali non riguarda Tari e tariffe locali, come asili nido e mense scolastiche e poi le regioni potrebbero alzare l'addizionale Irpef per coprire i buchi della sanità». Giusto due giorni fa Maria Elena Boschi prometteva «nuovi tagli del carico fiscale per il 2016», lavorando «sulla spesa pubblica». Se le premesse sono quelle descritte dalla Uil, non c'è da stare allegri.

l'esborso medio pro capite nel 2015

1.969

IL SALASSO

7 miliardi

2.726

308

49

42 46,5 Roma Napoli Torino Milano Benevento Bologna Genova Salerno imposte e tasse locali pagate in più dagli italiani tra il 2013 e il 2015 GETTITO IMU, TASI, IRPEF, TARI: LE CITTÀ DOVE SI PAGA DI PIÙ 2015 2014 2013 dati in miliardi esborso pro capite 2015 - dati in euro Fonte: Servizio politiche territoriali Uil l'aumento medio per famiglia nel biennio 2.576 2.458 2.422 2.307 2.279 2.209 2.130

Assalto straniero al mattone italiano

Negli ultimi tre anni acquisti di 11 miliardi di euro da parte dei fondi sovrani Comprano il Qatar, russi e cinesi. Prede preferite palazzi di prestigio e hotel Centri commerciali Il finanziere Soros nel 2014 ha preso il 5% della Igd Emergenti Al fondo sovrano azero palazzo Turati di Milano
Filippo Caleri

Sono arrivati in forze e con gli assegni in bianco. Sono i fondi sovrani arabi e i grandi gruppi di gestione del risparmio internazionali che hanno messo nel mattone italiano la bellezza di undici miliardi di euro in tre anni (2012-2015). Sì, l'Italia piace agli investitori esteri che, nell'ultimo triennio, hanno generato nel nostro Paese un consistente afflusso di capitali che ha prodotto un effetto indotto su tutta l'industria immobiliare nazionale. Nel 2015 la ricchezza generata dal comparto è cresciuta del 3,7% in termini di fatturato. A farsi avanti approfittando del combinato disposto della crisi, che ha colpito il settore e abbassato i prezzi, e della cronica mancanza di liquidità del sistema economico italiano sono stati soprattutto gli operatori finanziari del Qatar e dei paesi del Golfo, oltre agli Stati Uniti, la Russia, la Turchia e la Cina. Per ora le mire dei gruppi internazionali si sono limitate alle due città più grandi: Roma e Milano. Grazie soprattutto alla prospettiva di una maxi riconversione dell'area che ha ospitato l'Expo, la città meneghina si posiziona oggi all'ottavo posto nella classifica delle città europee più attraenti per gli operatori immobiliari, mentre per tasso di crescita degli investimenti è seconda. Più in basso in classifica si trova la Capitale che, comunque, dopo Milano, resta la città italiana più ricercata dai capitali esteri. A mettere nero su bianco la richiesta di immobiliare italiano da parte degli stranieri è un'analisi elaborata dall'ufficio studi di Sorgente Sgr in collaborazione con Federimmobiliare, e il patrocinio di Assoimmobiliare, presentata nei giorni scorsi al Mipim di Cannes. Una vetrina per gli operatori del settore alla quale la Repubblica Italiana si è presentata con uno stand di 500 metri per pubblicizzare la vendita di grossi complessi immobiliare di proprietà dello Stato. Nel rapporto della società di gestione del risparmio si evidenzia come, dopo quasi 8 anni di crisi, il settore immobiliare italiano stia finalmente mostrando segnali di ripresa. Il rinnovato interesse per l'Italia è spinto dalle caratteristiche attuali dell'offerta: immobili a prezzi contenuti, ma che offrono grandi prospettive di rendimento, e presenza di asset di grande pregio caratterizzati da rivalutazione costante e rendimenti sicuri nel lungo termine. Tra le acquisizioni già messe a segno da operatori internazionali sono ricordate quelle dell'emirato del Qatar. Il suo braccio finanziario, Qatar Holding Investment, ha sempre espresso una sensibilità particolare per il settore immobiliare. È entrata a Milano nel progetto di sviluppo immobiliare Porta Nuova, uno dei progetti di riqualificazione urbana più prestigiosi in Europa, con una quota del 40%. Non solo. Si è accaparrato la holding che possiede i complessi alberghieri della Costa Smeralda in Sardegna e sta per avviare un progetto per trasformare il San Raffaele di Olbia in un polo di eccellenza sanitaria. Nella dispo n i b i l i t à d e l l ' e m i r o del Qatar ci sono anche pezzi pregiati delle zone centrali come l'hotel Gallia di Milano e il palazzo romano in piazza di Spagna dove oggi sono stati creati i nuovi atelier della maison Valentino. Insieme agli Emirati si sono mossi anche altri soggetti legati agli stati con grande liquidità generata dal petrolio, abbondante fino all'inizio dello scorso anno e cioè prima del crollo del prezzo dell'oro nero. Così il fondo sovrano dell'Azerbaijan, che ha rilevato Palazzo Turati a Milano, i due fratelli russi Musa e Dani Bazhaev che hanno acquisito il Forte Village in Sardegna. L'interesse per il mattone tricolore è stato registrato anche dalla Turchia con l'arrivo a Roma di Ferit Faik Sahenk che ha comprato l'Hotel Aldrovandi a Roma. Immancabili anche i cinesi: Guo Guangchang ha rilevato Palazzo Broggi a Milano. Quanto ai pezzi più richiesti dai gruppi esteri spiccano le strutture alberghiere, meglio se di prestigio e piazzati in centro città. Nei giorni scorsi a questo proposito è arrivata la notizia dell'acquisizione da parte di un emiro qatarino del San Domenico di Taormina, un hotel di lusso nato all'interno di un antico convento, simbolo dell'ospitalità internazionale a cinque stelle. Non è un caso che a crescere a doppia cifra sia stato lo scorso anno proprio il settore alberghiero (+10%) con investimenti che hanno riguardato

soprattutto le città di Milano, Roma, Firenze, Venezia e Torino. Non sono solo i grandi gruppi a desiderare il mattone italiano. Molte richieste in arrivo dagli Emirati Arabi sono anche di piccolo taglio. «Il valore medio delle proprietà prese in considerazione è di 620 mila euro - ha spiegato Simone Rossi, direttore generale di Gateway.com all'Eco di Bergamo - ma quel che è sorprendente è la crescita repentina delle istanze che arrivano al portale. Inoltre, più del 28% delle richieste supera i 500 mila euro di budget, una percentuale doppia rispetto a quella riferita alle richieste complessive in arrivo dagli altri Paesi». A mostrare interesse per il settore immobiliare è stato, nel 2014, anche il magnate statunitense George Soros con l'ingresso nella quotata italiana Igd Siiq, società immobiliare che, nel real estate, si occupa prevalentemente di centri commerciali (controllata dalle Coop). Soros due anni fa ha rilevato il 5% della società tramite il fondo Quantum Strategic Partners. f.caleri@iltempo.it

Milano Con la maxi riconversione dell'area Expo, Milano si posiziona oggi all'ottavo posto nella classifica delle città europee più attraenti

Roma La Capitale, dopo Milano, rappresenta la città italiana più ricercata dai capitali esteri. Nel mirino i grandi alberghi del centro città

Alberghi A crescere a doppia cifra è stato lo scorso anno o il settore alberghiero (+10%) con investimenti sulle città di Milano, Roma e Firenze

Foto: Milano Porta Nuova

Foto: Sardegna Costa Smeralda

Foto: Milano Hotel Gallia

Foto: Roma Store di Valentino

Ecco i pezzi del Paese in vendita

Sul portale investinitaly lo Stato si «sbarazza» di 207 immobili per 1,6 miliardi nel Lazio: dal castello Roccaespampani a Palazzo Rivaldi con vista Colosseo
Antonio Sbraga

Www cumprà. L'indirizzo del sito internet è diverso (www.investinitaly.com), ma la sostanza è la stessa: offrire immobili a compratori stranieri per farli investire in Italia. Sono 207 beni pubblici, per un valore complessivo di un miliardo e 600 milioni, messi in vetrina, anche se solo virtuale come internet, dall'Ice, l'istituto per il commercio con l'estero, in collaborazione con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze, oltre all'Agenzia del Demanio. Tra i 207 immobili ci sono 16 gioielli laziali in vendita, dei quali 11 a Roma. Si tratta dei Palazzi Rivaldi, degli Esami, di Via Toscana e l'ex Gil di Ostia, il Villino Campos sul Lungotevere delle armi, di Via Cassia e di Via Panvinio, l'Hotel La Lama all'Eur, e le aree a servizio delle stazioni ferroviarie Tiburtina e Trastevere, oltre allo Stabilimento Trasmissioni nel rione Prati della Capitale. Ma il menù à la carte spazia anche fuori porta: c'è il castello Roccaespampani in provincia di Viterbo, il Faro della Guardia dell'isola di Ponza, le caserme Cialdini e Tosti di Gaeta, dov'è in vendita anche il Torrione francese. «Investinitalyrealstate.com è un portale dedicato alla presentazione di offerte di investimento in immobili pubblici, di società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, destinate ad operatori italiani ed esteri. Il progetto è realizzato nel quadro delle iniziative previste dal decreto Sblocca Italia». Perché, sottolinea il portale, «è uno strumento virtuale attraverso cui poter favorire, in forma semplice e trasparente, l'interazione tra la domanda di investimenti professionali e le opportunità di investimento immobiliare qualificate». E, pur di attrarre l'investitore straniero, il sito ricorre a formule ammaliatrici da simil-televendita, isole comprese. Per piazzare l'edificio ancora in costruzione dell'hotel di lusso «La Lama» (449 camere) di Viale Europa, ad esempio, strizza l'occhio al ricercatore d'affari: «Considerando che in zona Eur si trovano importanti uffici pubblici e privati e lavorano migliaia di persone, ma che le strutture alberghiere non sono sufficienti, quest'opportunità può risultare molto interessante». Ma anche il cinquecentesco Palazzo Rivaldi non teme rivali col suo affaccio tra Colosseo e la basilica di Massenzio: «La sua posizione, in prossimità di uno dei monumenti più visitati dai turisti di tutto il mondo, e la possibilità di valorizzare l'edificio con trasformazione in residenziale o in struttura turistico-ricettiva, rappresentano una magnifica opportunità». Come il palazzo di Via Toscana, «tra Via Boncompagni e Via Veneto, una delle zone più eleganti e prestigiose della città». Chi punta più in alto deve scendere in campo per il Villino Campos: la struttura di Lungotevere delle Armi, edificata agli inizi del '900, «si presta ottimamente ad essere valorizzata come residenze di lusso, ufficio di alta rappresentanza o ambasciata». L'unico avvertimento è per chi vuole acquistare lo Stabilimento Trasmissioni, comprensorio occupato dal Polo di Mantenimento dei mezzi di comunicazione della Difesa, a Prati: «Il futuro acquirente dovrà farsi carico degli oneri necessari per il trasferimento delle funzioni localizzate nel compendio in altra struttura della Difesa, qualora non avesse già provveduto l'Agenzia del Demanio». Gli interessati alle aree delle due stazioni ferroviarie di Tiburtina e Trastevere, invece, hanno a che fare con gli «interventi più interessanti di recupero urbano da realizzare nella Capitale». A Tiburtina «la vicinanza con la stazione Alta velocità e la metropolitana, integrati dal trasporto pubblico di superficie, rendono l'intervento di estremo interesse». L'unico non in vendita è il faro di Ponza: «L'immobile verrà concesso in uso a soggetti terzi senza essere alienato». Ma per tutto il resto c'è il www.cumprà.

Il Castello Roccaespampani a Monte Romano Il nome deriva da quello di una precedente rocca, la Rocca Vecchia, eretta a poca distanza. La costruzione fu avviata nel 1607 da Ottavio Tassoni d'Este, Precettore del Santo Spirito

Palazzo degli Esami Roma Si trova in via Induno, a Trastevere. È un edificio dei primi del Novecento ed è sottoposto a vincolo monumentale. Si estende per 12.000 mq ed è della Cassa Depositi e Prestiti

Villino Campos Roma La struttura di Lungotevere delle Armi, edificata agli inizi del '900, «si presta ottimamente ad essere valorizzata come residenze di lusso, ufficio di alta rappresentanza o ambasciata»

11 Immobili Si trovano a Roma, in centro, sulla Cassia e all'Eur

Faro della Guardia Isola di Ponza Siede su uno sperone di roccia vecchio di un milione e duecentomila anni, per il Fai è uno tra i primi sei beni italiani da tutelare. Può diventare una struttura ricettiva

Torrione Francese Gaeta È una fortificazione militare del 1800, si trova nel centrostorico della città sulla costa laziale. Potrebbe diventare una struttura turistico-ricettiva con affaccio a picco sul mare

Hotel La Lama Roma-quartiere Eur Edificio ancora in costruzione dell'hotel di lusso «La Lama» (449 camere) di Viale Europa. Comprende anche un centro benessere. Si trova vicino alla Nuvola di Fuksas

Palazzo Rivaldi Roma L'edificio si affaccia su Colosseo e Basilica di Massenzio. Fu voluto nei primi anni '40 del Cinquecento per volontà di Eurialo Silvestri, cameriere segreto di papa Paolo III

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

26 articoli

Strategie

Contro il cash semplicità e incentivi fiscali

PATRIZIA PULIAFITO

I pagamenti digitali, in Italia, stentano a decollare. Il contante continua a farla da padrone. In cinque anni, l'uso delle banconote è sceso di poco: dal 95% all'80%. Siamo ancora lontani dalla media europea che è già al 50% e la distanza è ancora più marcata con i Paesi nordici, come Danimarca e Finlandia, dove il cash è utilizzato solo nel 5% delle transazioni, mentre le tessere di plastica e gli smartphone sono ormai di uso quotidiano per pagare anche le piccole spese.

«I pagamenti elettronici sono in crescita, ma decolleranno veramente solo se si superano le attuali criticità - spiega Luciano Cavazzana, presidente e amministratore delegato di Ingenico Italia, società specializzata nella progettazione e sviluppo di terminali e sistemi di pagamento -. Servono soluzioni più ergonomiche, ovvero di uso più semplice per gli utenti. Inoltre si dovrebbe incentivare l'uso delle carte con sconti e detrazioni fiscali per i titolari e ridurre i costi sulle transazioni a carico dell'esercente».

A Ingenico sono convinti che per superare le criticità serve l'impegno congiunto di tutti i protagonisti: mondo bancario, telecomunicazioni e fornitori di tecnologie. Solo così sarà più facile convincere gli utenti a usare i nuovi sistemi. Del resto, disincentivare l'uso del contante è anche una delle strade per sconfiggere l'evasione.

«Sul fronte tecnologico - prosegue Cavazzana - le soluzioni più immediate sono: integrare il pos alla cassa, realizzare un'amichevole interfaccia per il consumatore e rendere più facili le funzioni di tutti i giorni come, ad esempio, l'acquisto dei biglietti del trasporto locale e dei parcheggi con carte e smartphone».

Dal canto suo, Ingenico che, in Italia, ha chiuso il 2015 con un fatturato di 76 milioni di euro e 400 mila nuovi terminali venduti (di cui l'88% con tecnologia contactless), prosegue nello studio di soluzioni sempre più innovative, per abilitare i pagamenti elettronici in ogni condizione. «I mobile pos sono già una significativa risposta - prosegue Cavazzana -. Sono terminali di facile uso e consentono una migliore operatività ovunque, in assoluta sicurezza che è l'altro aspetto importante su cui abbiamo lavorato, ad esempio, evitando che sul pos vengano memorizzati i dati della carta, in modo da evitare clonazioni». E, per la tranquillità degli utenti, Ingenico ricorda che, grazie alla tecnologia Emv (Europay MasterCard e Visa), oggi, la clonazione delle carte di ultima generazione è quasi impossibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione delle imposte Dal 15 aprile sarà disponibile il 730 precompilato

Fisco Dichiarazione dei redditi: ultimi chiarimenti prima del via

Niente sconti sul pedagogista, cambio caldaia con bonus mobili
ELEONORA BORZANI

E' già stagione di dichiarazione dei redditi. Il primo appuntamento è in calendario per il 15 aprile, quando sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello 730 precompilato.

Una versione che quest'anno dovrebbe essere ben più corposa e completa dell'anno scorso e contenere già tutti i dati relativi a spese sanitarie (tranne i farmaci), spese universitarie, spese funebri, ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico, assicurazioni, contributi previdenziali, interessi passivi sui mutui. L'Agenzia delle Entrate ha già diramato, anche, alcuni chiarimenti su detrazioni e deduzioni da tenere presente per la compilazione della dichiarazione dei redditi (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016).

Salute

La mesoterapia e l'ozonoterapia effettuate da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, sono ammesse in detrazione se accompagnate da una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la cura di una patologia. Invece i trattamenti di haloterapia (grotte di sale) non danno diritto allo sconto. Non sono detraibili nemmeno le spese per le prestazioni svolte da un pedagogista in quanto non è considerata una professione sanitaria.

Ristrutturazioni

La sostituzione della caldaia, elemento essenziale dell'impianto di riscaldamento, è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria e quindi, se si conseguono risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, permette di accedere anche al «bonus mobili» (detrazione del 50% in 10 anni con un limite massimo di spesa, salvo i giovani, di 10.000 euro).

Invece, la semplice sostituzione dei sanitari e della vasca da bagno con una vasca con sportello apribile, o con un box doccia, non sono agevolabili perché non possono essere considerate opere di manutenzione straordinaria e nemmeno interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Viene confermata la cumulabilità della detrazione con quella prevista per la manutenzione, protezione o restauro di immobili di interesse storico e artistico vincolati.

Box

La circolare chiarisce che il box acquistato in comproprietà da due soggetti proprietari di due distinte unità immobiliari, può essere considerato fiscalmente come pertinenza delle abitazioni da entrambi i soggetti in proporzione alla quota posseduta. Inoltre assume rilevanza per il calcolo del limite di 96.000 euro per le spese di ristrutturazioni sull'unità immobiliare cui è collegato.

Imposte estere

Per il riconoscimento del credito di imposta viene chiarito che, nel caso in cui nello Stato estero non sia richiesta la presentazione della denuncia dei redditi, è valida una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ossia un'autocertificazione del contribuente. Va, comunque, conservata la ricevuta di pagamento.

Associazione italiana
dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data dalla quale è possibile accedere al proprio 730 «precompilato» mediante i servizi telematici dell'Agenzia Entrate Pagamento imposte risultanti da Unico senza maggiorazioni Versamento Imu e Tasi se dovute Termine ultimo per inviare il 730 «precompilato» o presentare il 730 ordinario al Caf o a intermediario abilitato Presentazione modello Unico su carta agli uffici postali (nei pochi casi consentiti) Trasmissione telematica del modello Unico, dell'Irap ed eventuale dichiarazione Iva separata Pagamento imposte risultanti da Unico con maggiorazione dello 0,40% Termine iniziale per inviare il modello 730

«precompilato» (accettato senza modifiche, oppure corretto o integrato) DA SEGNARE IN AGENDA Le principali scadenze 2016 delle dichiarazioni dei redditi

Foto: Tasse Rossella Orlandi, Agenzia delle Entrate

Le Regioni in campo, dalla Puglia alla Toscana

Pronti i primi bandi per i Fondi europei ai professionisti

Chiara Bussi Valentina Melis

Arrivano i primi bandi per i fondi Ue ai professionisti e alle partite Iva. Sono almeno 9 le Regioni che si sono attivate per rispettare le disposizioni previste dalla legge di Stabilità nell'ambito della programmazione 2014-2020. Nel dettaglio, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Marche e Lazio si sono mosse in anticipo sul Fondo sociale europeo e si orientano su finanziamenti a tirocini, co-working e formazione. La vera partita si gioca ora sul Fondo europeo di sviluppo regionale. La Puglia scommette sull'avvio di nuove attività, mentre la Lombardia punta sull'accesso al credito e la Sardegna sugli investimenti. pagina 5 Aiuti per inserire praticanti in studio, incentivi per il coworking e la formazione continua sotto l'ombrello del Fondo sociale europeo. Ma anche sostegno all'avvio dell'attività, misure per facilitare l'accesso al credito, contributi per acquistare attrezzature high-tech, attingendo al Fondo europeo di sviluppo regionale. Sono alcuni degli strumenti messi in campo dalle Regioni per consentire anche a professionisti e partite Iva di accedere ai finanziamenti europei, come prevede la legge di Stabilità 2016. Ad oggi sono almeno nove le Regioni che si sono attrezzate per arrivare ai primi bandi per il Fse o il Fesr, che potenzialmente saranno accessibili, oltre che alle piccole e medie imprese, come è successo finora, per una platea potenziale di 3,2 milioni di professionisti autonomi. Sul piatto ci sono 31,1 miliardi di risorse Ue assegnate all'Italia per il periodo 2014-2020 a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale di circa 20 miliardi. Il faro su professionisti e autonomi è acceso, ma ciascuna regione procede in base alle proprie priorità e con tempi diversi. Per individuare una linea comune di intervento proprio mercoledì si terrà a Roma una riunione della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni. Un'esigenza, quella del coordinamento, sentita anche dai professionisti, come spiega il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella: «Per facilitare il dialogo con le Regioni e non disperdere tempo ed energie - spiega - costituiremo un'agenzia di professionisti per l'Europa, in collaborazione con l'Adapp». I precursori I primi tentativi di aprire i fondi Ue a professionisti e autonomi, ancora prima della legge di Stabilità e in alcuni casi già nel corso della programmazione 2007-2013, hanno riguardato il Fse. Qui i pionieri sono stati Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e Lazio. La Toscana finanzia con i fondi Ue tirocini per praticanti, coworking e interventi a sostegno della formazione continua. Anche l'Emilia-Romagna si è mossa in questa direzione, come dimostrano due bandi chiusi a fine 2015 per alta formazione o specializzazione nel settore cinematografico o nel mondo dello spettacolo. Per i fondi Fse la Puglia punta sul microprestito e prevede finanziamenti agevolati da 5mila a 25mila euro anche per professionisti, in forma singola o associata. In Veneto professionisti e autonomi possono oggi accedere a due bandi sportello per finanziare progetti di miglioramento della competitività e sulla formazione continua. Su quest'ultimo settore punta anche il Lazio, ad aprile arriverà un nuovo bando aperto anche ai singoli professionisti che ricalca una misura avviata un anno fa. Anche nelle Marche il raggio di azione dei fondi europei era già stato esteso ai professionisti. Il Piemonte sta invece scaldando i motori ed entro fine anno attiverà una misura per finanziare l'avvio di attività, con un focus particolare sui lavoratori autonomi. Le nuove iniziative La vera partita oggi si gioca soprattutto sul Fesr. Qui la Puglia ha agito d'anticipo e con i Nidi (Nuove iniziative di impresa) prevede la possibilità di erogare agevolazioni a fondo perduto anche ai professionisti. C'è l'obbligo di costituire un'associazione ma non è necessaria la registrazione alla Camera di commercio. In Lombardia sono in rampa di lancio due bandi per un totale di 58,5 milioni aperti anche ai professionisti (singoli o associati): da un lato controgaranzie per facilitare l'accesso al credito e dall'altro misure a favore dell'avvio dell'attività. Le Marche hanno recepito le nuove regole e ne terranno conto nei prossimi bandi, che finanzieranno parzialmente investimenti in attrezzature informatiche e in efficienza energetica. Per i professionisti, ora, si aprono dunque due sfide: la prima è acquisire dimestichezza nella progettazione, per accedere ai fondi

Europei, in competizione con le Pmi, dato che non sempre esisteranno bandi "dedicati". La seconda è reperire risorse proprie, laddove i bandi regionali prevedano fondi da restituire o un finanziamento parziale dei progetti (come ad esempio in Sardegna e in Lombardia). Contribuire alla specializzazione dei professionisti nel campo della europrogettazione è uno degli obiettivi della Cassa forense, come spiega il presidente Nunzio Luciano: «Organizzeremo corsi ad hoc: è fondamentale che ci siano competenze specifiche su questi temi».

Nel territorio

EMILIA-ROMAGNA

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

TOSCANA

VENETO

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LAZIO

LOMBARDIA

MARCHE Allo studio La Regione ha da tempo avviato iniziative per finanziare parte dei costi legati all'avvio di forme associate societarie di attività professionali, ordinarie e non ordinarie. Sono inoltre consentite agevolazioni fiscali a livello di tirocini. I bandi pubblicati sotto l'ombrello del Fondo sociale europeo prevedevano già la possibilità per gli studi di professionisti di accedere ai fondi. I prossimi finanziamenti ai tirocini e alla formazione saranno ulteriormente controgaranzie. In arrivo un bando da 28,5 milioni per facilitare l'accesso al credito sotto forma di controgaranzia a favore dei Confidi. Tra i beneficiari, oltre alle micro e Pmi, figureranno anche i singoli professionisti e le società tra professionisti.

Formazione e specializzazione. Professionisti e partite Iva possono accedere da tempo alle misure formative per l'incremento delle competenze delle persone occupate finanziate con fondi Fse. Due bandi recenti hanno riguardato 7 percorsi di alta formazione e 22 di specializzazione per la formazione continua. A marzo 2015 la Regione ha finanziato, nell'ambito della programmazione 2007-2013 per il Fse, 91 progetti di formazione continua per 1.139 lavoratori. A questa misura hanno avuto accesso anche i singoli professionisti. Un nuovo bando è in programma entro aprile nell'ambito della dote 2014-2020 con le stesse caratteristiche. In corso di verifica la Regione sta verificando le modalità di attuazione della legge di Stabilità nei bandi finanziati attraverso il Fesr professionisti dell'industria cinematografica e audiovisiva. Un altro bando ha riguardato il settore dello spettacolo regionale anche per i professionisti. Sono invece ancora allo studio le modalità per recepire le disposizioni della legge di Stabilità 2016 per equiparare i professionisti e le partite Iva alle Pmi come beneficiari dei fondi strutturali europei. Attrezzature informatiche. Nei prossimi bandi relativi al Fesr, professionisti e autonomi saranno inseriti tra i beneficiari per i finanziamenti destinati alle attrezzature e all'efficienza energetica. Allo studio. È inoltre allo studio l'equiparazione tra professionisti e Pmi per i fondi Fesr. Avvio di attività. È in via di pubblicazione anche un bando per sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali. Sarà aperto a Pmi, singoli professionisti e società tra professionisti. La dotazione iniziale è di 15 milioni, quella complessiva di 30 milioni ampliati ai singoli professionisti. Focus sulle partite Iva. I lavoratori autonomi sono stati equiparati agli imprenditori già a partire dal 2009 con una serie di leggi regionali. La programmazione Fse 2014-2020 prevede un'attenzione particolare a professionisti e ai lavoratori autonomi. Entro fine anno sarà pubblicato il nuovo bando sui Microprestiti. Finanziamenti agevolati da 5mila a 25mila euro per microimprese, professionisti in forma singola o associata sotto l'ombrello dei fondi Fse. Non è necessaria l'iscrizione alla Camera di commercio per attività esercitate dal singolo. Spinta agli investimenti. Sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione, aiuti per avviare l'attività e per le imprese e gli studi innovativi. Sono le

finalità al centro di quattro delibere che la Giunta ha già approvato in prima lettura per destinare le risorse del Tirocinie coworking I professionisti toscani hanno avuto accesso al bando che finanziari tirocini per praticanti sotto l'ombrello dei fondi Fse già nella programmazione 2007-2013. In quella 2014-2020 accedono a nuove opportunità: coworking, incentivi per l'occupazione, Competitività e formazione La Regione finanzia con fondi Fse progetti pluriaziendali (rivolti a più imprese o professionisti) per sviluppare competenze in green economy, strategie di promozione e internazionalizzazione. È attivo anche un bando per finanziare la professione come associazione professionale. Interventi a sostegno della formazione continua. Sono allo studio misure per favorire il passaggio generazionale Fesr 2014-2020. I professionisti sono automaticamente inclusi Copertura per metà progetto Il finanziamento sarà del 50% e l'attribuzione avverrà con una piattaforma informatica. Il primo bando da 32 milioni è previsto per aprile e sarà destinato al Sulcis Cantiere aperto Per il Fesr la Regione sta studiando le modalità per inserire i professionisti nei prossimi bandi Nuove iniziative d'impresa Finanziamento a fondo perduto e prestiti rimborsabili per l'avvio di un'attività con i fondi Fesr. Tra i beneficiari, professionisti in forma di associazione o società In arrivo Tra maggio e giugno arriveranno le prime misure finanziate con il Fesr aperte anche ai professionisti «Percorsi integrati per la creazione di impresa» che sarà esteso alle partite Iva. Si tratta di un servizio di accompagnamento attraverso una serie di sportelli sul territorio Cantiere aperto Sul Fesr la Regione sta valutando le modalità per recepire le novità introdotte dalla legge di Stabilità cooperazione tra soggetti economici nella formazione continua. I professionisti possono partecipare come partner aziendali

Fisco e contribuenti REDDITO D'IMPRESA Un taglio all'elenco Attuazione della riforma e legge di Stabilità hanno rivoluzionato la black list del 2001 Disallineamenti internazionali La soglia del 50% indicata dal Testo unico non è conforme a quanto indicato dall'Ocse

Società, la nuova mappa dei «paradisi»

Si riducono a venti (da 49) gli Stati considerati a regime fiscale privilegiato per le controllate estere
Antonio Della Carità

IMPRESA. LE REGOLE SULLE CFC pagina 2 Un taglio alla lista dei «paradisi»

La legge di Stabilità 2016 (208/2015) ha ridefinito i criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata rilevanti ai fini delle società controllate estere (Cfc) e della tassazione integrale degli utili, abbandonando il precedente sistema basato sulla black list del Dm 21 novembre 2001 e ogni riferimento in materia di scambio di informazioni. Ora il Testo unico delle imposte sui redditi (nuovo articolo 167, comma 4) dispone che «i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia». Sta quindi al contribuente verificare di volta in volta lo status di "paradiso fiscale" dell'ordinamento estero attraverso un costante monitoraggio del livello di tassazione nominale e la presenza di eventuali regimi speciali. Semplificazione apparente Il nuovo approccio è meno semplice di quanto possa apparire, rischiando di favorire interpretazioni difformi e, quindi, potenziali contestazioni. Sul fronte nazionale, una prima questione attiene alla composizione dell'aliquota. Stando ai chiarimenti forniti nel 2010 (circolare 51/E) sull'effective tax rate (comma 8-bis, articolo 167 del Tuir), per il computo del tax rate nominale si dovrebbero considerare solo Ires e eventuali addizionali, escludendo l'Irap. Sicché, per l'anno 2016, saranno considerati a fiscalità privilegiata i Paesi diversi da quelli appartenenti all'Uee ai Paesi See white list (espressamente esclusi dal comma 1 dell'articolo 167) con livello di tassazione nominale - cioè non influenzato dalla base imponibile - inferiore al 13,75% (50% di 27,5%). Dal 2017, con la prevista riduzione dell'aliquota Ires al 24%, il livello di tassazione dovrà invece essere inferiore al 12%. Quindi lo status di "paradiso fiscale" non dipende più soltanto dalle politiche del Paese terzo, ma anche da quelle nazionali che possono modificarsi nel tempo. Sul fronte estero, la determinazione del livello nominale di tassazione non è così scontata: diversi ordinamenti prevedono (anche per le società) un sistema di imposizione progressiva a scaglioni. In questi casi, non è chiaro quale debba essere l'aliquota alla quale fare riferimento. I regimi speciali Anche per i regimi speciali - non considerati nella mappa sottostante - si fa riferimento alla tassazione nominale. Una scelta singolare, perché questi regimi non sempre sono esplicitati attraverso la riduzione dell'aliquota, traducendosi spesso in accordi (ruling) conclusi direttamente con l'autorità fiscale estera, tesi a ridurre il livello di tassazione attraverso meccanismi di alterazione della base imponibile. La nuova mappa In ogni caso, con la nuova definizione di «paradiso fiscale» il numero dei paesi elencati nell'articolo 1 del Dm 21 novembre 2001 dovrebbe ridursi notevolmente. In particolare, come mostra la grafica, delle 49 giurisdizioni contenute nell'articolo 1, solo 20 sembrano presentare un livello di tassazione nominale inferiore del 50% rispetto a quello italiano e dal 2017 scenderanno a 17. La mappa - predisposta a mero scopo esemplificativo, con l'ausilio della banca dati Ibfd - non tiene conto dell'Irap né di eventuali regimi speciali che i singoli paesi potrebbero accordare per legislazione interna. Si noti che, tra i Paesi che non dovrebbero più essere considerati a fiscalità privilegiata, soltanto le Isole Cook hanno firmato un accordo sullo scambio di informazioni nella forma del «Tiae». Gli altri che hanno firmato simili accordi (Isole Cayman, Guernsey, Gibilterra, Isola di Man, Jersey) continueranno invece a mantenere lo status di paradiso fiscale, in ragione delle loro aliquote particolarmente ridotte. Contesto internazionale Il nuovo approccio non appare, però, particolarmente allineato: 1 all'Action 3 del Progetto Beps (Base erosion and profit shifting, avviato dall'Ocse per contrastare i fenomeni di localizzazione delle attività a parte di esse ai soli fini di risparmio fiscale), che al livello di tassazione nominale predilige quello di tassazione effettiva (par. 63) raccomandando l'uso di white o black list a supporto; 1 alla Proposta di direttiva Com(2016) 26-final

(Anti-abuse directive) che prevede l'applicazione della Cfc alle controllate non quotate soggette a tassazione effettiva inferiore al 40% rispetto a quella applicabile nello Stato del controllante, purché il reddito della controllata sia formato, per più del 50%, da «passive income» o servizi infragruppo. Una previsione, questa, che presenta certamente maggiori punti di contatto con il comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir. Inoltre, la scelta di prevedere anche per i regimi speciali il solo criterio della tassazione nominale risulta poco coerente con quanto indicato nell'Action5 del Progetto Beps, dove (paragrafo 4) l'Ocse suggerisce di focalizzare l'attenzione su attività sostanziale, trasparenza e scambio obbligatorio di informazioni.

LA MAPPA DEI PARADISI PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE

I Paesi a fiscalità privilegiata elencati nell'articolo 1 del Dm 21 novembre 2011 ai fini delle Cfc: in verde i Paesi che non sono più da considerare tali (tax rate 2016 superiore a 13,75%), in rosso- verde i Paesi che non saranno da considerare a fiscalità privilegiata nel 2017 (tax rate superiore a 12%), in rosso i Paesi da considerare a fiscalità privilegiata sia nel 2016 (tax rate inferiore a 13,75%) sia nel 2017 (tax rate inferiore a 12%). Non sono considerati i regimi speciali

LA GUIDA

FISCO INTERNAZIONALE DOPO LA RIFORMA 6 10 Fondazione Italiana del Notariato A cura dello Studio Associato Piazza La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato Gli Atti dei Convegni GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE L'IntER nAZIONAlIZZAZIONe DELLE IMPR ESE Nel 6° volume della Guida alla riforma fiscale tutti gli effetti del decreto internazionalizzazione. In edicola con «Il Sole 24 Ore» a 9,90€ più il quotidiano

Paese

0%

TAX RATE 2016 < 13,75% CORPORATE TAX RATE

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

26

21 23 24 25 28

27

20

22

AMERICA

34

9

35

1 2 3 4 6 7 10 14 15 16 17 18 19

12

37

513 11 8

29

40

30

33

36

39 41

31

45

32

49

42 46 48

38 44

47 43

EUROPA

ASIA

OCEANIA

AFRICA 1 7 2 0% 3 0% 4 0% 5 6 0% 0% 8 0% 9 11 12 14 17 10 13 15 16 18 0% 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 27 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42 43 44 45 46 47 48 49 0% 0% 0% 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 NO NO NO NO NO NO NO NO 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 NO NO NO NO NO NO NO NO 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 0% 2016 2016 2016 2016 2016 2016 10% 10% 2017 2017 2017 2017 2017 2017 NO NO NO 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 0% 2016 2016 2016 12% 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 NO NO NO 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 0% 0% 0% 2016 2016 2016 2016 12% 2017 2017 2017 2017 2017 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 35% 35% 35% 35% 35% 35% Aruba 28% 25% 25% 25% 25% 30% 25% 30% 30% 33% TI EA 35% TI EA TI EA Sark He rm Je rsey Gibuti 12, 50% 25% TI EA TI EA Macao Liberia Brunei Li bano 18, 50% 25% Oman Nauru 20% TI EA Ni ue Tonga Samoa Tuvalu 25% 27% 30% 30% 30% Barbuda Anguilla Bahamas Be rmuda Barbados TAX RATE 2017 < 12,00% G re nada G uate mala Montse rrat Sai nt Lucia 33,33% Andorra 0% 10% Al de rney Gi bil te rra G ue rnsey 32,50% 0% 10% Mal di ve Seychelles Sant'Elena 30% 25% 30% 25% Isole Cook USD 80 Vanuatu Sal omone 35% 30% Isole Cayman 10% per le banche - Isole del Canale - Isole del Canale SCAMBIO DI INF. Isola di Man Lie chte nstein - Isole del Canale - Isole del Canale - Isole del Canale Atte sa di ratifi ca 15% 25% Isole Marshall 35% 30% 25% Nuova Cale donia 35% 25% SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI Tassazi one progre ssiva dal 15% al 35% SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI Sai nt Ki tts e Ne vis Le nuove pi ccole i mpre se sono sogge tte a tassazi one spe ci ale nei pri mi 4 anni di e se rci zio (comunque non i nfe ri ore al 15%) Isole Turks e Cai cos 0% 10% 20% SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI 0% 10% 20% SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI Tassazione progressiva SCAMBIO DI INFORMAZIONI 55% societa petrolifere SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI 5% sotto i MVR 500.000; 15% sopra i MVR 500.000; 25% per banche Tassazi one progre ssiva SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI Tassazi one progre ssiva SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

INFORMAZIONI Poli ne sia f rance se 35% per socie tà mi ne rare Antille Ol ande si - Curaçao Antille Ol. - Sai nt Maarten 15% per le imprese manifatturiere; 5% per le imprese assicurative; 0,25%-2,5% per International Business Companies, International societies with Restricted Liability, International Financial Services Companies e banche internazionali Isole Ve rgi ni bri tanni che Isole Ve rgi ni statuni te nsi 30% per le socie tà al be rghe re 10% per banche, compagnie assicurative e le società di intermediazione; 20% per redditi di proprietà di terreni e fabbricati Saint Vincent e Grenadine È possibile una riduzione dell'80% per determinate attività 10% per società di servizi finanziari; 20% per società di servizi, società immobiliari e società petrolifere 10% per banche e per le società con profitti eccedenti GBP 500.000 La tassazione minima non può essere inferiore a CHF 1.200 all'anno 30% per società di estrazione e petrolifere 0%, se il reddito è inferiore a MOP 300.000 (circa 34.000 €); 12%, se oltre a MOP 300.000 USD 80 (fi no a 10. 000 USD), ol tre la tassazi one è 3% Ki ri bati (ex Isole Gil be rt) 0%, se il reddito è inferiore a OMR 30.000 (circa 13.000 €); 12%, se superiore a OMR 30.000. Corporate tax rate società di estrazione e produzione di petrolio: 55% 35% per socie tà di e strazi one e me tall urgi che

L'ANALISI

Se l'aliquota conta di più della trasparenza

Marco Piazza

La comunicazione delle operazioni con controparti black list potrebbe perdere qualche tassello dal 2016. L'articolo 1 del Dl 40/2010 esige che i soggetti Iva comunichino annualmente nel quadro BL del modello di comunicazione cosiddetta "polivalente" tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto 4 maggio 1999 e al Dm 21 novembre 2001. Il decreto legge richiama il Dm 21 novembre 2001 (cosiddetta «black list Cfc»), ma la norma in base alla quale è stato emanato quest'ultimo decreto (articolo 167, comma 4 del testo unico), dopo le modifiche introdotte con la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 142 della legge 208/2015), non ne contempla più l'esistenza e anzi stabilisce, come spieghiamo in questa pagina, criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli che ispirano il Dm. Poiché vige il principio secondo cui i regolamenti, quando regolano la stessa materia, sono gerarchicamente subordinati alle leggi, le quali, in caso di contrasto, prevalgono (da ultimo Cassazione Sezioni Unite, n. 1915 del 2016) si è creata una situazione piuttosto incerta. La questione non riguarda la comunicazione da trasmettere per il 2015 entro il prossimo 30 aprile, dato che nel 2015 il Dm 21 novembre 2001 è stato certamente in vigore, ma è rilevante per le operazioni effettuate dal 2016. La legge di Stabilità ha disposto (articolo 1, comma 143) che «quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico (...) il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, (...) come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo». Quindi anche per le comunicazioni black list si utilizzerà il criterio "fai da te". Ma è una soluzione che, come descritto nell'altro articolo, può generare incertezze, anche perché di norma il soggetto obbligato alla comunicazione non è al corrente di eventuali regimi speciali di cui beneficia la controparte. Sarebbe opportuno un intervento per indirizzare la comunicazione delle black list sui Paesi che non danno adeguato scambio d'informazioni, dato che ormai l'elemento rilevante nella valutazione del rischio fiscale non è il livello di imposizione, ma la trasparenza. Lo stesso ragionamento va fatto con riferimento all'articolo 12 del Dl 78 del 2009, in base al quale le violazioni degli obblighi di monitoraggio delle attività detenute negli stessi Paesi sono soggette a sanzioni raddoppiate (dal 6% al 30% delle attività non indicate nel quadro RW) e sono raddoppiati anche i termini d'accertamento (quindi entro il decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o il quattordicesimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare, in caso di dichiarazione omessa).

L'ANALISI

Un database (da solo) non trova gli evasori

Benedetto Santacroce

La strategia antievasione delle Entrate chiama in aiuto sempre più spesso gli stessi contribuenti. La metodologia adottata con la legge di Stabilità del 2015 è quella di acquisire più informazioni possibili - da qualsiasi fonte, pubblica o privata - e rimetterle in tempi brevi a disposizione del contribuente per chiedere a quest'ultimo di verificare la correttezza dei dati (si pensi all'operazione del 730 precompilato che presto dovrebbe rivolgersi anche alle imprese). Questa strategia ha portato all'accantonamento di alcuni strumenti di investigazione, come il redditometro. Inoltre, ha condotto alla modifica di alcuni strumenti di informazione, che - da specifici, mirati e preelaborati - sono divenuti sempre più ampi con informazioni più numerose, ma meno dettagliate. Si pensi allo spesometro, in cui si è passati dalla previsione di limiti ed eccezioni alla richiesta di fornitura di tutti i dati fatturati; oppure alla cura dimagrante dei dati richiesti dai modelli Intrastat servizi; o, ancora, all'eliminazione dell'obbligo di indicazione dei costi black list. In parallelo, si è cominciato a puntare su meccanismi premiali per convincere i contribuenti ad adottare mezzi che consentano una conoscenza più tempestiva delle operazioni commerciali da loro poste in essere. Si pensi agli incentivi per l'uso della fattura elettronica. In questo scenario rientrano anche i dati bancari e finanziari. Prima l'Agenzia aveva solo a disposizione i riferimenti, ma doveva chiedere i dettagli agli intermediari; ora, invece, le informazioni arrivano al fisco direttamente in modo sistematico e automatico dagli operatori creditizi. Quali effetti porteranno tutte queste misure in termini di lotta all'evasione e che impatto avranno sulla macchina fiscale e sulla platea dei contribuenti? Nella fase di cambiamento, si tende sempre a evidenziare i disagi creati dalle novità, che hanno comunque il difetto di essere eccessivamente invasive. In ogni caso, volendo guardare al di là del contingente, si può ipotizzare che alla fine avremo un quadro più trasparente e, sicuramente, un patrimonio informativo più completo e affidabile. Per arrivare così lontano, però, il fisco e i contribuenti - oltre a collaborare tra loro in modo quasi quotidiano - dovranno dedicare all'obiettivo non poche risorse. Con l'incertezza, oltretutto, di raggiungere uno scopo sicuro. L'Agenzia dovrà lavorare in modo assiduo sui dati per discernere ciò che è utile alla lotta all'evasione da ciò che rappresenta il semplice effetto di fattori esogeni al rapporto tributario. In effetti, avere tutte le informazioni bancarie di un contribuente non vuol dire di per sé individuare l'evasione fiscale, così come intercettare alcune transazioni patrimoniali anomale non vuol dire per forza scovare operazioni defiscalizzate. Dal canto suo, il contribuente dovrà fare molta attenzione ai dati che gli vengono messi a disposizione dal fisco, perché potrebbero essere determinati da un inserimento errato nel sistema o da un travisamento della realtà. Tutto questo, in molti casi, con buona pace della privacy del singolo.

Fisco e contribuenti Elementi chiave Per i depositi le Entrate conosceranno i saldi, i movimenti globali e la giacenza media La criticità Il Garante della privacy ha chiesto di definire l'iter di accesso all'archivio da parte dell'Inps IL CONTRASTO AL SOMMERSO

In arrivo i dati su conti e investimenti

Entro il 31 marzo banche e operatori finanziari invieranno oltre 500 milioni di «cifre» relative al 2015
Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente

C'è persino il numero di accessi alle cassette di sicurezza tra le informazioni che gli operatori finanziari devono comunicare al fisco entro il prossimo 31 marzo. Un flusso telematico che porterà nei database dell'amministrazione finanziaria oltre 500 milioni di dati sui conti correnti e i rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti italiani: dalla giacenza media al saldo contabile di inizio e fine anno; dalle ricariche sulle carte prepagate agli acquisti di titoli effettuati nell'ultimo anno. Il Sole 24 Ore del lunedì ha stimato il numero di informazioni che saranno trasmesse al fisco partendo dalla tabella allegata al provvedimento del direttore delle Entrate del 28 maggio 2015 (73782/2015), che indica il numero di dati da trasmettere per ogni tipologia di rapporto finanziario. Ad esempio, per gli oltre 39 milioni di conti correnti, le banche e Poste italiane dovranno indicare cinque elementi: il saldo contabile a fine 2014, il saldo a fine 2015, il totale degli accreditati effettuati nell'anno sul conto, il totale degli addebiti e la giacenza media annua. In altri casi, invece, i dati sono meno numerosi. Così, per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - come le polizze index linked - andrà comunicato l'importo totale degli incrementi della polizza e dei riscatti effettuati nell'anno. La stima dei dati è effettuata per difetto, perché considera solo i rapporti finanziari principali, monitorati nelle pubblicazioni statistiche di Banca d'Italia, Abie Ania. Non sono stati considerati, tra gli altri, i rapporti fiduciari (legge 1966/1939), i contratti derivati e le operazioni di acquisto e vendita di oro, che pure sono oggetto di comunicazione. Anche così, comunque, il flusso informativo resta imponente. Tanto imponente da aver fatto osservare ad alcuni commentatori che il fisco rischia di finire in information overload, in sovraccarico da informazioni. In realtà, tutto dipenderà dalla qualità dei dati trasmessi e dalla capacità dell'amministrazione finanziaria di incrociarli e filtrarli per effettuare un'analisi di rischio in grado di stanare i veri evasori. Sotto il primo aspetto - quello della qualità dei dati - le procedure attivate da banche, Poste, intermediari, Sgr e altri operatori finanziari tenuti all'invio danno buone garanzie. Anche perché si tratta di aggregare elementi che tutti questi soggetti utilizzano già nella propria attività, come il controvalore dei titoli al 31 dicembre 2015 rilevato nell'estratto conto del deposito titoli. L'analisi dei dati, invece, è l'aspetto da cui dipende il concreto utilizzo della Super-anagrafe come strumento di contrasto all'evasione fiscale, nella convinzione che il nero prima o poi debba transitare per qualche canale "tracciato", perché è evidente che il contante incassato e speso come tale non potrebbe essere individuato, se non indirettamente. Ma l'utilizzo non si ferma all'antievazione, visto che il dato sulla giacenza media annua serve per scovare chi mente sull'Isee per ottenere agevolazioni ad esempio su asili nido o mense scolastiche. Oltre a quest'ultima modifica, la legge di Stabilità 2015 ha eliminato il riferimento alle liste selettive (contenuto nella versione originaria della norma introdotta dal decreto salva-Italia del 2011) per stabilire che le informazioni arrivate alla Super-anagrafe siano «utilizzate dall'agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione». In qualche modo si tratta di definire degli identikit in base ai parametri delle anomalie per focalizzare i controlli su chi effettivamente sembra essere fuori rotta con i redditi dichiarati. Si tratta, quindi, di un'attività funzionale a innescare l'accertamento vero e proprio. Un'attività completamente diversa dalle indagini finanziarie che, invece, vengono avviate con una procedura autorizzata dalla direzione regionale delle Entrate o dal Comando regionale della Guardia di finanza per supportare il controllo una volta avviato. Tra l'altro, secondo gli ultimi dati disponibili, i contribuenti sottoposti a verifiche bancarie dalle Entrate sono stati 11.644 nel 2014: un valore inferiore di oltre il 21% rispetto ai 12 mesi precedenti addirittura del 39% nel confronto con il 2012. Restano comunque alcuni nodi da sciogliere. L'ultimo in ordine cronologico è quello segnalato dal Garante della privacy che ha chiesto di

definire la procedura per l'accesso ai database da parte dell'Inps.

LA PAROLA CHIAVE

Analisi del rischio 7 È la valutazione che, dal 1° gennaio 2015, l'agenzia delle Entrate svolge sulle informazioni periodicamente comunicate dagli intermediari finanziari all'archivio dei rapporti, per individuare elementi e circostanze che possano far presumere una possibile evasione di imposta da parte dei contribuenti, secondo criteri definiti annualmente dalla stessa amministrazione. In particolare, per individuare le posizioni a rischio, l'Agenzia analizza, a livello centrale e attraverso degli algoritmi, le informazioni su saldi iniziali e finali di conti correnti e conti deposito titoli, nonché i valori medi di giacenza dei conti.

39

milioni I «conti» degli italiani È il numero dei conti correnti rilevato dalla Banca d'Italia

TOTALE DATI IN ARRIVO AL 31 MARZO 2016

I numeri

mln

516,2

195,3

92,1

1,4

36,9

144,2

45,2

1,1 1 2 3 5 1,4 0,5 o 5 39,1 23,0 12,3 48,1 22,6 Carte In milioni CONTI CORRENTI CARTE DI DEBITO Numero di rapporti In milioni Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Abi, Ania, Banca d'Italia CARTE DI CREDITO CARTE PREPAGATE - In base al tipo di rapporto Conti depositi e investimenti In milioni ALTRI CONTI E DEPOSITI* CASSETTE DI SICUREZZA** Informazioni da comunicare per rapporto PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE*** Le informazioni su alcuni dei principali rapporti bancari o finanziari che arriveranno al fisco entro il prossimo 31 marzo da banche e operatori finanziari * Include conti deposito titoli e/o obbligazioni, conti deposito a risparmio libero/vincolato, certificati di deposito e buoni fruttiferi ** Dato 2014 *** Polizze del ramo III (unit classiche, protette, garantite, index linked) al 31 dicembre 2015; dato cumulato nuova emissione * Include conti deposito titoli e/o obbligazioni, conti deposito a risparmio libero/vincolato, certificati di deposito e buoni fruttiferi ** Dato 2014 *** Polizze del ramo III (unit classiche, protette, garantite, index linked) al 31 dicembre 2015; dato cumulato nuova emissione

La selezione. L'incrocio con gli altri elementi censiti dall'anagrafe tributaria

Case, auto e spese di lusso per rafforzare le indagini

Rosanna Acierno

La selezione delle posizioni da sottoporre a controllo rappresenta una delle più importanti e delicate attività per il fisco. Una verifica estesa alla totalità dei contribuenti, infatti, oltreché impossibile, risulterebbe certamente inefficace a causa del dispendio di risorse da impiegare nell'azione mirata di contrasto all'evasione. Ed è per questa ragione che, periodicamente, la stessa amministrazione finanziaria detta le linee guida e i criteri da utilizzare per individuare e, dunque, scegliere le posizioni su cui poi effettuare l'accertamento vero e proprio, laddove si presume che il rischio di evasione sia più alto e concreto. La selezione L'attività di selezione viene effettuata innanzitutto a livello centrale, da parte della direzione Accertamento dell'agenzia delle Entrate, e poi dagli uffici delle direzioni provinciali. Questa fase del procedimento resta, tuttavia, completamente sconosciuta al contribuente, il quale viene a sapere di essere stato selezionato solo a seguito della notifica del questionario con il quale verranno richiesti dati, notizie e documentazione sulla sua posizione per l'anno oggetto di analisi. Ovviamente, ad oggi l'analisi delle posizioni a rischio e, dunque, la selezione dei soggetti da accertare risulta molto più completa ed efficace perché - rispetto a qualche anno fa - l'amministrazione può contare su maggiori fonti informative contenute nell'anagrafe tributaria. Oggi l'Agenzia, ai fini dell'analisi del rischio, può contare sulle informazioni in merito ai dati finanziari che ogni anno gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare telematicamente per tutti i contribuenti titolari di un rapporto finanziario, quali ad esempio i saldi iniziali e finali e le giacenze medie del conto corrente e del conto titoli, l'ammontare complessivo delle entrate e delle uscite del conto, il numero degli accessi alla cassetta di sicurezza, l'importo complessivo di spesa sostenuta nell'anno mediante carta di credito e così via. Queste informazioni sono esaminate mediante criteri specifici per massa per individuare le posizioni a rischio di evasione: verosimilmente viene valutato, ad esempio, il numero di conti correnti intestati a uno stesso contribuente, la localizzazione geografica degli stessi, le loro movimentazioni o i trasferimenti da e per l'estero e così via. Gli altri dati Il fisco può inoltre contare su un altro patrimonio informativo altrettanto completo ed esaustivo per selezionare le posizioni da accertare. Per i contribuenti persone fisiche, intanto, ci sono gli acquisti di beni immobili e mobili registrati, mutui, finanziamenti, canoni di locazione e così via, che già venivano censiti dall'anagrafe tributaria. Inoltre, sono rintracciabili anche altre informazioni acquisite dall'amministrazione tramite questionari a soggetti terzi, come - ad esempio - circoli privati particolarmente in vista per acquisire i nominativi degli iscritti o scuole private per conoscere le rette corrisposte e gli studenti frequentanti. E, ancora, le informazioni raccolte attraverso il cosiddetto controllo economico sul territorio effettuato dalla Guardia di finanza con posti di blocco stradali e la segnalazione di conducenti (non proprietari) di autovetture di grossa cilindrata, o con il controllo per mare di natanti e imbarcazioni, o infine attraverso la segnalazione di elementi e circostanze che sono indici di capacità contributiva, quali manifestazioni di consumo e reinvestimenti di attività accertate durante i servizi ispettivi. Senza poi dimenticare le informazioni che lo stesso contribuente fornisce nella propria dichiarazione dei redditi sugli oneri che ha sostenuto nell'anno di imposta e per i quali chiede la deduzione o la detrazione e le ulteriori informazioni che gli esercenti commerciali e i prestatori di servizio in genere comunicano telematicamente all'Agenzia in merito ad acquisti superiori a 3mila euro (oltre a Iva), con la specificazione del codice fiscale della persona che ha acquistato o che ha usufruito del servizio, e le ulteriori informazioni ricavabili dalle comunicazioni fatte dalle società sui propri beni concessi in uso ai soci.

Delega fiscale. Stop solo con la conoscenza formale

Rimborsi sospesi, serve la notifica

LA NORMA Secondo il Dlgs 158/2015 il blocco delle erogazioni non può essere giustificato soltanto dall'avvio di una verifica

Dal 1° gennaio 2016 l'agenzia delle Entrate può sospendere i rimborsi richiesti dal contribuente e allo stesso dovuti non solo in ipotesi di contestazione di sanzioni, ma anche laddove siano stati emessi provvedimenti con cui sono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Dlgs 472/1997, come da ultimo modificato dal decreto di riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015), infatti, il rimborso di crediti erariali vantati da un contribuente può essere sospeso qualora allo stesso sia stato notificato un atto impositivo o un atto di contestazione o irrogazione sanzioni. La sospensione opera nei limiti degli importi dovuti in base all'atto impositivo o di contestazione sanzioni o alla decisione del giudice tributario o di altro organo. Tuttavia la norma è chiara: la sospensione disposta ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 472/97 è possibile soltanto in presenza di notifica di atto di accertamento o di liquidazione, nonché di atto di irrogazione e contestazione sanzioni. Non appare dunque corretta la prassi seguita da alcuni uffici che emettono un provvedimento di sospensione del rimborso facendo riferimento alla citata normativa e adducendo come unica motivazione lo svolgimento di una verifica (magari anche a insaputa del contribuente perché svolta in ufficio e non mediante accesso) o per l'avvenuta consegna di un Pvc. In tal caso, dunque, al fine di poter far valere il proprio diritto al rimborso, il contribuente dovrà necessariamente impugnare il provvedimento di sospensione - diniego entro 60 giorni, eccependone la totale nullità ed illegittimità per violazione dell'articolo 23 del Dlgs 472/97. In particolare, occorrerà dimostrare la spettanza del credito e che non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento che legittimi il diniego e la sospensione di rimborso sul presupposto di una verifica in corso. Poi andrà fatto rilevare che, contrariamente a quanto sancito dalla norma, presupposto della sospensione sarebbe per l'ufficio unicamente lo svolgimento di una verifica o la consegna di un Pvc, mentre dalla lettura dell'articolo 23 del Dlgs 472/97 si capisce chiaramente che i provvedimenti che sospendono il rimborso devono essere interpretati nei limiti di quanto risulta da atti di accertamento, di contestazione o irrogazione di sanzioni e che le pendenze considerate nel provvedimento di sospensione devono essere riferite fino al limite massimo della coincidenza tra ammontare del debito per imposte e sanzioni e del credito per il rimborso. Sarà poi opportuno precisare che al contribuente ricorrente sino alla data dell'impugnazione non è stato notificato alcun atto di accertamento e/o di irrogazione o contestazione sanzioni e che, pertanto, in ragione dell'illegittimità del comportamento dell'ufficio si chiede il riconoscimento delle spese di giudizio che lo stesso è stato costretto a sostenere per far valere le proprie ragioni. Sarà comunque possibile presentare in sede di ricorso anche l'istanza di sospensiva del provvedimento di sospensione del rimborso.

Riscossione. Ci sono 60 giorni per l'accettazione, dopo i quali riparte l'esecuzione - L'alternativa del contenzioso sul silenzio-rifiuto

Crediti compensati con Equitalia

Chi ha una situazione di dare-avere con il fisco deve gestire la proposta dell'agente Rosanna Acierno

Sempre più numerose sono le proposte di compensazione volontaria che Equitalia rivolge ai contribuenti che vantano crediti fiascali ma al tempo stesso risultano debitori di somme iscritte a ruolo. In questi casi, il rifiuto della proposta potrebbe costare caro a causa del possibile pignoramento del rimborso presso terzi da parte di Equitalia e dell'eventuale contenzioso che lo stesso contribuente dovrà avviare in caso di mancato rimborso da parte dell'agenzia delle Entrate. In caso di rifiuto, infatti, Equitalia, dopo 80 giorni, potrà procedere con il pignoramento presso terzi, cioè presso l'agenzia delle Entrate, con ulteriore aggravio delle somme dovute a titolo di interessi e spese di esecuzione. Al tempo stesso, quasi certamente le Entrate sospenderanno il rimborso e, dunque, occorrerà avviare un contenzioso tributario per far valere il proprio diritto, con ulteriore aggravio delle spese di giudizio. La procedura L'articolo 28 ter del Dpr 602/73, introdotto dal DI 262/2006, prevede la possibilità per il contribuente di compensare le somme che ha chiesto a rimborso con quelle che risultano iscritte a ruolo. Alla luce di questa norma, dunque, ogni volta che l'Agenzia debba procedere a un rimborso d'imposta, deve prima verificare se il beneficiario sia iscritto a ruolo. Pertanto, le Entrate trasmettono ad Equitalia un elenco dei beneficiari dei rimborsi. Entro 12 giorni dal ricevimento dell'elenco l'Agente della riscossione lo restituisce alle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non sono titolari di iscrizioni a ruolo e chi invece risulta iscritto a ruolo. Entro 30 giorni dalla restituzione dell'elenco l'Agenzia mette a disposizione di ciascun Agente, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro con interessi e spese calcolate al novantesimo giorno successivo a tale data. A questo punto, l'Agente notifica al contribuente una proposta di compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo. Il contribuente ha a disposizione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta, un termine di 60 giorni, durante il quale l'azione di recupero è sospesa. La compensazione può riguardare, per legge, soltanto crediti relativi a imposte sui redditi, Iva, Irate imposte d'atto, preventivamente chiesti a rimborso, mediante specifica istanza o con la compilazione delle rispettive dichiarazioni, non potendo invece trovare applicazione nel caso di crediti di imposta riportati nuovo all'interno delle medesime dichiarazioni. Opportunità e convenienza Ai fini di una scelta opportuna, occorre innanzitutto verificare se nell'ambito della proposta di compensazione, l'Agenzia abbia comunque riconosciuto integralmente la spettanza del rimborso richiesto o se invece ne abbia riconosciuto solo una parte. Nel primo caso, infatti, non vi è dubbio che convenga comunque aderire alla proposta di compensazione al fine di "bloccare" l'eventuale pignoramento delle somme spettanti a rimborso. Nel caso, invece, in cui l'Agenzia non dovesse riconoscere la spettanza del rimborso per l'intera somma, (e, magari, la differenza non riconosciuta fosse alquanto rilevante), si potrebbe valutare la possibilità di non aderire alla proposta. In tal caso, infatti, al fine di bloccare le eventuali azioni cautelari e/o esecutive, il contribuente potrebbe comunque pagare ad Equitalia le somme iscritte a ruolo, in un'unica soluzione a rate mediante una richiesta di dilazione, e al tempo stesso, potrebbe impugnare il silenzio-rifiuto di rimborso da parte delle Entrate, dimostrando innanzitutto la spettanza del credito chiesto a rimborso.

LA PAROLA CHIAVE

Pignoramento presso terzi È una delle misure esecutive che Equitalia può avviare nel caso in cui il debitore di imposte, tributi e/o altre somme a titolo di sanzioni, interessi, sia al tempo stesso creditore di altri soggetti. Si tratta, in sostanza, di una procedura che consente all'Agente della riscossione il recupero coatto dei crediti mediante l'ordine di pagamento che viene rivolto al soggetto terzo, debitore del

contribuente iscritto a ruolo, senza dover chiedere il preventivo consenso al giudice dell'esecuzione. Le norme e le circolari citate IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

La procedura L'ACCETTAZIONE In caso di accettazione Equitalia procederà a versare a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, comprensive anche delle spese vive sostenute per la notifica della proposta di compensazione e per la procedura IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Qualora il contribuente rifiuti la compensazione, 80 giorni dopo la notifica della proposta, l'Agente della riscossione revoca la sospensione delle azioni di recupero, con possibilità di pignorare direttamente le somme messe a disposizione dalle Entrate che avrebbero dovuto essere oggetto di rimborso dimostrando la spettanza del credito chiesto a rimborso; IL RIFIUTO In caso di rifiuto, Equitalia riprende le azioni cautelari e/o esecutive, a meno che il contribuente non provveda comunque a pagare in un'unica soluzione o mediante un piano di dilazione gli importi dovuti a seguito di iscrizione a ruolo L'IMPUGNAZIONE DEL SILENZIO-RIFIUTO Dopo il rifiuto della proposta il contribuente può comunque impugnare il silenzio-rifiuto di rimborso da parte delle Entrate: 8 precisando che, come peraltro stabilito da alcune pronunce di merito, la mancata adesione alla proposta non rappresenta una condizione che impedisce l'erogazione del rimborso da parte delle Entrate

LA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE L'Agente notifica al contribuente una proposta di compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo, indicando i tributi iscritti a ruolo, quelli oggetto di rimborso e gli sportelli di Equitalia dove è possibile inviare il modulo di adesione compilato, concedendo il termine di 60 giorni per comunicare la propria scelta, durante il quale ogni azione di recupero è sospesa

I CREDITI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI COMPENSAZIONE La compensazione può riguardare per legge soltanto crediti relativi a imposte sui redditi, Iva, Irap e imposte d'atto, preventivamente chiesti a rimborso mediante istanza o mediante la compilazione delle rispettive dichiarazioni, non potendo invece trovare applicazione nel caso di crediti di imposta riportati a nuovo all'interno delle medesime dichiarazioni

L'ANALISI

Le ragioni per anticipare la tutela contro il rifiuto

Mario Cavallaro

Spiragli sempre più ampi si erano creati in tema di impugnabilità delle determinazioni del fisco in risposta agli interpelli, che il legislatore nel riformare l'interpello si è preoccupato di chiudere ex professo. Il nuovo conio del diritto di interpello è regolato, quanto al coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso, dall'articolo 6 del Dlgs 156/2015, per cui le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Dunque, nulla da fare in generale per le risposte ordinarie, in quanto è chiaro che il legislatore, oltre a motivi pratici di deflazione del contenzioso, ha valutato come l'interpello sia, in linea teorica, uno strumento di relazione collaborativa fra contribuente e amministrazione al quale mal si attaglia l'immediato e precipitoso convertirsi in serrata contesa giurisdizionale. L'unica eccezione si riferisce a interpelli riguardanti ipotesi di disapplicazione di norme tributarie antielusive. L'impugnabilità delle risposte, evidentemente negative, a tali interpelli disapplicativi, viene enunciata dalla norma come possibile «unitamente all'atto impositivo», per la cui emissione l'amministrazione deve seguire, fra l'altro, una procedura imperniata sulla procedimentalizzazione della richiesta di chiarimenti. Resta in disparte il tema dell'autonoma ed immediata impugnabilità degli atti aventi ad oggetto la revoca di precedenti statuizioni, rese al contribuente in sede di interpelli parzialmente o totalmente favorevoli, e aventi contenuto negativo. Il tema degli atti impugnabili ha da un lato il paletto normativo dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, con l'apparente tassatività dei medesimi, e dall'altro un ormai rotto argine giurisprudenziale, che sempre più guarda al rispetto del principio sostanziale di rango costituzionale che ritiene impugnabile ogni atto che produca effetti lesivi nella sfera giuridica soggettiva del contribuente: su tale posizione convergono ormai non solo le Commissioni di merito (cfr. Ctr Lombardia, 486/24/2016 e Ctr Puglia, 1082/24/2015) ma anche in più pronunce la Suprema corte (sentenze 560/2016 e 23765/2015). A suffragio della teoria espansiva dell'impugnabilità, depone l'argomento dell'economia e della concentrazione delle attività processuali. Non si comprende, infatti, perché il contribuente debba attendere un atto successivo per evocare il suo buon diritto innanzi alla giurisdizione. Rilevante anche il tema della certezza delle posizioni giuridiche soggettive in materia tributaria, essendo congiunto astratto interesse del fisco e del contribuente presentare al giudice la questione nel momento in cui essa sorge. Al momento, è ovvio, si tratta di prospettazioni teoriche, ma le linee guida della condotta dell'amministrazione e del contribuente, che è auspicabile siano sempre più convergenti nella ritualità procedimentale, ancorché divergenti nel merito, non possono che ispirarsi ai principi richiamati.

Rapporti con il fisco. Sanzionata fino a 21mila euro la mancata compilazione - Impugnazione solo per le istanze disapplicative

Interpello, contribuenti al bivio

Obbligo di indicazione in dichiarazione per chi disattende un responso negativo
Stefano Cingolani Luisa Miletta

La riforma degli interpelli introdotta con la delega fiscale (Dlgs 156/2015) pone diverse questioni applicative che riguardano il "dopo", cioè la fase successiva al momento in cui il contribuente ha ricevuto una risposta dall'amministrazione. In base al nuovo testo dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), il contribuente invia un'istanza su carta libera alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio nella quale descrive quale sia, a proprio parere, l'interpretazione da dare ad una norma tributaria. L'Agenzia può rispondere positivamente esprimendo condivisione circa la soluzione prospettata, oppure può rispondere negativamente e formulare l'interpretazione corretta. I tempi della risposta, variati rispetto al precedente articolo 11, sono di 90 giorni, se l'interpello è di tipo ordinario, 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo. L'eventuale inerzia dell'Agenzia vale assenso per tutte le tipologie di interpello. La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell'amministrazione, con riguardo sia alle azioni successive nei confronti del soggetto istante che al tema oggetto di interpello. Sono nulli eventuali atti contrastanti. L'aver esteso gli effetti vincolanti ad «ogni organo» dell'amministrazione ha rafforzato l'efficacia dell'istituto; ciò salvo una successiva revoca o rettifica che, però, non avrà effetto sulle operazioni già poste in essere. Dopo la risposta a questo punto la palla passa al contribuente che ha facoltà di non uniformarsi alla soluzione fornita, se sfavorevole. In proposito si osserva che, sebbene il vincolo operi solo per l'amministrazione, il contribuente che voglia discostarsi dalla risposta ricevuta non è del tutto libero. Infatti, in caso di non adeguamento all'interpretazione fornita dall'Agenzia, non sfugge né ad eventuali interventi accertativi, né al relativo pagamento di imposte e sanzioni. Nel caso degli interpelli probatori, il nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 8 del Dlgs 471/1997 - applicato a decorrere dal 1° gennaio 2016 - punisce con una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell'istanza di interpello o la risposta negativa. Se poi l'omessa segnalazione riguarda materie complesse, la sanzione non sarà fissa ma correlata ai redditi ai proventi. È il caso ad esempio dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list: il comma 3-ter dell'articolo 8 prevede una sanzione pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di mille e un massimo di 50mila euro. Con riguardo all'interpello disapplicativo, unica tipologia per cui permane l'obbligatorietà, affievolita dal fatto che il contribuente può fornire prova di effettiva spettanza della disapplicazione anche in fase di accertamento o contenzioso, viene introdotta una specifica sanzione dal nuovo comma 7-ter dell'articolo 11 del Dlgs 471/1997, che sanziona la mancata presentazione con la stessa sanzione prevista dal comma 3-quinquies dell'articolo 8 citato in precedenza. La sanzione è però raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione disconosca la legittimità della «disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo». Le impugnazioni solo contro l'esito negativo degli interpelli disapplicativi si può proporre ricorso differito, unitamente all'atto impositivo. La tutela giurisdizionale risulta quindi "postposta". La non impugnabilità delle risposte fornite a tutte le altre tipologie di interpello, che il Dlgs 156/2015 ha previsto per superare le incertezze giurisprudenziali in merito, ha suscitato diverse perplessità in dottrina. Così come resta aperta la problematica dell'impugnabilità di una eventuale revoca dell'interpello (si veda l'articolo in basso).

LA PAROLA CHIAVE

Revoca dell'interpello 7 Atto unilaterale del fisco che modifica o annulla una risposta a un'istanza di interpello presentata dal contribuente, che risulta, in seconda analisi, errata (anche a seguito di

sopraggiunta normativa/prassi) o, comunque, contraria alla normativa vigente. La revoca va notificata secondo le modalità previste per l'invio della risposta (ad esempio, Pec o raccomandata a/r).

I casi concreti IL CASO La società Alfa Srl fa istanza di interpello probatorio per disapplicare la disciplina delle società non operative. Nella soluzione prospettata, l'istante rappresenta la oggettiva impossibilità di conseguire maggiori ricavi, ma l'Agenzia non è favorevole alla soluzione descritta. La società non indica nella dichiarazione la risposta negativa ricevuta. Un contribuente persona fisica intende fruire di una detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica agevolati al 65 per cento. Interpella l'Agenzia ma non prospetta alcuna soluzione in merito al quesito esposto. L'Agenzia non risponde. Per disapplicare le disposizioni relative ai limiti del riporto delle perdite in una operazione di fusione, la società Beta Spa è obbligata a interpellare l'Agenzia. Tuttavia, non presenta istanza, né indica nella dichiarazione la mancata presentazione. Un contribuente persona fisica intende contribuire alle spese di restauro di una chiesa nel 2015. Interpella l'Agenzia per sapere se gli spetta il credito di imposta Art Bonus previsto dal DL 83/2014. L'Agenzia dà parere favorevole, a determinate condizioni. Il contribuente procede con l'erogazione. Un contribuente chiede se può fruire della detrazione sul mutuo ipotecario per l'abitazione principale e in particolare se esiste la possibilità di portare in detrazione anche gli interessi derivanti dalla stipula di un secondo mutuo che estingue il primo. Risposta dell'Agenzia a sfavore. LE CONSEGUENZE Per la mancata indicazione in dichiarazione, la società Alfa viene sanzionata, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3-quinquies, del Dlg 471/97, con una sanzione che può andare da 2.000 a 21.000 euro. In fase di accertamento non viene riconosciuta la disapplicazione della norma. Quindi la società Beta, in base all'articolo 11, comma 7-ter, del Dlg 471/97, dovrà pagare una sanzione da 4.000 a 42.000 euro. L'omessa individuazione di una soluzione interpretativa da parte del contribuente impedisce che si producano tutti gli effetti giuridici propri dell'interpello, con preclusione della formazione del silenzio assenso in caso di omessa o tardiva risposta dell'amministrazione. Nel 2016 l'Agenzia, dopo un chiarimento su Art Bonus del Mibac, rettifica la risposta a sfavore del contribuente, rilevando che la detrazione non è più fruibile. La rettifica dovrebbe avere effetto nella dichiarazione successiva perché la risposta precedente ha fatto sì che il contribuente effettuasse la spesa. Se in seguito l'Agenzia rettifica la risposta in favore del contribuente, precisando che spetterà la detrazione integrale sugli interessi maturati anche in relazione al secondo mutuo - nel limite di 4.000 euro annuali - il contribuente può beneficiarne dal momento in cui riceve il chiarimento.

Analitico-induttivo. Le risultanze di Gerico sono utilizzabili solo in condizioni di normale esercizio dell'attività
Studi inapplicabili nel periodo di maternità

Andrea Barison

Sono nulli gli avvisi di accertamento che rideterminano il reddito di impresa di una piccola imprenditrice senza tenere conto della inevitabile situazione di non normale svolgimento dell'attività legata al suo stato di gravidanza e alla nascita della figlia. Lo ha affermato la Ctr Lombardia nella sentenza 563/13/2016 (presidente Izzi, relatore Moliterni). La vicenda scaturisce dalla rideterminazione del reddito di impresa dichiarato da una estetista per gli anni di imposta 2009 e 2010 per effetto di un accertamento analitico induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973) effettuato dall'agenzia delle Entrate. La contribuente presentava ricorso, contestando le pretese dell'ufficio: quest'ultimo non aveva considerato il fatto che, per effetto della gravidanza e della nascita della figlia avvenuta negli anni citati, il tempo da dedicare allo svolgimento dell'attività lavorativa era inevitabilmente ridotto. I giudici di primo grado accoglievano le difese della ricorrente e, oltre ad annullare gli avvisi di accertamento, condannavano l'ufficio al pagamento delle spese processuali. L'ufficio proponeva appello sostenendo che la Ctp non aveva tenuto conto del fatto che il coniuge della ricorrente aveva come unica attività quella di collaborare con la moglie che l'attività era esercitata all'interno di un centro commerciale. La contribuente resiste chiedendo, in modo particolare, la tutela della maternità. La Ctr respinge l'appello dell'ufficio e lo condanna, ancora una volta, al pagamento delle spese processuali. Osservano i giudici di secondo grado che lo stato di gravidanza della ricorrente rappresentava una esimentee una incontestabile situazione di non normale svolgimento dell'attività. L'ufficio non aveva, quindi, il potere di rideterminare il reddito di impresa con il metodo analitico induttivo, che presuppone lo svolgimento dell'attività in condizioni di normale e ottimale esercizio. La maternità, evidenzia il collegio, costituisce una causa, se non di esclusione, certamente di inapplicabilità degli studi di settore non solo nel periodo di gravidanza ma anche nel periodo di puerperio sino a un anno di vita del bambino. Sulla quantificazione delle ore lavorate, prosegue la commissione, la legge sulla maternità è applicabile anche ai lavoratori autonomi anche per questi vale, quindi, il periodo di sospensione obbligatoria due mesi prima e tre mesi dopo il parto, con la conseguente riduzione dell'orario di lavoro per l'allattamento. Di questo, secondo la Ctr, l'ufficio ha tenuto solo parzialmente conto. Quanto all'attività del coniuge, essendo il lavoro di estetista della ricorrente tipicamente rivolto a un'utenza femminile, non è ipotizzabile una sua sostituzione nell'esercizio dell'attività. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta, inoltre, che l'estetista non lavorasse all'interno di un centro commerciale. L'ufficio, in sintesi, ad avviso della Ctr, ha formato il suo accertamento "a tavolino", rielaborando gli stessi dati forniti dalla contribuente. Esso non ha effettuato alcun riscontro di tipo finanziario per suffragare la legittimità dei risultati ottenuti e nemmeno ha apportato altri elementi di valutazione che giustificassero la veridicità degli scostamenti rilevati, con la conseguenza dell'annullamento degli avvisi di accertamento.

Fisco internazionale. La Ctr Lombardia riconosce valido per la sfera tributaria un principio stabilito dalla Cassazione sul piano penale

Lo scudo copre anche la società

Gli effetti premiali della procedura si estendono dal «dominus» alla sua impresa LE RICADUTE Il tema è di grande attualità anche per la voluntary che non disciplina le conseguenze dell'adesione in capo ai soggetti terzi

Antonio Tomassini

Gli effetti premiali derivanti dall'adesione allo scudo fiscale si estendono sotto il profilo tributario anche alla società, se il soggetto "scudante" è il dominus della stessa. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia nella sentenza 604/42/2016 (presidente Sacchi, relatore Marseglia). La vicenda riguarda un accertamento a carico di una società che avrebbe dedotto fatture false, con conseguente recupero di imposte dirette e Iva. Il contribuente eccepiva la protezione dello scudo fiscale del dominus, sostenendo l'impossibilità di accertare maggiori imposte in capo a quest'ultima. Secondo l'ufficio, pur non essendo possibile utilizzare le somme emerse con lo scudo fiscale per accertare la società, la franchigia dello scudo non varrebbe a sterilizzare le maggiori imposte richieste alla medesima, posto che gli effetti premiali si produrrebbero esclusivamente per la persona fisica. La Ctp di Varese prima e la Ctr Lombardia poi, su questo specifico aspetto, sposano la tesi del contribuente precisando che «l'estensione degli effetti premiali dello scudo fiscale» perfezionato dal dominus è un principio già affermato dalla Cassazione (sentenze 44003/201513, 50308/2014 e 28775/2015). La Cassazione ha sostenuto questa posizione, in effetti, con riguardo agli effetti penali della sanatoriae oggi la Ctr ritiene valido il principio anche con riguardo alla sfera tributaria. In particolare, la Ctr puntualizza che «l'ufficio non ha contestato lo stato di dominus», né che quest'ultimo «personalmente non avesse beneficiato dello scudo fiscale, per il che gli effetti dello scudo fiscale debbono intendersi riferiti anche alla società limitatamente alle imposte dirette». Il tema, di grande attualità anche nell'epoca della voluntary disclosure (che nulla prevede per le conseguenze dell'adesione in capo ai terzi) è quello degli effetti verso terzi (nel caso specifico, il terzo è la società "riferibile" al soggetto che ha aderito allo scudo fiscale) prodotti dall'adesione del contribuente al cosiddetto scudo fiscale ter previsto dall'articolo 13-bis del DI 78/2009. In particolare, stante la pacifica esclusione delle società dalla possibilità di accesso allo scudo fiscale, la problematica affiora per i contribuenti che siano anche imprenditori, amministratori o comunque soci di società (ad esempio il «dominus», espressione inusuale per il diritto tributario, che si deve alla circolare 43/E del 2009). La sentenza della Ctr Lombardia ritiene sussistente in queste situazioni - ancorché in via indiretta e limitatamente agli aderenti cosiddetti dominus di società - una forma di protezione anche per le maggiori imposte dirette richieste alla società. Del resto, la stessa circolare 43/E/2009 (oltre che la Cassazione nelle citate sentenze, sotto il profilo penale) chiarisce che la copertura opera «con riferimento non solo ai procedimenti direttamente riferibili al contribuente che ha effettuato le operazioni di emersione, ma anche a quelli concernenti soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di dominus e che lo scudo non può essere utilizzato ai fini dell'avvio o nell'ambito di un'attività di controllo a carico della società». Il ricorso alla figura del dominus, figura che ereditiamo dal diritto commerciale e fallimentare, comporta una indagine fattuale da caso a caso non sempre agevole, ma sembra cogliere la ratio dello scudo, che non può essere quella di salvare lo scudante e al contempo di danneggiare però il "suo mondo".

LA PAROLA CHIAVE

Dominus 7 In base alle elaborazioni del diritto commerciale e fallimentare, è un soggetto in grado di incidere in maniera preponderante sulla gestione societaria. Può essere considerato dominus non solo chi riveste qualifiche formali all'interno dell'azienda, come l'amministratore unico, il socio accomandatario, l'amministratore delegato o il presidente di società, ma anche chi, pur non rivestendo cariche, sia in grado di influenzare la vita sociale, come il socio di maggioranza, vero occulto, di società di capitalio l'amministratore di fatto. I testi delle sentenze citate

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ammortizzatori. Le regole del Jobs act e della legge di Stabilità

Contributi aggiuntivi e tetto di tre mesi per la cassa in deroga

Uso possibile fino a dicembre con nuovi vincoli
Alessandro Rota Porta

Cig in deroga rifinanziata per il 2016 ma con nuovi paletti fissati dalla riforma degli ammortizzatori sociali. I datori di lavoro esclusi dal perimetro di Cigoe Cigs si trovano oggi di fronte a un bivio se hanno necessità di ricorrere alle integrazioni salariali. L'intreccio di norme che ha caratterizzato la materia negli ultimi mesi impone infatti un'attenta valutazione nella gestione di questi casi, che possono ricadere sia nella sfera della Cig in deroga sia in quelle dei fondi di solidarietà bilaterale ovvero del fondo di integrazione salariale. Ma andiamo con ordine. Tralasciando, appunto, le imprese che possono accedere ai trattamenti ordinariae quelli straordinari, per comprendere quali sono le regole per l'uso della Cig in deroga nel 2016 bisogna considerare principalmente due provvedimenti: e il Dlgs 148/2015 che ha rivisto i criteri di accesso alle integrazioni salariali; e la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) che ha rifinanziato la cassa integrazione in deroga, stabilendo anche un contingentamento nella durata. Le regole per il 2016 In particolare, la legge 208/2015 (articolo 1, comma 304)- con la logica di favorire la transizione dalla Cig in deroga al nuovo impianto degli ammortizzatori tracciato dal Jobs act ha incrementato la dote di finanziamento del sussidio di 250 milioni di euro, sulla scorta della legge 92/2012, che disponeva la possibilità di concedere questo trattamento fino al 31 dicembre 2016. Nella pratica, restano valide le regole applicative del decreto Lavoro-Economia 83473/2014 ma queste vanno coniugate con i principi generali dettati dal Dlgs 148/2015, ricordando che, in ogni caso, la legge 208/2015 ha stabilito un limite massimo di possibile utilizzo di tre mesi nell'arco di un anno per la concessione o la proroga del trattamento di Cig, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Su questo punto è intervenuto il ministero del Lavoro, con la circolare del 2 febbraio scorso. La Cig in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operaio, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, se hanno un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. È prevista poi una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro legata all'effettivo utilizzo dell'integrazione: questa è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane. Per la presentazione delle istanze restano, invece, immutate le disposizioni già previste dal decreto interministeriale 83473, che stabiliscono l'invio telematico delle stesse, unitamente all'accordo sindacale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Le altre opzioni disponibili Infine, sempre il Lavoro (note 40/3223 del 11 febbraio e 40/4831 del 1° marzo scorso) ha precisato che- nel quadro descritto- i datori di lavoro esclusi dall'alveo di Cigo e Cigs, che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al fondo di integrazione salariale, possono optare per l'accesso al trattamento della Cig in deroga nei limiti previsti dalla normativa o, alternativamente, per le misure previste dal fondo di integrazione salariale di quelli bilaterali. Si tratta di un orientamento che ha imposto ad alcune Regioni di adeguare le proprie prassi in materia, poiché, in alcuni casi, erano state fornite istruzioni diverse. Potranno fruire della cassa in deroga anche i datori che hanno fino a cinque dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione del fondo di integrazione salariale né in quello dei fondi di solidarietà bilaterali (salvo specifiche discipline di comparto) ma anche quelli con organico nella fascia da sei a 15 dipendenti: nel caso di questi ultimi, si tratta di quella sfera di datori attratti nel sistema della solidarietà dal Dlgs 148/2015 che, però, potranno usufruire delle prestazioni di integrazione salariale (assegno di solidarietà) non prima del 1° luglio 2016, data di definitiva abrogazione del contratto di solidarietà di tipo «B».

Il perimetro

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

I LAVORATORI DESTINATARI

LE CAUSALI DI INTERVENTO

LA DURATA MASSIMA

I COSTI PER IL DATORE

LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

IL TRATTAMENTO 8 Crisi aziendali 8 la Cig in deroga nei limiti previsti dalla normativa 8 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile 8 Situazioni aziendali dovute a eventi transitorie non imputabili all'imprenditore ai lavoratori Il datore che utilizza la Cig in deroga deve versare una contribuzione addizionale pari a: 8 retribuzione fino a 2.102,24 euro: 971,71 euro lordi, 914,96 euro netti; 8 Situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato Il trattamento di cassa in deroga equivale all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore, nel rispetto dei massimali (valori 2016): La domanda va presentata in via telematica entro 20 giorni dalla sospensione dell'attività, corredata da verbale di accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati, alla Regione e all'Inps Rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione in deroga le imprese citate dall'articolo 2082 del Codice civile escluse dal campo di applicazione degli ammortizzatori regimeo che hanno esaurito gli strumenti ordinari (sono stati riammessi gli studi professionali). Le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale possono comunque richiedere, alternativamente: 8 Ristrutturazione o riorganizzazione Non è prevista la concessione in caso di cessazione dell'attività. Inoltre, l'azienda deve aver utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue La Cig in deroga può essere fruita al massimo per tre mesi nel 2016. I periodi utilizzati si neutralizzano ai fini del computo della fruizione di altre prestazioni di integrazione salariale: in sostanza, i singoli istituti si conteggiano in maniera autonoma 8 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 8 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 8 le prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale da quelli bilaterali 8 retribuzione superiore a 2.102,24 euro: 1.167,91 euro lordi, 1.099,70 euro netti. La corresponsione delle quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro Possono beneficiare della Cig in deroga lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati con un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento

Contabilità. Gli appuntamenti del periodo più complicato per ragionieri e revisori

Dal Patto ai mutui 2015, sette scadenze per i conti

Entro marzo va approvato il riaccertamento ordinario
Anna Guiducci Patrizia Ruffini

L'agenda di questo fine mese si presenta densa di appuntamenti per i responsabili finanziari degli enti e per i revisori dei conti. Entro il 31 marzo le Province, le Città metropolitane e i Comuni con più di mille abitanti devono inviare alla Ragioneria generale dello Stato, tramite sistema telematico, la certificazione sul rispetto del Patto di stabilità 2015. Il mancato invio entro il termine perentorio fa considerare l'ente inadempiente al Patto e assoggettato alle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 26 lettere b) e seguenti della legge. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai revisori. Entro il 31 marzo scade anche il nuovo adempimento per i sindaci e gli altri organi di vertice di Regioni, Province, enti locali, camere di commercio, università statali e autorità portuali, che devono predisporre la relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle partecipate. La relazione è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione (commi 611-614 della legge 190/2014). In agenda c'è anche l'invio alla Direzione centrale della Finanza locale del ministero dell'Interno, mediante l'applicativo internet, della certificazione per la richiesta del nuovo contributo in conto interessi sui mutui assunti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane nel 2015 (comma 540 della legge 190/2014 - decreto del 28 luglio 2015 - circolare 9/FL/2015). Sempre entro il 31 marzo, gli enti possono adottare i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Secondo l'articolo 16 del DL 98/2011, il 50% delle eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalle norme può essere utilizzato per la contrattazione integrativa, anche per finanziare i premi di eccellenza. Scade inoltre a fine mese il termine per la presentazione delle certificazioni che attestano, per il 2012-2015, l'onere finanziario sostenuto a titolo di Iva, distintamente per ciascun anno, in relazione ai contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all'amministrazione, in base alle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi. Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione sono le Province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni e i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la Sardegna (Dpr 33/2011; circolare 1/FL/2016). Ad appesantire il carico di lavoro è la sovrapposizione con gli adempimenti connessi all'approvazione del rendiconto 2015, per il quale entro fine mese dovrebbe essere già approvato il riaccertamento ordinario, e del bilancio di previsione 2016/2018, che è il primo bilancio armonizzato autorizzatorio e si porta dietro le novità del Dup e del pareggio di bilancio per tutti. In questo contesto è risultata sicuramente opportuna la proroga al 30 aprile, dal 21 marzo, concessa dalla Corte dei conti per l'invio dei questionari sui bilanci di previsione 2015 (si veda Il Sole 24 Ore del 16 marzo).

In agenda
05 IVA Va inviata la certificazione sull'Iva dei servizi non commerciali del 2015
06 RENDICONTO Va ultimato il riaccertamento ordinario in vista dell'approvazione del consuntivo 2015
01 PATTO DI STABILITÀ Va inviata al ministero dell'Economia la certificazione sul rispetto del Patto nel 2015.
07 PREVENTIVO Va presentato il preventivo con l'aggiornamento del Dup per l'approvazione in consiglio
03 PARTECIPATE Alla Corte dei conti va inviata la relazione sui risultati ottenuti nel piano di razionalizzazione delle partecipate presentato nel 2015
02 MUTUI Va inviata al Viminale la richiesta per il contributo in conto interessi relativo ai mutui accessi nel 2015
04 SPENDING Va certificato il piano di razionalizzazione della spesa per finanziare gli integrativi

Terna prende il treno delle rinnovabili con la rete Fs

CON GLI 8.400 CHILOMETRI DI CAVI LUNGO I BINARI FARÀ EFFICIENZE E SOPRATTUTTO POTRÀ GESTIRE MEGLIO L'ENERGIA SOLARE PRODOTTA IN PARTICOLARE AL SUD. NUOVE STRATEGIE SULL'ESTERO VERSO TUNISIA E GRECIA, DOVE SI CANDIDA ALLA PRIVATIZZAZIONE

Luca Pagni

Milano Il futuro delle energie rinnovabili corre lungo le linee ferroviarie. Non proprio lungo i binari del treno, ma grazie ai cavi che trasmettono la corrente elettrica e fanno muovere i convogli. Dopo le critiche, ora si scoprono i vantaggi dell'operazione che ha portato il gruppo Terna a rilevare per 757 milioni di euro la rete delle Ferrovie dello Stato: 8.400 chilometri di elettrodotti in alta e altissima tensione e 350 stazioni elettriche che ora verranno gestiti dall'azienda controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Perché i vantaggi non vengono solo dalle sinergie sulla manutenzione e sull'efficientamento della rete. In questo caso, è evidente che verranno eliminati i possibili doppiopioni: laddove c'è un elettrodotto che corre lungo i binari, una delle due infrastrutture verrà per forza di cose eliminata. Così come i risparmi dovranno arrivare dagli obiettivi imposti dall'Autorità per l'energia quando ha dato il suo via libera all'operazione. L'Authority si è preoccupata di ribattere alle critiche di chi ha sostenuto che i cittadini avrebbero pagato due volte la rete delle ferrovie: la prima con la fiscalità generale quando è stata realizzata e la seconda in bolletta come remunerazione a Terna del suo investimento. Così, alla società guidata da Matteo Del Fante (fino a due anni fa direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti) sono stati assegnati obiettivi di efficientamento: gli investimenti per la rete che è stata delle Fs dovranno ridursi dell'1,6 per cento per i primi due anni e poi del 4,8 per cento per i successivi otto anni. In pratica nell'arco di piano, i costi dovranno ridursi complessivamente del 50 per cento. Ma non si tratta soltanto di questo. Ci sono risparmi per il sistema elettrico nel suo complesso che si intrecciano con la rivoluzione energetica in corso che ha il suo epicentro nello sviluppo, che appare ormai inarrestabile, delle energie rinnovabili. «Quando fui nominato amministratore delegato di Terna racconta Del Fante ad Affari&Finanza - girai per l'Italia incontrando tutti i responsabili delle 8 aree operative territoriali. A ciascuno chiesi che cosa avrei potuto fare per migliorare il loro lavoro. E tutti quanti mi hanno risposto di provare ad acquistare la rete delle Ferrovie dello Stato». Il perché si spiega con la diffusione delle rinnovabili nel nostro paese, che sfiorano ormai il 40 per cento dell'energia complessiva prodotta. Pur tenendo conto del peso delle fonti idroelettriche (che vanno dal 14 al 18% del totale a seconda della piovosità annuale), solare, fotovoltaico e geotermico sono salite dal 13,7 per cento del 2014 al 14,3 per cento dell'anno scorso. Ma "disacciare" l'energia prodotta dalle rinnovabili - che è poi il compito di Terna - è più difficile rispetto alla gestione di grandi centrali alimentate a gas o carbone, perché gli impianti sono centinaia e concentrati in particolare nelle regioni meridionali. La rete ferroviaria, capillarmente distribuita lungo tutta la penisola - una volta integrata con il resto della rete di Terna permetterà una gestione più efficace dell'energia prodotta dalle rinnovabili, consentendo di superare colli di bottiglia e "nodi", a causa dei quali talvolta si rischia di non utilizzare l'energia prodotta (e per la quale vengono comunque pagati gli incentivi). Del resto, le rinnovabili sono un settore in cui la società ha deciso di investire nei prossimi anni. E non solo in Italia: assieme a Enel, con cui ha firmato un protocollo per lo sviluppo di progetti comuni a partire dal Sud America, dove Enel potrebbe realizzare impianti fotovoltaici ed eolici e Terna sviluppare le reti di trasmissione. Ma anche da sola l'azienda ha in mente di cogliere occasioni, quando si presenteranno, in Cile, Perù e - quando la situazione politico-economica si sarà normalizzata - anche in Brasile. Non a caso, l'attività internazionale di Terna è destinata a crescere nei prossimi anni. In particolare con una serie di progetti che potrebbero portarla a giocare un ruolo fondamentale nei collegamenti con le aree a sud del Mar Mediterraneo. Entro la fine del 2019, entrerà in servizio il primo cavo sotto l'Adriatico che collegherà il Montenegro all'Italia. Si tratta di un progetto nato nel 2009, quando l'utility lombarda A2a divenne il socio industriale dell'azienda elettrica del paese balcanico: una operazione che aveva come

scopo quello di attrarre il Montenegro nella sfera di influenza della Ue. Allo stesso modo, Terna potrebbe partecipare alla privatizzazione della rete elettrica della Grecia, nel caso in cui Atene decidesse di rilanciare la gara per la ricerca di un partner industriale. Il progetto più ambizioso di internazionalizzazione porta, però, in Africa. La Ue potrebbe finanziare la realizzazione di un elettrodotto tra la Sicilia e la Tunisia, grazie al quale si potrebbero ottenere due risultati. Uno politico, rafforzando i legami con l'Europa dell'unica democrazia dell'area; e l'altro di tipo industriale, portando in Tunisia energia a prezzi più contenuti e sostenendone la ristrutturazione della rete elettrica che andrà potenziata. S. DI MEO AL VERTICE Qui sotto, l'amministratore delegato di Terna Matteo Del Fante (1) il presidente della società Catia Bastioli (2), Francesco Starace (3) amministratore delegato di Enel con cui Terna lavorerà assieme in Sud America

economia italiana

Incentivi più risorse ma le imprese faticano a trovarle

Christian Benna

a pagina 20 Milano Incentivi alle imprese, si volta pagina. Dopo un quadriennio di aiuti col contagocce (da 5 miliardi del 2009 si è passati a 3,2 miliardi del 2013), tornano a crescere le agevolazioni a sostegno del tessuto produttivo. Già nel 2014 si è registrato un aumento delle concessioni (+20%) e del monte erogato (+3%) per un totale di 3,3 miliardi di euro. E le risorse a disposizione dovrebbe essere maggiori anche per 2015 e 2016. Ma non è soltanto una questione di quantità di soldi. Perché negli ultimi anni la strategia degli incentivi si è dispersa in mille rivoli di interventi, senza riuscire a incidere a livello di politica industriale. Nelle intenzioni del Ministero dello sviluppo economico (Mise) c'è l'idea di proporre un pacchetto di aiuti sempre più integrato per spingere il rinnovamento tecnologico delle imprese e la ripresa degli investimenti. Perno dell'azione è il fondo di garanzia delle Pmi, che ha concesso - dal 2009 al 2014 - 32 miliardi di garanzia attivando 53 miliardi di finanziamenti e che per il 2016 avrà a disposizione altri 700 milioni di euro. Attorno a questo baluardo anti credit crunch si stanno costruendo misure per far ripartire il motore degli investimenti produttivi. Basti pensare alla Nuova Sabbatini, la normativa che sostiene l'acquisto di beni strumentali, che ha ancora a disposizione 2 miliardi di finanziamenti, al maxi-ammortamento su impianti e macchinari e al bonus investimenti per il Mezzogiorno. I modelli da seguire sono quelli della Germania con il suo piano di Industrie 4.0 e della legge Macron in Francia che amplia la deducibilità degli investimenti industriali. In questi anni di crisi gli investimenti in Italia si sono fermati. Secondo la Cgia di Mestre dal 2007 al 2014 la spesa per nuovi impianti e macchinari è precipitata del 28%, con una variazione negativa di 24 miliardi di euro. E il Consiglio Nazionale delle Ricerche stima che solo un'azienda su dieci ha in cantiere progetti in sviluppo e innovazione. Insomma, a tirare i remi in barca si dice addio alla competitività e ai tentativi di cogliere la ripresa. Il Mise ha provato ad analizzare quelle imprese che invece continuano ad investire: un paniere di mille Pmi eccellenti che sono riuscite a vincere la crisi aumentando la spesa per il rinnovamento tecnologico dei processi produttivi. Ebbene, ciò che è emerso che per questi coraggiosi capitani d'impresa, due investimenti su tre (per un valore di circa l'8% dei ricavi) sono autofinanziati. L'80% delle imprese afferma di operare singolarmente e di muoversi in maniera del tutto isolata; inoltre più della metà non ha mai sentito parlare di incentivi e agevolazioni pubbliche. Da qui nasce l'iniziativa di concentrare gli sforzi di finanza agevolata pubblica su innovazione tecnologica e investimenti per migliorare la produttività e soprattutto chiarire le opportunità a disposizione. Intanto il Mise sta per lanciare un handbook degli incentivi, un manuale unico in cui sono spiegate le agevolazioni a disposizione. Due sono le sezioni: nella prima sono presenti tutte le risorse e le misure a sostegno attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro aree di intervento (Competitività, Innovazione, Efficienza energetica, Internazionalizzazione); la seconda parte riguarda le agevolazioni concluse su cui il ministero sta pensando un rifinanziamento. Spiega Carlo Sappino direttore generale del Mise: «Innovazione, investimenti produttivi e accesso al credito. Questi sono i temi rilevanti su cui puntiamo per far rimettere in moto il tessuto industriale. Dalle indagini che abbiamo condotto c'è ancora poca conoscenza da parte delle imprese delle opportunità di sostegno». Certo, l'Italia rimane fanalino di coda nel sostegno alle imprese. Secondo le ultime rilevazioni la Francia è il paese più generoso con 14 miliardi di aiuti, a cui seguono la Germania (a quota 13 miliardi), il Regno Unito (4,6), e la Svezia (3,4 miliardi). Ma l'obiettivo ora non è tanto innalzare a dismisura il tetto di spesa quanto concentrare gli sforzi su temi specifici di politica industriale. E il 2016 si profila come il banco di prova del cambio di rotta facendo perno sulle misure della Nuova Sabatini, credito d'imposta e il maxi ammortamento. «La nuova Sabatini - spiega Carlo Sappino - è orientata all'acquisto di macchinari e impianti. Tre miliardi di euro sono stati già concessi ma il plafond è di 5 miliardi. Ci immaginiamo quindi una ripresa degli investimenti che rimettano in moto tutta la filiera industriale». Gli

interventi ad oggi a sostegno dell'acquisto di beni strumentali hanno coinvolto 7.298 imprese, per un investimento medio di 280 mila euro. Oltre il 70% dei finanziamenti riguarda il nord d'Italia, il 15% il centro e l'11% il sud e le isole. Per riequilibrare le misure a sostegno del Mezzogiorno c'è il nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo che prevede un bonus di investimenti (fino a 15 milioni di euro) per chi investe nel sud della penisola. L'altro capitolo riguarda il maxi ammortamento, ovvero la misura che dovrebbe avere una dotazione di 600 milioni di euro e che innalza al 140% gli ammortamenti per l'acquisto di macchinari. «Sono stati fatti molti passi avanti in questi anni dice Francesco Lazzarotto, new project development manager di Warrant Group, società di Correggio che accompagna le imprese nei progetti di finanza agevolata - sono nati i cluster dei vari settori industriali. E i bandi di gara per assegnare le risorse cercano di premiare quelle imprese che si mettono in rete e condividono i risultati della ricerca. Serve però un maggior coordinamento tra ministeri e Regioni. Sono due anni aspettiamo il piano della ricerca da parte del Miur. E queste lungaggini scoraggiano le imprese: ne ho viste tante che in attesa di un decreto cancellano investimenti già previsti». [MISE, S. DI MEO, COMMISSIONE EUROPEA-STATE AID SCOREBOARD

Qui accanto, il ministro allo Sviluppo Economico Federica Guidi Sopra, il direttore generale del ministero per lo Sviluppo economico Carlo Sappino (1) e il presidente della Piccola industria di Confindustria Alberto Baban (2) 1 2 I PROTAGONISTI]

focus osserva italia

La liberalizzazione a metà notai, avvocati e farmacisti tanti progetti in parcheggio

IL DDL SULLA CONCORRENZA ANDRÀ ALL'APPROVAZIONE DOPO PASQUA. SIAMO ORMAI AI RITOCCHI. IPER PROTETTI RESTANO AEROPORTI E PORTI SANITÀ E TAXI. "ASSENTI MISURE DI DIFESA DELLE PMI" DICE L'ECONOMISTA SAPELLI

Vito de Ceglia

Milano Ci siamo, o quasi. Salvo imprevisti, il ddl sulla concorrenza, dopo un lungo ed estenuante iter nella Commissione Industria del Senato, approderà nell'aula di Palazzo Madama subito dopo Pasqua. Rispetto al testo originale, quello per intenderci che il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi definì "un importante traguardo", sono cambiate molte cose in corso d'opera. E purtroppo non tutte in meglio. Altre ancora ne cambieranno entro la fine di questa settimana. Infatti, è corposo l'elenco dei progetti ambiziosi contenuti inizialmente nel ddl ma poi "accantonati" per strada, ossia "parcheggiati" per un eventuale recupero. Fra questi figurano, ad esempio, la possibilità di evitare l'atto notarile per la vendita di garage e box di valore inferiore ai 100mila euro. Così come tutta la partita sulle professioni che, nonostante i facili entusiasmi della prima ora, sono state solo parzialmente toccate dal provvedimento: emblematica, in questo senso, la decisione di non intervenire sulle barriere di ingresso alla professione dei notai. Barriere che restano il più delle volte invalicabili per i nuovi entranti. Si deciderà, invece, in questi giorni sia la controversia sulle procedure digitali senza bisogno di un atto notarile sia quella più spinosa relativa alla possibilità di costituire una Srl semplificata senza l'intervento del notaio. L'effetto immediato è un risparmio di spesa per chi intenda avviare un'attività economica in questa forma, così incentivando l'avvio di nuove imprese. Anche per quanto riguarda gli avvocati, il provvedimento ha inciso per il momento solo parzialmente permettendo ai non professionisti di possedere quote fino a un terzo del capitale degli studi legali. E ancora: nel settore delle farmacie, la legge si è limitata a rimuovere una serie di paletti che riguardano i requisiti obbligatori e le incompatibilità dei soci, lo status legale delle società e la distribuzione geografica e numerica. Ma, nel complesso, ha lasciato il settore sostanzialmente regolato. Come se non bastasse, ci sono tanti altri comparti che la legge sulla concorrenza mantiene di fatto iper protetti: le frequenze radiofoniche, il comparto della sanità, quello delle centrali idroelettriche, il trasporto pubblico, porti e aeroporti, il settore dei taxi. Proprio su quest'ultimo punto, lascia perplessi la decisione del governo di far slittare la regolamentazione di Uber, la compagnia in stridente contrasto con i tassisti regolari. Sono stati, inoltre, tutti bocciati dalla Commissione Industria del Senato gli emendamenti al ddl su farmaci di fascia C (ovvero farmaci prescritti da ricetta medica ma interamente a carico del cittadino), sancendo di fatto la vittoria di Farmaindustria che ha in questo modo tutelato il "monopolio" delle farmacie tradizionali. Bocciati, causa inammissibilità, anche gli emendamenti che avrebbero consentito ai farmacisti non titolari di ottenere una sede vacante mediante semplice domanda anziché tramite concorso, e quelli che tramite una tantum o revisione dei parametri miravano a irrobustire le indennità riconosciute alle farmacie rurali (scartati per gli effetti che avrebbero comportato sulle finanze pubbliche). Nel contempo, è stato ufficializzato lo slittamento al 1° gennaio 2018 della fine del libero mercato tutelato dell'energia. Guardando però tra le righe del ddl, risulta che l'esame dei 50 articoli del testo ha apportato qualche modifica. Tra le principali c'è senza dubbio quella che prevede un aumento del potere dell'Autorità Antitrust. Cambieranno, infatti, le soglie di fatturato al di sopra delle quali scatta l'obbligo di comunicazione all'Autorità: la soglia di fatturato totale realizzato in Italia scende da 49 a 30 milioni. Altre novità riguardano gli sconti per le assicurazioni Rc auto: scatterà un obbligo di sconto per le tariffe applicate agli automobilisti che si doteranno di una scatola nera o meccanismi contro la guida in stato di ebbrezza. Diversamente da quanto definito in precedenza, a decidere l'entità di tali sconti non sarà l'autorità preposta, l'Ivass, bensì saranno quantificati dalle compagnie assicurative stesse sulla base di un regolamento approvato dalla stessa Ivass. Il mancato

rispetto di tale regolamento sarà punito con multe fino a 80mila euro. «In verità, il vulnus di questo provvedimento, più che la mancata liberalizzazione delle categorie degli avvocati e dei notai, è rappresentato dalla totale assenza di misure di politica economica in difesa delle Pmi, che rappresentano il vero polmone produttivo del nostro Paese», osserva Giulio Sapelli, economista e manager di lungo corso. Il quale dà forza alla sua tesi sostenendo che «la maggior parte delle misure economiche adottate dai paesi più evoluti hanno assunto una deriva di stampo neo-protezionistico. Ci sarà un perché?». «Quindi, sono convinto - conclude ancora l'economista - che in questo momento storico in alcuni settori c'è bisogno di consolidamento più che di concorrenza. La deregulation sugli appalti pubblici docet, non a caso oggi il governo sta facendo marcia indietro per arginare la regola assurda dei massimi ribassi». S. DI MEO, FONTE ISTITUTO BRUNO LEONI

Foto: Segui Osserva Italia anche su: www.osservaitalia.it

tutto SOLDI

La Bce spinge il credito al consumo ma sui prestiti i tassi sono ancora alti

Per le banche il rischio di mancati pagamenti è forte e le condizioni restano rigide
SANDRA RICCIO

Mario Draghi ha portato il costo del denaro a zero e ha lanciato una misura straordinaria che renderà più fluido il canale di trasmissione del credito alle imprese e alle famiglie. Per oleare al meglio il sistema, questa volta, la Bce darà incentivi a quegli istituti che gireranno fondi ai privati. È un modo per rimettere in moto la macchina dei consumi e per convincere le famiglie a fare gli acquisti finora rimandati. L'auto, la vacanza o anche il grande elettrodomestico a rate aiuteranno l'economia a riprendere la strada della crescita. La manovra potrebbe portare anche a tassi più bassi sul credito al consumo. In realtà le condizioni dei prestiti al consumo hanno rigidità strette, di sicuro maggiori di quelle dei mutui che possono contare sulla garanzia dell'immobile. Per il finanziamento al consumo c'è però una componente di rischio maggiore che la banca si deve sobbarcare. Anche per questo i tassi sono elevati, oggi in media intorno al 6% ma con picchi intorno all'8 e 9% se non di più ancora. Cosa succederà dopo? «Difficile immaginare che questo tasso scenda ancora di molto, nonostante le recenti decisioni della Banca centrale europea - dice Roberto Anedda, Direttore Marketing di MutuiOnline -. Calerà di qualche frazione ma il livello rimarrà vicino all'attuale». Intanto la domanda di finanziamenti è in crescita. «In linea con un trend europeo, le nuove erogazioni di credito al consumo in Italia hanno ripreso a crescere in modo progressivo da circa un anno e mezzo, dopo un quinquennio di continua flessione in termini di nuovi prestiti» afferma Marzio Pividori, Responsabile di Deutsche Bank Easy, divisione del Gruppo dedicata al Consumer Banking in Italia. I driver maggiori sono costituiti dall'aumento del consumo di beni durevoli da parte degli italiani (+7% nel 2015) trainato da un'inversione di tendenza decisa nelle immatricolazioni di nuove auto e da un maggior focus del sistema bancario, anche a seguito delle politiche espansive della Bce. A livello indicativo i crediti finalizzati all'acquisto auto sono cresciuti del 18,4% raggiungendo i 10,6 miliardi nel 2015. Con una possibile rimodulazione dei tassi, la richiesta potrebbe crescere ancora. «È lecito attendersi che le migliori condizioni in cui si troveranno a operare banche e finanziarie possano tradursi in migliori condizioni per i clienti - afferma invece Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it -. La primavera è, storicamente, uno dei momenti di maggior fermento per il mondo dei prestiti ai privati e, se l'iniezione di fiducia data da Draghi arriverà fino ai privati, è probabilmente fra aprile e maggio che si potrà vedere qualche effetto sulle richieste di finanziamento presentate». Aspettando un ribasso dei tassi post Bce, la soluzione migliore per muoversi nella giungla della rata è quella di non fermarsi alla prima banca sotto casa e cercare tra le varie offerte sul mercato. La differenza tra una proposta e l'altra può essere anche di diversi punti percentuali, vuol dire una bella cifra sul conto finale. Occorre poi prestare bene attenzione alle tante offerte: molte volte le condizioni sono invitanti («prestiti alla velocità della luce», «niente penali se vuoi estinguere anticipatamente») ma finiscono per diventare una sirena che avvicina al rischio sovraindebitamento. Online, poi, il passo è anche più facile. Le offerte concesse dalle finanziarie sono più allettanti ma con tassi di interesse spesso vicini all'usura. «Internet fa crescere l'indebitamento e il rischio di default, soprattutto con operazioni come la cessione del quinto che impegnano parte dello stipendio senza adeguate verifiche», spiega il segretario generale dell'Adiconsum, Fabio Picciolini. Il risultato è una overdose di credito che rischia di far saltare il bilancio precario di tante famiglie. c

Le migliori offerte 6,00 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,00 6,00 6,33 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,21 6,21 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 6,05 6,05 5,85 5,79 5,76 5,75 5,74 5,74 6,22 6,22 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,85 5,80 5,79 5,76 5,75 5,74 5,74 5,73 Durata 12 mesi 18 mesi 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi 72 mesi 1.721,33 1.165,09 886,86 608,89 470,16 387,12 331,46 292,17 1.717,19 882,36 604,37

465,59 382,48 327,23 263,32 222,54 1.717,19 1.160,57 882,36 604,37 465,59 382,48 327,23 287,88
RATA in euro TAN* TAEG* RATA in euro TAN* TAEG* - LA STAMPA 84 mesi *Dati in percentuale
Arredamento Ristrutturazione casa Acquisto auto nuova RATA in euro TAN* TAEG* Tre ipotesi ottimali di
prestito da 20 mila euro a un impiegato di Torino di 35 anni per tre diversi scopi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tutto SOLDI

Il flop della Garanzia giovani Solo 30 mila i contratti firmati

La fase due è partita con nuovi incentivi ma serve una cabina di regia forte
[W. P.]

Strano destino quello di Garanzia giovani. Avrebbe dovuto essere la prova generale della capacità di funzionamento dei servizi all'impiego, pubblici e privati, ma ora si avvia malinconicamente a una drastica revisione. Partita operativamente il primo maggio del 2014, si è trascinata ed è stata surclassata dai contratti a tutele crescenti per tutto il 2015. Il 1° marzo è partita la fase due del programma, che come è noto prevedeva per l'Italia una dote di 1,5 miliardi di euro, provenienti dall'Europa e da risorse interne. Ora sono stati introdotti nuovi incentivi, che rischiano di rivelarsi inefficaci: perché non è di soldi che ha bisogno la formula, ma di reti e sistemi che oggi non sono mai decollati. Al 10 marzo si contano 1.106.580 adesioni e 996.393 registrazioni. Il rapporto è di 1,11, cioè ogni ragazzo ha effettuato mediamente più di una adesione al programma, nazionale o nelle regioni. Il totale registrati, al netto delle cancellazioni, è 59.221. La presa in carico da parte dei servizi per l'impiego è arrivata a 636.488 giovani; a 294.978 è stata proposta almeno una misura (34%). Insomma, solo un ragazzo su tre ha conquistato o è in attesa di un contratto di lavoro, un corso di formazione, un apprendistato, un tirocinio, un progetto di servizio civile, un percorso di auto-impresa. La misura era nata per offrire ai giovani un'opportunità entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema di istruzione e formazione. Ma i tempi si allungano e i centri per l'impiego sono impallati. Non solo. Secondo il prossimo report di monitoraggio dell'Isfol, di imminente pubblicazione, la proposta di una misura è stata fatta a 220.465 giovani, il 10% della platea potenziale dei Neet (2,2 milioni). Tra questi, hanno firmato un contratto di lavoro solo 30.630 giovani (13,9%), grazie agli incentivi del bonus assunzioni under 29. A spopolare sono stage e tirocini (145 mila, il 60,3%), che speriamo siano stati dotati dei 300-400 euro mensili previsti dalle norme; il resto è andato a servizio civile (poco più di 5 mila giovani), accompagnamento al lavoro e corsi di formazione. In diverse regioni le risorse stanno finendo o sono finite, mentre in altre sono lontane dall'essere spese. Secondo i dati Inps-Gagi relativi all'utilizzo del bonus occupazionale per le imprese «al 9 febbraio 2016 gli importi delle istanze confermate ammontano a 103 milioni, pari al 66,7% delle risorse programmate per la misura». Un flop? Certo i numeri sono impietosi, ma non di soli incentivi economici vive la misura. C'è qualcosa che frena Garanzia giovani. Alcuni sottolineano la competizione tra alcuni incentivi previsti e altri incentivi offerti dalla legge di Stabilità, soprattutto nel 2015. Altri indicano la debolezza di una cabina di regia tra Stato centrale, ministero e regioni, spesso in lite tra di loro per ragioni di principio oltre che per l'appannaggio delle risorse. L'Anpal non è ancora decollata. Le imprese invocano semplificazione e trasparenza. La collaborazione tra centri pubblici e agenzie private del lavoro è lontana dall'avverarsi. Intanto il tempo passa e la disoccupazione incombe sul baratro del 40%. Il rischio è quello di un investimento economico e politico, a parte la transumanza dei giovani tra gli sportelli, a somma quasi zero.

In cerca di opportunità

636.488

996.393

294.978 2.444 1.696 3.809 3.530 Lazio 7.047 4.426 59.383 30.021 65.297 48.077 95.563 57.837 Toscana
50.536 41.688 Puglia 64.039 48.731 84.041 51.941 Umbria 16.569 13.614 15.473 12.697 Trento Marche
30.369 16.217 Calabria 44.228 28.627 Veneto 35.270 37.654 67.099 52.316 Sicilia 148.158 118.040 Friuli
V G 15.712 11.348 Abruzzo 21.572 17.545 33.086 30.247 Liguria 15.569 10.236 Molise ITALIA 875.264
636.488 Piemonte E. Romagna Campania Valle d'Aosta Lombardia Basilicata Sardegna - LA STAMPA
Numero giovani registrati Numero adesioni* *al netto delle cancellazioni Iscritti alla Garanzia giovani all'11
marzo 2016 Numero giovani presi in carico Numero soggetti cui è stata proposta una misura prevista dal

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

piano Le adesioni nelle Regioni Numero giovani presi in carico

Foto: ANSA

Foto: Un avvio difficile Garanzia giovani è partita con molte speranze ma è zavorrata da scarsità di risorse e problemi organizzativi

L'AVANZATA DEL FRANCESE BOLLORÉ NON PREOCCUPA L'ESECUTIVO: «È UN GRUPPO PRIVATO»

Telecom, oggi Patuano lascia Il governo si chiama fuori

Trattativa serrata sulla buonuscita, l'ad riunisce i manager per l'addio
ROBERTO GIOVANNINI FRANCESCO SPINI

Le trattative sulle condizioni d'uscita da Telecom Italia sono proseguite fino alla tarda serata. Ma Marco Patuano si presenterà dimissionario alle prime linee dirigenziali, già convocate nel pomeriggio per un commiato. Il crisma dell'ufficialità, insomma, arriverà oggi, ponendo fine alla carriera venticinquennale del manager alessandrino nel gruppo che l'ha visto scalare tutti i gradini fino ad arrivare - negli ultimi 5 anni - alla carica di ad. Nelle prossime ore si attiveranno i meccanismi previsti dallo statuto per preparare la successione: servirà almeno una settimana. La svolta segna la conquista, anche operativa, di Telecom da parte di Vincent Bolloré che, tramite Vivendi, è primo azionista col 24,9%. La cosa non pare però agitare più di tanto i sonni degli uomini e delle donne al governo. Se si considera la normale «incontinenza verbale» di tanti componenti dell'esecutivo, la giornata di ieri è stata davvero eccezionale: nessuna dichiarazione a radio o televisioni, niente comunicati alle agenzie di stampa, niente «battute a margine». Neanche un minuscolo tweet, zero post su Facebook. Eppure sarebbe ragionevole che dall'Esecutivo arrivasse una valutazione su una manovra che, presto o tardi, potrebbe portare - come molti segnali indicano - non solo a un possibile intreccio con Mediaset ma anche a un'eventuale fusione con Orange, l'ex France Telecom il cui socio di riferimento è lo Stato francese. Invece anche dai ministeri economici arrivano diversi cortesi ma fermi «no comment». Dalle stanze di governo però trapela per l'appunto un atteggiamento di neutralità (e si potrebbe dire, di serenità) sull'operazione nel suo complesso. «Si tratta di una vicenda che riguarda un'azienda privata - spiegano al ministero dello Sviluppo economico, guidato da Federica Guidi - il governo non pensa di avere titolo per intervenire. Si ricordi il caso di Pirelli e dei cinesi». A proposito del caso Telecom si dice che «prima la società telefonica era spagnola, e ora diventa francese. Ma attenzione: non contano le "bandierine" nazionali sulle aziende, ma i progetti industriali». E a quanto risulta, nei giorni scorsi Vincent Bolloré ha avuto in effetti modo - direttamente e indirettamente - di illustrare la sua strategia per Telecom al ministro Guidi, dopo aver incontrato il premier Renzi. Dentro Telecom, le procedure per il ricambio vedranno diversi passaggi: il comitato nomine e remunerazione dovrà dare l'ok al pacchetto di buonuscita di Patuano - che dovrebbe aggirarsi tra i 7 e gli 8 milioni di euro - su cui anche ieri si è trattato senza sosta. In particolare l'ormai ex ad con i suoi advisor e la società hanno affrontato il nodo del programma triennale di stock option, che per il manager scade l'anno prossimo e di cui andava calcolato il «fair value», il valore da liquidare. Tra oggi e domani un cda straordinario, oltre ad accogliere le dimissioni, darà l'interim dei poteri al presidente Giuseppe Recchi che avrà il compito, insieme al comitato nomine, di individuare il successore. Probabile che venga dato mandato anche a una società di cacciatori di teste, per una più ampia valutazione di una rosa che vede in testa Flavio Cattaneo, ora ad di Ntv, con un passato in Terna e Rai, e già nel cda Telecom. In evidenza ci sono inoltre l'ex Wind e Rai Luigi Gubitosi, oppure - passando all'estero - René Obermann, ex ad di Deutsche Telekom e l'ex ad di Sky Italia, Tom Mockridge. Intanto, oggi, parola alla Borsa. c

Foto: ANSA

Foto: Marco Patuano ha guidato Telecom per cinque anni

Lettere e Commenti

L'EUROPA USCIRÀ DAL GUADO SOLO FINANZIANDO INVESTIMENTI E INNOVAZIONE

EMANUELE FELICE

L'Europa è rimasta in mezzo al guado. Ha in fondo una sola istituzione davvero efficace, la Banca centrale: la quale azzerando i tassi è pure riuscita a mettere in minoranza i rigoristi (a riprova che istituzioni comuni funzionanti non sono affatto una proiezione dei sogni egemonici di Berlino, anzi servono a contenerli). Ma la Bce da sola non basta. La politica monetaria, specie quella più espansiva, rimane monca se non è accompagnata da politiche industriali che orientino le scelte degli investitori. E il nostro è un caso tipico: ormai nelle disponibilità delle imprese il denaro non manca, ma rimane liquido perché, nell'incertezza generale, non è chiaro come investire - e perché intanto i prezzi non aumentano. Detta altrimenti ci troviamo nel bel mezzo di una «trappola della liquidità», un'espressione coniata da Keynes per la crisi del 1929. Occorre rendersene conto e impostare di conseguenza la giusta strategia. Per uscire dalla «trappola» non basta pompare denaro. Questa è solo la prima gamba su cui rimettersi in cammino, necessaria ma non sufficiente. Una seconda è altrettanto indispensabile: i poteri pubblici devono farsi carico di una coerente politica degli investimenti e dell'innovazione; «coerente», perché dovrà essere capace di tracciare la via di un nuovo sviluppo tecnologico, l'unico in grado di smuovere davvero gli operatori economici e spingerli a rischiare la loro liquidità. Ma quali poteri pubblici? Quelli europei. Perché quelli nazionali sono troppo deboli, o troppo piccoli, per impostare una politica dell'innovazione di qualche respiro, o per realizzare investimenti significativi. E perché l'Europa, a pensarci bene, è nata anche per questo: per porre il sistema imprenditoriale del vecchio continente in grado di competere con giganti quali gli Stati Uniti o la Cina - Paesi che godono sì di un mercato comune, ma anche di una direzione strategica sui grandi investimenti e le innovazioni. L'Europa una politica industriale comune non ce l'ha. E nemmeno parla. In aggiunta il suo sistema di innovazione e ricerca è rimasto essenzialmente a struttura nazionale. Per promuovere la crescita, l'unica iniziativa europea di una certa rilevanza è stato il piano Juncker, dal nome del presidente della Commissione. Avviato ad aprile 2015, quasi un anno fa ormai, prevedeva di mobilitare 315 miliardi di euro, da destinare in parte a infrastrutture e innovazioni, in parte ad accordi per finanziare le piccole e medie imprese. Per gestirli è stato creato, non senza qualche lentezza, un Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), che però a febbraio aveva erogato appena 8 miliardi di euro (per un investimento atteso di 50): spesso si tratta di programmi già finanziati dalla Banca europea degli investimenti, successivamente dirottati sul Feis che in essa è incardinato; oppure di iniziative che i singoli governi avrebbero già di loro avviato; pochissimi sono i progetti transazionali. Piccole cifre, insomma, lungaggini burocratiche e soprattutto mancanza di visione strategica a oggi rendono questo strumento quasi irrilevante. Di ben altro ci sarebbe bisogno: di una nuova agenzia pienamente autonoma, non appesantita da compiti pregressi e assai più ambiziosa, magari da finanziare con l'emissione di Eurobond che ora costerebbero poco. Un'agenzia che realizzi infrastrutture (di trasporto, telematiche, energetiche) ma che finanzi anche le imprese di alcuni settori particolarmente innovativi (come la biorobotica), totalmente assenti nel piano Juncker. Settori che, accanto alla riqualificazione energetica - finora giustamente valorizzata, ma nei profitti molto ridimensionata dal crollo del greggio - e alla telematica, diano agli imprenditori privati il senso di una direzione di sviluppo: di opportunità su cui investire. Di tutto questo si discute poco. E l'Europa rimane in mezzo al guado. Ferma nella corrente, sta perdendo la grande competizione dell'innovazione con l'Asia e gli Stati Uniti. Anche per questo non cresce più. Anche per questo non garantisce più benessere. Ed è anche per questo che i populismi avanzano e la stanno lacerando, alla periferia così come nel cuore dell'area euro. c

Le operazioni danno luogo a due possibili regimi. Per individuarli si guarda al passato

Iva, la detrazione fa da spartiacque

FRANCO RICCA

Assegnazioni ed estromissioni di beni al bivio dell'Iva. Le operazioni agevolate di assegnazione ai soci, di trasformazione in società semplice, di estromissione dall'impresa, in base alle disposizioni della legge 208/2015, possono dare luogo ad autoconsumo, imponibile o esente a seconda delle situazioni. Per individuare il regime applicabile occorre guardare al passato, risalendo al momento in cui il bene è entrato nel patrimonio dell'impresa per verificare se vi sia stata oppure no tassazione definitiva ai fini del tributo. Il discrimine, più precisamente, è rappresentato dall'esercizio o meno della detrazione all'atto dell'ingresso del bene nell'impresa: l'autoconsumo si realizza infatti solo per i beni sgravati dell'imposta. Ma questo è solo il primo passaggio di un percorso piuttosto articolato, nel quale ci si può imbattere con diverse questioni, concernenti non solo il trattamento concretamente applicabile «a valle» alla specifica operazione, ma anche il prorata e la rettificata della detrazione. Senza trascurare la non semplice problematica della determinazione della base imponibile. Il presupposto oggettivo nell'autoconsumo. Le cessioni di beni a titolo oneroso, quando effettuate in regime d'impresa, rientrano sempre nella sfera impositiva in quanto integrano il presupposto oggettivo, secondo la definizione tipica della normativa sovranazionale e di quella interna. Ampliando il campo di applicazione dell'imposta, l'art. 16 della direttiva 2006/112/CE assimila inoltre a una cessione a titolo oneroso «il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'Iva» (ulteriori estensioni si rinvengono nell'art. 18, per esempio per l'ipotesi di autoconsumo per cessazione dell'attività). Dall'assimilazione sono però esclusi «i prelievi a uno dell'impresa per regali di scarso valore e campioni». In conseguenza dell'estensione sopra descritta, quindi, integrano il presupposto oggettivo dell'imposta, oltre alle cessioni a titolo oneroso, anche: - le cessioni a titolo gratuito di beni dell'impresa, eccettuati i regali di scarso valore e i campioni; - i prelievi di beni dell'impresa per fini privati, nonché, in generale, la destinazione di tali beni a finalità estranee all'impresa (in sintesi, autoconsumo). L'assimilazione alle cessioni onerose delle due tipologie di operazioni è tuttavia esclusa se i beni (o gli elementi che lo compongono) non hanno dato diritto, neppure in parte, a una detrazione dell'imposta: né la cessione gratuita, né l'autoconsumo, quindi, assumono rilevanza se riguardano beni che non hanno formato oggetto di detrazione. Diversamente dalla direttiva, che accomuna e disciplina unitariamente le varie fattispecie suscettibili nella categoria delle «cessioni per assimilazione» (uso privato, trasferimento a titolo gratuito, destinazione a fini estranei all'impresa), la normativa nazionale regola distintamente, ai punti 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 2 del dpr 633/72, le tre fattispecie delle cessioni gratuite, dell'autoconsumo e delle assegnazioni ai soci. In particolare, secondo tali disposizioni: - le cessioni gratuite costituiscono operazioni imponibili se riguardano beni oggetto dell'attività propria dell'impresa, oppure beni diversi se di costo unitario superiore a 50 euro, eccettuati «quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis» (punto 4); - l'autoconsumo (destinazione di beni all'uso personale o familiare, o comunque a finalità estranee all'esercizio dell'attività economica, anche a seguito di cessazione dell'attività) costituisce operazione imponibile, con esclusione dei beni «per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19» (punto 5); - le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto costituiscono cessioni di beni (punto 6). Nella normativa nazionale, quindi, la circostanza della mancata detrazione dell'imposta «a monte», che comporta l'esclusione della tassazione dell'operazione «a valle», è diversamente declinata nella fattispecie del punto 4) (cessioni gratuite) rispetto

a quella del punto 5) (autoconsumo), ed è del tutto assente nella fattispecie del punto 6) (assegnazione ai soci), la quale parrebbe pertanto ricadere nella sfera impositiva anche qualora si tratti di beni che non avevano formato oggetto di un diritto alla detrazione. A dispetto delle differenze emergenti nella normativa interna, le tre fattispecie, in considerazione della matrice unitaria chiaramente desumibile dalla direttiva, devono essere trattate in modo identico. In questa ottica, la circolare n. 40 del 13 maggio 2002 dell'agenzia delle entrate, emanata a commento delle disposizioni in materia di cessione e assegnazione agevolata ai soci, nonché di trasformazione in società semplice, contenute nella legge n. 448/2001, osservava infatti che le fattispecie della trasformazione agevolata in società semplice, della estromissione dei beni dall'impresa e dell'assegnazione agevolata ai soci, sono «da ricomprendere, unitamente all'autoconsumo, tra le fattispecie di cui all'art. 5, par. 6, della VI Direttiva Iva» (ora art. 16 della direttiva 2006/112/CE), «da assoggettare a Iva, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 5 del dpr n. 633/72... sempreché all'atto dell'acquisto sia stata operata la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19. Pertanto non è dovuta l'Iva... per quei beni per i quali l'imposta non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, non verifi candosi, infatti, per tali fattispecie il presupposto oggettivo richiesto dal citato art. 2, secondo comma, n. 5.» Si può quindi concludere, con il conforto della prassi, che cessioni gratuite, autoconsumo e assegnazione ai soci: - rientrano nel campo di applicazione dell'Iva solo se hanno per oggetto beni in relazione ai quali sia stata detratta l'imposta al momento del loro ingresso nell'impresa (ossia beni «detassati»); - esulano invece dal campo di applicazione dell'Iva se hanno per oggetto beni in relazione ai quali, per qualsiasi motivo, non sia stata detratta l'imposta al momento del loro ingresso nell'impresa (beni già tassati). Solo nella prima ipotesi occorrerà verifi care il trattamento concretamente applicabile alla cessione; in entrambe le ipotesi, poi, si dovrà porre attenzione all'eventuale insorgenza dei presupposti per le rettifiche della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2 del dpr 633/72. Ciò detto, bisogna dire che, secondo taluni, la fattispecie dell'assegnazione di beni ai soci, prevista al punto 6) del secondo comma dell'art. 2, concretizzerebbe una cessione a titolo oneroso, come tale riconducibile nella sfera impositiva anche in assenza della detrazione «a monte». I dubbi sulla trasformazione in società semplice. L'ultimo periodo del comma 115 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 estende le agevolazioni previste per l'assegnazione o cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili iscritti in pubblici registri (purché non strumentali) «alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplice». Nella circolare n. 112 del 21 maggio 1999, emanata a commento delle analoghe disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449/97, è stato osservato che «la società semplice, che ha come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni, non svolge attività rilevante ai fini dell'Iva, in quanto ai sensi dell'art. 4, secondo comma, n. 2, del Dpr n. 633 del 1972, svolgono attività d'impresa solo gli enti pubblici e privati, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Poiché ai fini civilistici le società semplici non possono svolgere attività commerciali (art. 2249 c.c.), la disposizione recata dall'art. 4, secondo comma, n. 2, citato, deve essere limitata, per le società semplici, al solo svolgimento di attività agricole. L'assenza della qualifi ca imprenditoriale in capo alla società semplice, avente come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta che le società commerciali che assumono tale confi gurazione civilistica anche ai fini fi scali attuano la cessazione dell'attività imprenditoriale e devono assoggettare i relativi trasferimenti a Iva, a titolo di autoconsumo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5, del dpr n. 633 del 1972...». Una posizione così tranciante non sembra però in linea con la disciplina sovranazionale dell'Iva, che considera soggetto passivo chiunque svolga un'attività economica indipendente, a prescindere dalla natura giuridica. È attività economica, ai fini Iva, anche lo «sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità»; questa specifi cazione si adatta perfettamente all'attività di gestione di beni mediante concessione in affi tto o locazione a terzi, sicché si deve concludere che anche alla società semplice (come pure alla persona fisica) che ponga in

essere professionalmente locazioni di immobili va riconosciuta la qualifica di soggetto passivo ai fini dell'Iva.

Quando si applica l'autoconsumo

Imponibile

Trattamento Iva dei beni oggetto delle operazioni di Assegnazione/Trasformazione/Estromissione

Si applica la disciplina dell'autoconsumo

Beni che NON hanno formato oggetto di detrazione

Beni che hanno formato oggetto di detrazione

Operazione fuori campo Iva

Si realizza una "cessione per assimilazione", che a seconda del caso può essere

Esente

Non Imponibile

Quando l'operazione è esente o fuori campo può sorgere l'obbligo di rettificare la detrazione operata al momento dell'acquisto e/o sulle spese incrementative

Una recente sentenza della Cassazione riapre il dibattito sui profili probatori

Studi di settore della discordia

In discussione l'efficienza dello strumento in tempi di crisi
GIOVAMBATTISTA PALUMBO

Studi di settore in cerca di pace. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4151 del 2/3/2016, è tornata a chiarire i termini di legittimità degli accertamenti da studi di settore. Il problema è che la soluzione di tale tipo di contenzioso prescinde dalle numerose pronunce, che, di volta in volta, vengono emesse sui singoli casi portati all'attenzione della Corte. Il problema è infatti di impostazione generale e di efficienza dello strumento presuntivo, soprattutto in tempi di crisi. Il caso. Nel caso di specie, per l'appunto, l'Agenzia delle entrate notifica un avviso di accertamento con cui, in applicazione degli studi di settore riferiti al gruppo omogeneo di appartenenza in cui era stata inserita la contribuente e, segnatamente, dello studio di settore TD32U, cluster 37, procedeva, visti gli scostamenti reddituali riscontrati tra i ricavi dichiarati e quelli puntuali, a rettificare le dichiarazioni Iva, Irpeg e Irap del contribuente. L'Agenzia soccombeva in primo grado, laddove la Ctp aveva ritenuto che il cluster preso a riferimento non fosse in realtà rappresentativo della specifica realtà aziendale, e vinceva invece in appello, ritenendo la Ctr che la società non avesse fornito elementi tali da giustificare la mancata congruità, essendosi limitata ad affermare di non riconoscersi nelle caratteristiche del cluster e a segnalare generiche difficoltà di mercato. La Cassazione, infine, con la sentenza citata, respingeva il ricorso del contribuente, il quale aveva sostenuto che la mera applicazione degli studi di settore non fosse sufficiente allo scopo, essendo onere dell'amministrazione integrarne il risultato mediante l'indicazione di elementi contabili ed extracontabili collegati alla reale situazione aziendale. I giudici di legittimità, tuttavia, ritenevano che l'efficienza probatoria degli studi di settore non richiede che il risultato reddituale così conseguito sia integrato dall'acquisizione di elementi di riscontro. Pur essendo vero, infatti, che gli studi di settore costituiscono semplici estrapolazioni statistiche di indici di redditività, la loro idoneità accertativa si perfeziona comunque con il contraddittorio (obbligatorio) con il contribuente, il quale ha in quella sede facoltà di provare le condizioni che giustificano l'esclusione dagli «standard»; giustificazioni nel caso di specie non fornite. Il principio generale. Al di là della specifica vicenda, la pronuncia della Corte rappresenta comunque l'occasione per interrogarsi sull'attuale validità dello strumento. Il caso più «critico» è senz'altro quello dei soggetti al regime di cassa. Per i professionisti è infatti certamente più efficiente (probabilmente anche a favore del Fisco) l'accertamento del reddito per mezzo di strumenti più puntuali, come redditometro e indagini finanziarie. I maggiori compensi determinati in capo ai professionisti attraverso gli accertamenti da studi di settore, stante il principio di cassa, affinché possano corrispondere a maggior imponibile fiscale del professionista dovrebbero del resto essere stati effettivamente percepiti dallo stesso nel periodo d'imposta accertato. Infatti, i compensi del professionista, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Tuir, concorrono a formare il suo reddito se percepiti nel periodo d'imposta, dovendosi dunque dimostrare (tale onere grava evidentemente «sull'accusa», ex art. 2697 del codice civile) che gli stessi compensi siano stati dal professionista anche incassati. Il legislatore ha peraltro già cercato di considerare tale criticità, disponendo che nei confronti dei soggetti esercenti arti e professioni l'accertamento da studi di settore trova applicazione solo se lo scostamento tra i compensi dichiarati e quelli stimati si verifica in due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati. La necessità di vagliare l'andamento dei compensi in un triennio ha proprio lo scopo di evitare un accertamento laddove la congruità non è raggiunta per il solo motivo che sono riscossi compensi nel periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione della prestazione professionale. Ma anche questa disposizione non è sufficiente. Soprattutto in alcuni settori (e soprattutto in tempi di crisi) il principio di cassa comporta infatti comunque spesso un differimento dei compensi rispetto al momento dell'esecuzione della prestazione professionale ancora più lungo di quello indicato nella norma (basti pensare al caso delle curatele fallimentari, delle

gestioni societarie straordinarie ecc.). Gli studi dunque, almeno per questi soggetti, potrebbero rimanere solo come strumento di selezione, senza valore di presunzione legale (seppur semplice). E del resto, a ben vedere, anche dalle circolari dell'Agenzia emerge in realtà che gli studi di settore possono essere già utilizzati come criterio di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, nell'ambito dei contribuenti che presentano anomalie più o meno gravi negli indicatori economici di riferimento. Vero è che sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21/5/2015, è stato pubblicato il dm dell'Economia, recante «Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014», che ha approvato la revisione congiunturale degli studi di settore relativi alle attività delle manifatture, dei servizi, del commercio e quelle professionali, per tener conto della crisi economica e dei mercati. E vero è che sono stati introdotti correttivi che prendono in considerazione alcune grandezze e variabili economiche legate alla crisi, tra cui: le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari; la riduzione dell'efficienza produttiva; le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali; gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio di riferimento; la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese. E vero è infine che sono stati approvati specifici correttivi congiunturali, di settore, territoriali e individuali. Ma anche questo potrebbe non bastare e inoltre non si può continuare per correttivi e rimodulazioni, essendo più opportuno fare una riforma coerente di lungo periodo. Altrimenti ogni pronuncia della Corte farà, in sostanza, le veci del legislatore.

Il principio La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specificità della realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame.

Il tema del contenzioso

Il contenzioso in tema di studi di settore non riguarda tanto la sufficienza o idoneità della motivazione dell'accertamento e quindi la sua legittimità, ma, semmai, la sufficienza o idoneità della prova dei fatti contestati e in particolare il confronto comparativo con le prove contrarie adottate dal ricorrente.

Doppio binario per la verifica

La Plenaria, nella sentenza n. 5/2016, ha ribadito che l'incameramento della cauzione provvisoria previsto dall'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Non v'è dubbio che, di fatto, la decisione presa dal Consiglio di stato vanifichi parzialmente i recenti interventi legislativi di semplificazione finalizzati, fra l'altro, a consentire il superamento dei vincoli che in precedenza avevano limitato l'efficacia e l'utilizzo del certificato in parola con riferimento al richiedente e al singolo procedimento o fase del contratto, affermando così il c.d. principio di unicità del Durc (sancito pure dall'Inps nella circolare n. 126/2015). La posizione così assunta impone, quindi, la necessità di rivedere la procedura delineata nel decreto del ministero del lavoro del 30/1/2015. In futuro gli istituti dovranno, come già accadeva in passato, utilizzare un doppio binario per la verifica della regolarità contributiva: • per gli appalti pubblici l'accertamento andrà cristallizzato alla data che, di volta in volta, la stazione appaltante dovrà espressamente indicare nella richiesta del Durc (indicazione che, peraltro, la procedura online attualmente non prevede); • per gli altri utilizzi (es. appalti privati in edilizia, accesso a benefici e sovvenzioni ecc.) gli istituti, in caso di riscontrata irregolarità, inviteranno, invece, il soggetto interessato a regolarizzare la riscontrata non conformità con conseguente emissione, in caso d'intervenuta regolarizzazione, del Durc online. In una prospettiva di armonizzazione, e al fine di semplificare la procedura di rilascio del certificato, sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo che, magari nel corpo normativo dell'ormai imminente nuovo codice dei contratti pubblici, contempli l'istituto dell'invito alla regolarizzazione anche per le gare d'appalto, tamponando così la breccia aperta dalla decisione del Consiglio di stato.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

1 articolo

ROMA

La cura per risanare Roma: rigore e dieci miliardi in più

L'inchiesta. Solo un nuovo modello di gestione rilancerà la Capitale
Andrea Bassi e Osvaldo De Paolini

La Storia, per chi ha voglia di prestare orecchi, è prodiga di consigli. A volte basta soffermarsi su un particolare dell'arredo urbano. Come la piccola statua collocata nel giardino che fiancheggia la scalinata del Campidoglio, la stessa che dovrà salire il prossimo sindaco di Roma, chiunque sarà, per arrivare nel suo ufficio nel Palazzo Senatorio. Quel minuscolo monumento è dedicato a Cola di Rienzo. A pag. 6 Cifoni a pag. 7 La Storia, per chi ha voglia di prestare orecchi, è prodiga di consigli. A volte basta soffermarsi su un particolare dell'arredo urbano. Come la piccola statua collocata nel giardino che fiancheggia la scalinata del Campidoglio, la stessa che dovrà salire il prossimo sindaco di Roma, chiunque sarà, per arrivare nel suo ufficio nel Palazzo Senatorio. Quel minuscolo monumento è dedicato a Cola di Rienzo, il tribuno che a metà del millesecento prese il potere a Roma aizzando il popolo contro gli amministratori corrotti, le troppe tasse e le angherie della nobiltà. Poi, però, finì per diventare egli stesso un tartassatore e il popolo, che lo aveva acclamato, se ne liberò nel modo in cui di solito si libera dei tiranni: linciandolo nella pubblica piazza. Un monito per ricordare che per problemi complessi non ci sono soluzioni semplici. Settecento anni dopo la storia è cambiata assai poco. La cattiva amministrazione che denunciava Cola di Rienzo, oggi è descritta nelle relazioni del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, e nelle carte delle indagini giudiziarie. Sulle tasse, poi, Roma non teme rivali. Proprio da qui, vale la pena di partire se si vuole capire qual è lo stato reale della Capitale. O almeno, quello restituito dall'unico parametro obiettivo possibile: le sue dimensioni e i numeri del suo bilancio. Ma per comprendere fino in fondo il loro significato, serve ciò che gli economisti definisco

no "benchmark", il termine di paragone di una città che per svariate ragioni presenta un bilancio decisamente più in ordine. E nel nostro Paese la scelta, anche per ragioni dimensionali, non può che essere una: Milano, il capoluogo lombardo. Va però fatta una premessa, e qualche doverosa precisazione: paragonare Roma e Milano affiancando dei numeri semplicemente, come spesso viene fatto con superficialità e senza adeguati distinguo, rischia di essere un'operazione fuorviante. Roma e Milano sono realtà molto diverse, con caratteristiche che perciò richiederebbero modelli di amministrazione diversi. Né va sottovalutato il ruolo politico di Roma Capitale: da alcuni dati non si può quindi prescindere.

OPERAZIONE FUORVIANTE Per esempio, Roma ha una superficie di quasi 1.300 chilometri quadrati, Milano di soli 181: sette volte meno. Roma città vanta 2,9 milioni di abitanti, Milano meno della metà: 1,35 milioni. Roma ha 8.600 chilometri di strade da gestire, Milano solo 1.700: cinque volte meno. Roma ha 4.000 ettari di verde, Milano 2.200. Roma deve raccogliere ogni anno 17 milioni di quintali di rifiuti, Milano poco più di 6. Insomma, Roma per vastità e complessità è qualcosa che travalica la semplice definizione di città. Sicché, logica vorrebbe che le risorse a disposizione delle due città fossero in proporzione a queste differenze di carattere sistemico. Invece la realtà è assai diversa: il Comune di Milano è decisamente più ricco di quello di Roma. I numeri del bilancio, elaborati per Il Messaggero dall'associazione «Noi classe media» e curati dall'ex sottosegretario all'Economia, Gianfranco Polillo, parlano chiaro. Milano può contare su entrate per 7,6 miliardi di euro (preconsuntivo 2015), Roma deve vivere con soli 5,1 miliardi (preconsuntivo 2015). La prima questione sta proprio in questi due numeri: può una città che è sette volte più grande di Milano tirare avanti con un bilancio più magro di 2,5 miliardi di euro? C'è poi un secondo punto, anche questo centrale. Il 57% delle entrate di Roma, ossia 2,9 miliardi, è costituito da tasse: Imu, addizionali Irpef e quant'altro. Nella città eterna si paga, complice anche il piano di rientro per il debito

pregresso, l'aliquota sui redditi più alta d'Italia: lo 0,9%, con un'esenzione solo per chi guadagna fino a 12 mila euro. A Milano il prelievo è dello 0,8%, ma i residenti che non pagano il balzello sono quelli che hanno redditi fino a 21 mila euro. Un'altra voce di entrata sulla quale Roma batte Milano, sebbene non in proporzione alle dimensioni, sono i trasferimenti dello Stato: la prima incassa 862 milioni, vale a dire il 17% delle

sue risorse totali; la seconda 454 milioni, il 6% delle entrate. Come fa Milano a disporre di tanti più soldi di Roma? La prima risposta è che incassa di più per i servizi forniti ai cittadini: asili, mense, musei, affitti, mercati. Il Campidoglio riesce a incamerare 375 milioni l'anno, Palazzo Marino ben 832 milioni. Il Comune di Roma, per esempio, come dimostrato dal prefetto Francesco Tronca, praticamente si disinteressa di incassare gli affitti delle unità immobiliari di proprietà, con una perdita stimata oltre 100 milioni l'anno.

I GRANDI MODELLI EUROPEI Inoltre, le società partecipazione comunale a Milano producono molti più utili che a Roma: 102 milioni contro 60 milioni. Anche sulla riscossione dei crediti non c'è partita: Roma riesce a recuperare 15 miseri milioni di euro, Milano ben 502 milioni. Significa, per esempio, che nella capitale le multe non le paga quasi nessuno, così più che sanzioni finiscono per diventare mere esortazioni. Anche chi evade l'Imu difficilmente a Roma vede l'esattore bussare alla sua porta. Secondo l'analisi della Ragioneria generale dello Stato, la riscossione dell'arretrato dal 2008 al 2012 si è fermata al 10% in media. C'è poi un altro dato. Avendo più risorse, ed essendo dunque più solvibile, Milano riesce ad accendere molti più prestiti rispetto a Roma: quasi 600 milioni di euro nell'ultimo anno, contro miseri 30 milioni. Non riuscire a indebitarsi non è un problema secondario: i mutui sono necessari, solo per fare un esempio, per ripavimentare le strade. E non a caso a Roma le buche sono un problema quasi senza soluzione. Riassumendo, tolte le tasse e i trasferimenti dello Stato, per i quali il Campidoglio incassa molto più che Milano, su tutte le altre voci di entrata, quelle che più hanno a che fare con la capacità di azione amministrativa, la città meneghina risulta vincente: 4 miliardi contro soli 900 milioni. A questo punto, una domanda è lecita: per portare il bilancio di Roma al livello di quello di Milano, fermo restando il carico fiscale, di quanto dovrebbe disporre la Capitale? Le entrate complessive del Campidoglio dovrebbero passare da 5,1 miliardi a 15,5 miliardi. Gli oltre 10 miliardi di differenza, secondo l'analisi dell'associazione «Noi classe media», sono il "prezzo" pagato dalle carenze di un modello amministrativo che non regge più alla complessità della situazione. Perché gestire quasi 3 milioni di cittadini, è diverso che gestirne poco più di 1 milione; governare 1.300 chilometri quadri di territorio è esponenzialmente più complicato che farlo su 181 chilometri, occuparsi di 8.500 chilometri di strade è altro che occuparsi di soli 1.700 chilometri. C'è poi il tema di Roma Capitale, vale a dire la sede del governo del Paese con tutto ciò che questo comporta. Il modello amministrativo dovrebbe infatti ispirarsi a quello delle grandi capitali d'Europa come Parigi, Londra o Berlino che nessuno mai si sognerebbe di gestire con i criteri più semplici di Lione, Liverpool o Dusseldorf. Non sarebbe male se parallelamente all'opera di bonifica che si sta conducendo negli uffici pubblici e nelle partecipate di servizio si cominciasse a pensare, oltre le parole, a un modello di governo di Roma Capitale che non sia quello di Piacenza, di Torino o anche di Milano.

5.176

In milioni di euro sono le entrate complessive della Capitale (bilancio preventivo del 2015)

7.650

In milioni di euro sono le entrate complessive di Milano (bilancio preventivo del 2015)

Proiettando i dati sulla mappa di Roma, queste sono le proporzioni

I romani sono i più tassati Roma entrate bilancio 2015

Milano entrate bilancio 2015

ABITANTI

SUPERFICIE

Superficie di Milano

Abitanti di Milano

Avanzo di gestione 1.050 14%

Avanzo di gestione 95 2%

Entrate da accensione prestiti 330 6%

XV

XV

Alienazione trasferimenti capitali riscossioni crediti 210 4%

III

III

XIV

XIV

IV

IV

II

II

XIII

XIII

Entrate da accensione prestiti 1.359 18%

I

I

V

V

XII

XII

VI

VI

VIII

VIII

XI

XI

VII

VII

Entrate extra tributarie 715 14%

IX

IX

X

X

Entar te tributarie 2.964 57%

Trasferimenti per funzioni delegate 862 17%

Alienazione trasferimenti capitali riscossioni crediti 1.597 26%

Fonte: tabelle elaborate per il Messaggero dalla Associazione Noi Classe Media

I grandi numeri di Roma e Milano

Bilancio della Città Eterna/1 Entrate extra tributarie 1.435 19% Entar te tributarie 1.355 17% Trasferimenti per funzioni delegate 454 6% È sette volte più estesa, ha più del doppio di abitanti, cinque volte le sue strade, eppure può disporre di meno soldi di Milano E non è solo per inefficienza amministrativa